

Convenzione tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti per i Mutui prima casa

Si informa che la Convenzione tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti per i Mutui prima casa è stata

sottoscritta in data 20 novembre scorso.

Tale Convenzione prevede i termini e le condizioni in base alle quali la Cassa Depositi e Prestiti metterà a disposizione delle Banche, comprese quelle del Credito Cooperativo, la provvista, un plafond di due miliardi di euro, per l'erogazione di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale preferibilmente appartenente a una delle classi energetiche A, B o C e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose.

In particolare, vengono definite le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali la Cassa Depositi e Prestiti procederà alla stipula di Contratti di Finanziamento con ciascun Contraente, al fine di fornire la provvista per la concessione dei mutui.

Di particolare rilievo l'art. 2, punto 2.7 con il quale, fino al 30 settembre 2014, viene riservata una quota pari al 30% del plafond alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo e/o Banche Piccole e Minori. Inoltre, è stabilito uno specifico meccanismo attraverso cui ICCREA potrà svolgere le funzioni di "banca agente" nei confronti delle singole Banche di Credito Cooperativo.

Tali disposizioni potranno contribuire ad imprimere un'accelerazione al percorso verso la "finanza di sistema", già utilmente avviata dal Dipartimento Sviluppo di Confcooperative, che ha anche recentemente costituito il relativo Ufficio.

In tale contesto, dopo un lungo periodo di crisi, potrà iniziare a dischiudersi un piccolo spazio per un progressivo ri-lancio delle cooperative di abitazione ed i loro consorzi, finora colpite, in maniera particolare, dalle difficoltà di accesso al credito.

Si allega la Convenzione in oggetto, restando a disposizione per ogni assistenza in merito.

Per

Informazione:

Pierpaolo

Baroni



CONVENZIONE

TRA

Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice fiscale n. 02088180589 (di seguito l'“ABI”);

E

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “CDP” e, insieme ad ABI, le “Parti”).

PREMESSO CHE

- (a) Il comma 7 *bis* dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003 n. 326 (di seguito il “**Comma 7bis**”) introdotto dall'articolo 6 comma 1 lettera a) del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, autorizza CDP, tra l'altro, a fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, provvista per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare all'acquisto dell'abitazione principale preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose.
- (b) Le Parti con la presente convenzione, ai sensi del Comma 7 bis, intendono pattuire i termini e le condizioni sulla base dei quali CDP metterà a disposizione la provvista per le finalità di seguito individuate.

Tutto ciò premesso, che insieme agli Allegati costituisce parte integrante della presente Convenzione, ABI e CDP convengono quanto segue:

Articolo 1

(Definizioni ed Allegati)

1.1 Nella presente Convenzione, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:

“**Abitazione Principale**”: indica un Immobile Residenziale, iscritto presso il competente catasto edilizio come unica unità immobiliare, ivi incluse le relative pertinenze, nel quale il Beneficiario o il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

“**Banca**” o “**Banche**”: indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria alle quali potranno essere messi a disposizione i Finanziamenti ai sensi della presente Convenzione.

“**Banca Capogruppo**”: indica la banca capogruppo di un gruppo bancario italiano.

“**Banca Cedente**”: indica ciascuna Banca e ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 appartenente al gruppo del relativo Contraente il Finanziamento attraverso i quali quest'ultimo abbia deciso di veicolare tutta o parte della provvista di cui alla presente Convenzione, ai sensi del successivo Articolo 2.2.

“**Banca del Gruppo**” o “**Banche del Gruppo**”: indica, singolarmente o collettivamente, ciascun Contraente il Finanziamento, diverso da una Banca Capogruppo, facente parte di un gruppo bancario italiano.

“**Banche del Sistema del Credito Cooperativo**”: indica le banche di credito cooperativo, le casse rurali e artigiane e le banche da esse partecipate direttamente o indirettamente.

“**Banca Non Appartenente al Gruppo**”: indica, singolarmente o collettivamente, ciascun Contraente il Finanziamento non facente parte di alcun gruppo bancario italiano.

"Banche Piccole e Minori": indica le Banche individuate come "piccole" ovvero come "minori" secondo i parametri tempo per tempo individuati dalla Banca d'Italia.

"Beneficiario" indica la persona fisica che contrae il relativo Finanziamento Beneficiario al fine di effettuare una delle attività previste dalla presente Convenzione con riferimento ad un Immobile Residenziale.

"Beneficiario Prioritario": indica ciascun Beneficiario che sia (i) componente di una giovane coppia, ossia un nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni e l'altro non superi i 40 anni di età alla data di presentazione della domanda di Finanziamento Beneficiario; e/o (ii) componente di un nucleo familiare di cui fa parte almeno un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e/o (iii) componente di una famiglia numerosa, ossia un nucleo familiare con tre o più figli, come dichiarato, in ciascuno dei casi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii), da ciascun Beneficiario mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

"Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo": indica, a seconda dei casi:

(i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% dell'ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla relativa Data di Pagamento;

(ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l'IRS come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP quindici Giorni Lavorativi precedenti la Data di Pagamento prescelta per il rimborso anticipato e comunicato al relativo Contraente il Finanziamento sette Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:

- (a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano di Rimborso e relativi interessi); e
- (b) le quote capitale definite nel Piano di Rimborso.

"Contraente/i il Finanziamento": indica una Banca che stipuli un Contratto di Finanziamento (senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 3.6 della presente Convenzione) in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione.

"Contratto di Cessione di Crediti": indica ciascun contratto di cessione in garanzia a CDP dei Crediti, secondo il testo di cui all'Allegato (1) alla presente Convenzione che potrà essere scaricato dal sito internet di CDP.

"Contratto/i di Finanziamento": indica il contratto stipulato tra ciascun Contraente il Finanziamento e CDP a norma dell'articolo 3.3 della presente Convenzione secondo il testo di cui all'Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8.

"Contratto/i di Finanziamento Integrativo": indica ciascun contratto stipulato tra ciascun Contraente il Finanziamento e CDP, a norma dell'Articolo 5.1 (e) della presente Convenzione e del Contratto di Finanziamento, al fine di ottenere un Finanziamento.

"Convenzione": indica il presente accordo.

"Crediti": indica tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, di un Contraente il Finanziamento, e/o, a seconda dei casi, di ciascuna Banca Cedente, nei confronti di un Beneficiario derivanti da un Finanziamento Beneficiario.

"Crediti Incagli": indica i Crediti che siano stati classificati come "incagli" - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Contraente il Finanziamento e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

"Crediti Sofferenze": indica i Crediti che siano stati classificati come "sofferenze" - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Contraente il Finanziamento e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

"Data di Erogazione": indica, per tutto il Periodo di Disponibilità, il giorno 5 di ciascun mese solare (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dal giorno 5 del mese successivo alla data di decorrenza del Periodo di Stipula (incluso).

"Data di Pagamento": indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile, in cui saranno effettuati i rimborsi in linea capitale ed interessi dei Finanziamenti.

"Data di Rendicontazione": indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2014 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

"Data di Rimborso Anticipato": indica la Data di Pagamento a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 24 mesi dopo la relativa Data di Erogazione, a decorrere dalla quale il relativo Contraente il Finanziamento potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti.

"Data di Scadenza Finale": indica la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi, 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi ovvero 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta del relativo Contraente il Finanziamento in ciascuna Richiesta di Utilizzo. Resta inteso che, a scelta del relativo Contraente il Finanziamento, espressa nella relativa Richiesta di Utilizzo, ciascuna Erogazione di un Finanziamento richiesta in ciascuna Richiesta di Utilizzo potrà avere una Data di Scadenza Finale diversa rispetto alle altre Erogazioni del Finanziamento richieste con la medesima Richiesta di Utilizzo. Tale data costituirà l'ultima Data di Pagamento in relazione alla relativa Erogazione.

"Erogazione": indica, a seconda dei casi

- (i) ciascun importo richiesto, ai sensi di una Richiesta di Utilizzo, da; e/o
- (ii) ciascun importo erogato a;

un Contraente il Finanziamento, a valere su un Finanziamento, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento e/o Contratto di Finanziamento Integrativo.

"Euribor": indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato o dovuto ai sensi dei Finanziamenti e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi, il tasso percentuale in ragione d'anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l'euro in relazione a tale periodo di tempo, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di quotazione disponibili sul circuito Reuters (la **"Durata Standard"**), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell'Euribor di Durata Standard più vicina per difetto e di Durata Standard più vicina per eccesso arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore.

"Fattori di Sconto": indica i fattori ottenuti applicando la metodologia standard di *bootstrapping* alla curva dei tassi depositi-swap rilevata sulle pagine "EURIBOR=" ed "EURSFIXA=" del circuito Reuters alle ore 11:00 del quindicesimo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Pagamento prescelta per il relativo rimborso anticipato facoltativo.

"Finanziamento": indica ciascun finanziamento concesso ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento (e/o Contratto di Finanziamento Integrativo) da CDP al Contraente il Finanziamento con oneri di rimborso in linea capitale ed interessi a carico di quest' ultimo, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

"Finanziamento/i Beneficiario": indica i finanziamenti che saranno concessi, per una delle finalità di cui alla presente Convenzione, ai Beneficiari dal Contraente il Finanziamento, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, nella forma del mutuo garantito da ipoteca di primo grado su un Immobile Residenziale, mediante la provvista derivante dal relativo Contratto di Finanziamento.

"Giorno di Quotazione Euribor": indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il giorno nel quale le quotazioni sono ordinariamente rilevate dalle primarie banche nel mercato interbancario europeo sui depositi in euro, intendendosi per tale giorno il secondo giorno TARGET precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

"Giorno di Quotazione IRS": indica il secondo giorno TARGET precedente la relativa Data di Erogazione.

"Giorno Lavorativo": indica qualsiasi giorno TARGET nei mercati finanziari in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

"ICCREA": indica ICCREA Banca S.p.A., ovvero una Banca del Gruppo bancario ICCREA formalmente designata da ICCREA Banca S.p.A..

"Immobile Residenziale": indica ciascun immobile sul territorio dello Stato italiano, la cui destinazione d'uso in conformità agli strumenti urbanistici vigenti sia, alla data di concessione del relativo Finanziamento Beneficiario,

quella di privata abitazione, ivi incluse le relative pertinenze, ossia quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

"IRS": indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato o dovuto ai sensi dei Finanziamenti e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi, il tasso percentuale in ragione d'anno pari all'Interest Rate Swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro fissato a Francoforte alle ore 11:00 nel Giorno di Quotazione IRS sulla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna Euribor Basis-Eur, con il metodo di calcolo giorni 30/360, di durata pari, a seconda dei casi, (i) a 10 (dieci) anni per le Erogazioni la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione; (ii) a 20 (venti) anni per le Erogazioni la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione; ovvero (iii) a 30 (trenta) anni per le Erogazioni la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione.

"Margine": indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine IRS.

"Margine Euribor": indica, per i Finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento e ferma restando la facoltà di CDP prevista all'Articolo 5.1 (i) che segue, i valori del margine che saranno pubblicati sul sito internet di CDP per la prima volta entro il decimo Giorno Lavorativo precedente la prima Data di Erogazione e successivamente, in caso di variazioni, entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione e che si differenziano con riferimento, a seconda dei casi:

- (a) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
- (b) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
- (c) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;

Resta inteso che CDP potrà variare il Margine Euribor, in aumento o in diminuzione, fino alla data di scadenza del Periodo di Disponibilità, termine ultimo per l'erogazione, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio. Tale Margine Euribor modificato si applicherà solamente alle Erogazioni effettuate successivamente a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.

"Margine IRS": indica, per i Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento e ferma restando la facoltà di CDP prevista all'Articolo 5.1 (i) che segue, i valori del margine che saranno pubblicati sul sito internet di CDP per la prima volta entro il decimo Giorno Lavorativo precedente la prima Data di Erogazione e successivamente, in caso di variazioni, entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione e che si differenziano con riferimento, a seconda dei casi:

- (a) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, il cui Margine IRS applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
- (b) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, il cui Margine IRS applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
- (c) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, il cui Margine IRS applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un

Tier 1 Ratio (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;

Resta inteso che CDP potrà variare il Margine IRS, in aumento o in diminuzione, fino alla data di scadenza del Periodo di Disponibilità, termine ultimo per l'erogazione, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio. Tale Margine IRS modificato si applicherà solamente alle Erogazioni effettuate successivamente a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.

“Periodo di Disponibilità”: indica il periodo decorrente dalla data in cui il relativo Contraente il Finanziamento maturerà il diritto a richiedere Erogazioni ai sensi della Convenzione e del relativo Contratto di Finanziamento, fino ad esaurimento del Plafond (ferma restando la facoltà di CDP di cui all'Articolo 5.1 (k) e all'Articolo 5.1(l) della presente Convenzione), durante il quale potranno essere richieste (in concomitanza con una Data di Erogazione) le Erogazioni.

“Periodo di Interessi”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:

- (i) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno immediatamente successivo (incluso); e
- (ii) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre immediatamente successivo (incluso).

“Periodo di Stipula”: indica il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione della presente Convenzione e la data di esaurimento del Plafond (ferma restando la facoltà di CDP di cui all'Articolo 5.1(k) e all'Articolo 5.1 (l) della presente Convenzione) in cui potranno essere conclusi i Contratti di Finanziamento ai sensi dell'Articolo 3.3 che segue.

“Piano di Rimborso”: indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l'IRS come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell'Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell'Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.

“Plafond”: indica un importo pari ad Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi/00), ovvero il diverso ammontare determinato da CDP ai sensi del successivo Articolo 2.6, Articolo 5.1 (k) e Articolo 5.1 (l), complessivamente messo a disposizione delle Banche da parte di CDP ai sensi della Convenzione.

“Prima Data di Pagamento”: indica, a seconda dei casi:

- (i) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, il 30 giugno immediatamente successivo (ovvero qualora tale giorno non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo); e
- (ii) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, il 31 dicembre immediatamente successivo (ovvero qualora tale giorno non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

“Rapporto di Vigilanza Stand Alone”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della presente Convenzione, il rapporto tra:

- (i) l'Esposizione Complessiva; e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento;

laddove:

- **“Esposizione Complessiva”** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo al relativo Contraente il Finanziamento e non ancora rimborsati a tale data; e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni al relativo Contraente il Finanziamento.
- **“Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento”** indica, alla relativa data, (A) con riferimento ad una Banca Non Appartenente al Gruppo, il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato del relativo Contraente il

Finanziamento; ovvero (B) nel caso di Banca Capogruppo e/o di Banca del Gruppo il minore tra (i) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato del relativo Contraente il Finanziamento; e (ii) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi patrimoni di vigilanza.

"Rapporto di Vigilanza Consolidato": indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della presente Convenzione, il rapporto tra:

- (i) l'Esposizione Complessiva Consolidata; e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza Consolidato;

laddove:

- **"Esposizione Complessiva Consolidata"** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento e non ancora rimborsati a tale data e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario del relativo Contraente il Finanziamento.
- **"Patrimonio di Vigilanza Consolidato"** indica, alla relativa data, il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi patrimoni di vigilanza.

"Richiesta di Utilizzo": ha il significato di cui all'Articolo 5.1 (g) della presente Convenzione.

"Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica": indica con riferimento ad un Immobile Residenziale qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che accresca la prestazione energetica dell'immobile medesimo ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di certificazione energetica degli edifici, come dichiarato da ciascun Beneficiario mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

"TARGET" indica il *Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*.

"Tier 1 Ratio": indica, a seconda dei casi:

- (i) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento facenti parte di un gruppo bancario italiano che siano Banche Capogruppo del relativo gruppo bancario italiano il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base consolidata di gruppo, ai sensi della normativa applicabile; ovvero
- (ii) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento diversi da quelli di cui al punto (i) che precede, il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base individuale, ai sensi della normativa applicabile;

in tutti i casi come determinato con riferimento all'ultimo bilancio annuale ovvero relazione semestrale approvato del relativo Contraente il Finanziamento, ovvero, a seconda dei casi, all'ultimo bilancio annuale consolidato o relazione semestrale consolidata approvato del gruppo del relativo Contraente il Finanziamento.

1.2 Lista degli allegati (l'/gli **"Allegato/i"**) alla presente Convenzione:

Allegato 1, Parte I	Modello di Contratto di Finanziamento nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca diversa dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo;
Allegato 1, Parte II	Modello di Contratto di Finanziamento nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo;
Allegato 1, Parte III	Modello di Contratto di Cessione di Crediti nel caso di Cedente che sia Contraente il Finanziamento;

Allegato 1, Parte IV	Modello di Contratto di Cessione di Crediti nel caso di Cedente che sia Banca Cedente;
Allegato 2, Parte I	Modello di Comunicazione Banche Capogruppo;
Allegato 2, Parte II	Modello di Comunicazione Banche del Gruppo;
Allegato 2, Parte III	Modello di Comunicazione Banche Non Appartenenti al Gruppo;
Allegato 2, Parte IV	Modello di Comunicazione Banche del Sistema del Credito Cooperativo;
Allegato 3	Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento;
Allegato 4	Informativa e Modello di consenso al trattamento dei dati personali.

Tali allegati saranno resi disponibili in formato digitale, per gli usi previsti nella presente Convenzione, sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8.

Articolo 2

Scopo

- 2.1 Con la presente Convenzione si definiscono le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP procederà alla stipula dei Contratti di Finanziamento con ciascun Contraente il Finanziamento, al fine di fornire a questi ultimi la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario.
- 2.2 I Contraenti il Finanziamento che siano Banche Capogruppo, al fine di concedere i Finanziamenti Beneficiario, potranno veicolare la provvista CDP di cui alla presente Convenzione attraverso le Banche Cedenti, come individuate nella comunicazione di cui all'Allegato (2), Parte I, alla presente Convenzione, da inviare a CDP unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento ai sensi del successivo Articolo 3.3.
- 2.3 Resta inteso che nei casi di cui al precedente Articolo 2.2, gli obblighi di cui alla presente Convenzione, al Contratto di Finanziamento e ai Contratti di Cessione di Crediti sottoscritti dalle Banche Cedenti graveranno esclusivamente sul relativo Contraente il Finanziamento e che eventuali inadempimenti da parte delle Banche Cedenti, ivi inclusi eventuali inadempimenti da parte delle Banche Cedenti agli obblighi dalle medesime assunti nei confronti di CDP ai sensi dei relativi Contratti di Cessione di Crediti, non potranno in alcun modo essere opposti a CDP ivi incluso al fine di evitare o limitare l'imputabilità al Contraente il Finanziamento di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi della presente Convenzione, del Contratto di Finanziamento e dei Contratti di Cessione di Crediti.
- 2.4 ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere nota la Convenzione alle Banche nonché a promuovere la sua implementazione.
- 2.5 CDP e ABI si impegnano a svolgere una campagna d'informazione sul progetto relativo alla concessione dei Finanziamenti Beneficiario di cui alla presente Convenzione, ed in particolare ABI coinvolgerà le proprie rappresentanze territoriali per favorire una adeguata diffusione a livello locale.
- 2.6 CDP si riserva la facoltà, previa delibera dei propri competenti organi, di (i) ridefinire i criteri di allocazione delle risorse di cui al Plafond, nonché, in conformità alla normativa di riferimento ed al proprio statuto, lo scopo della provvista di cui al Plafond; e/o (ii) incrementare le risorse di cui al Plafond anche trasferendo al Plafond risorse da altri prodotti di sostegno all'economia; e/o (iii) trasferire le risorse di cui al Plafond ad altri prodotti di sostegno all'economia; e/o (iv) conferire carattere di rotatività al Plafond medesimo. Le modifiche di cui al presente Articolo 2.6 acquisteranno efficacia dal momento della pubblicazione sul sito internet di CDP, che vi provvederà con almeno 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l'efficacia di tali variazioni. Dette variazioni si applicheranno soltanto alle Erogazioni effettuate successivamente a tale pubblicazione.
- 2.7 Fino al 30 settembre 2014 una porzione pari al 30% dell'importo del Plafond è riservata, congiuntamente, a Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Sistema del Credito Cooperativo e/o Banche Piccole e Minori. A partire dal 1 ottobre 2014 gli importi di cui al presente articolo che non siano stati utilizzati saranno automaticamente computati nella disponibilità del Plafond.

Articolo 3

I Finanziamenti

- 3.1 Ciascun Contraente il Finanziamento potrà stipulare con CDP un Contratto di Finanziamento.
- 3.2 Ciascun Contratto di Finanziamento prevedrà, tra l'altro, quanto segue:

- (i) i Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione potranno essere utilizzati esclusivamente per concedere Finanziamenti Beneficiario aventi ad oggetto esclusivamente interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica, mentre i Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi ovvero 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione non potranno in alcun caso essere utilizzati per concedere Finanziamenti Beneficiario aventi ad oggetto esclusivamente interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica;
- (ii) senza pregiudizio per i casi di rimborso anticipato obbligatorio e/o volontario più oltre descritti, ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento verrà rimborsata: (a) secondo un piano di ammortamento alla francese con rate di importo costante comprensive di capitale e interessi, per i Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento; ovvero (b) secondo un piano di ammortamento all'italiana, con rate comprensive di quote capitale, di importo costante, e di quote interessi per i finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, in ciascuno dei casi sub (a) e (b) su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla Data di Scadenza Finale applicabile (inclusa), data in cui la relativa Erogazione dovrà essere interamente rimborsata;
- (iii) il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:
- all'Euribor sei mesi, per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento;
 - all' IRS, per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l'IRS come tasso di riferimento;

in ciascun caso tali tassi di interesse come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione;

- (iv) gli interessi maturati sui Finanziamenti in relazione a ciascun Periodo di Interessi dovranno essere corrisposti a CDP a ciascuna Data di Pagamento. Per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento, qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, sarà utilizzato ai fini del calcolo degli interessi l'Euribor (interpolato) di pari durata (come pubblicato sul sito internet di CDP) e come calcolato ai sensi della definizione di Euribor;
- (v) in caso di ritardato pagamento di qualunque importo dovuto ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al tasso di interesse di cui al paragrafo (iii) che precede (comprensivo del Margine applicabile) sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 *basis points* che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso);
- (vi) il Contraente il Finanziamento – con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente – si impegnerà ad erogare il relativo Finanziamento Beneficiario al Beneficiario con fondi immediatamente disponibili per quest'ultimo, contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto disciplinante il Finanziamento Beneficiario e a sottoscrivere, contestualmente alla sottoscrizione del contratto disciplinante il Finanziamento Beneficiario, il relativo Contratto di Cessione di Crediti nella forma della scrittura privata autenticata da notaio; nonché ad adempiere a tutte le formalità previste nel Contratto di Finanziamento e nel relativo Contratto di Cessione di Crediti;
- (vii) qualora sulla base della rendicontazione semestrale oltre descritta, si rendesse evidente che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2014 (incluso), l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP, il relativo Contraente il Finanziamento sarà obbligato a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento un importo dei relativi Finanziamenti (oltre i relativi interessi), pari, alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP. Resta inteso che ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze nonché dei Crediti per i quali non siano state effettuate le formalità di opponibilità previste nel relativo Contratto di Cessione di Crediti e/o rispetto ai quali sussistano formalità ipotecarie pregiudizievoli per CDP;
- (viii) oltre ai casi previsti dalla legge e/o descritti nel Contratto di Finanziamento, CDP si riserverà, altresì, la facoltà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con il Contraente il Finanziamento, di non procedere ad ulteriori Erogazioni laddove abbia accertato il verificarsi di eventi che anche

prospettivamente possano incidere negativamente sulla capacità del Contraente il Finanziamento di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e da ciascun Contratto di Cessione di Crediti;

- (ix) CDP si riserva di non procedere ad ulteriori Erogazioni di Finanziamenti nei confronti di un Contraente il Finanziamento qualora, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione, la differenza tra l'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati a detto Contraente il Finanziamento e non rimborsati e l'importo nominale in linea capitale dei Crediti ceduti in garanzia a CDP da detto Contraente il Finanziamento ecceda il 75% dell'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati a detto Contraente il Finanziamento e non rimborsati;
- (x) i rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti potranno essere effettuati soltanto a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato ed in concomitanza con una Data di Pagamento, previo pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo con un preavviso scritto di almeno 25 Giorni Lavorativi, utilizzando un apposito modello predisposto da CDP ed allegato al Contratto di Finanziamento e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8;
- (xi) con riferimento ad ogni Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2014, ciascun Contraente il Finanziamento, anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente per le informazioni relative ai Crediti dalla medesima ceduti in garanzia a CDP ai sensi dei relativi Contratti di Cessione di Crediti, fornirà a CDP tutte le informazioni richieste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, evidenziando, tra l'altro, gli elementi essenziali dei Crediti ceduti in garanzia sino a tale data. La rendicontazione dovrà essere fornita a partire dalla prima Data di Rendicontazione (inclusa) successiva alla relativa Data di Erogazione e fino all'ultima Data di Rendicontazione (inclusa). La rendicontazione su base semestrale dovrà: (a) avvenire in via telematica sulla base del modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet e secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet; (b) pervenire a CDP entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla relativa Data di Rendicontazione sottoscritta con apposizione di firma digitale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza del relativo Contraente il Finanziamento; e (c) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento Beneficiario (quali, a titolo esemplificativo, il parametro finanziario di riferimento, lo *spread* applicato, il tasso annuo nominale ("TAN") e il vantaggio economico riconosciuto al Beneficiario per effetto dell'intervento della provvista di CDP di cui al successivo Articolo 6.1). CDP si riserva di apportare al modello di rendicontazione gli adeguamenti necessari ad acquisire le informazioni di cui al presente paragrafo. In caso di ritardo nell'invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, CDP avrà facoltà di sospendere le Erogazioni;
- (xii) entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 30 settembre 2014, ciascun Contraente il Finanziamento dovrà comunicare a CDP i valori del proprio Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre dell'anno precedente ed al 30 giugno precedente. Alla luce del valore del Tier 1 Ratio comunicato, CDP avrà il diritto di modificare, con riguardo ai Finanziamenti ancora da erogare, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella presente Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alle date sopra indicate, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile ai Finanziamenti aventi analoghe caratteristiche come individuate ai sensi della definizione di Margine di cui alla presente Convenzione. Inoltre, CDP si riserva di sospendere le Erogazioni nei confronti del Contraente il Finanziamento che non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato;
- (xiii) oltre ai casi previsti dalla legge e descritti nel Contratto di Finanziamento, resta inteso che l'inadempimento da parte dei Contraenti il Finanziamento e/o di alcuna delle Banche Cedenti alle obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento e/o dai Contratti di Cessione di Crediti costituirà una causa di risoluzione del relativo Contratto di Finanziamento ai sensi, a seconda dei casi, dell'articolo 1456 del Codice Civile (relativamente all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie e per i casi di utilizzo della provvista di cui al Plafond per uno scopo difforme da quelli di cui alla presente Convenzione) ovvero dell'articolo 1454 del Codice Civile (negli altri casi) e, di conseguenza, a seguito di tale inadempimento, CDP potrà richiedere la risoluzione dello stesso ed il conseguente rimborso integrale del Finanziamento e dei relativi costi;
- (xiv) tutti i calcoli e le determinazioni relativi ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno effettuati da CDP che agirà in qualità di agente di calcolo in via esclusiva;
- (xv) tutti i pagamenti effettuati a CDP ai sensi dei Contratti di Finanziamento dovranno indicare nella relativa causale il Contratto di Finanziamento, il Contratto di Finanziamento Integrativo ed il Contraente il Finanziamento a cui si riferiscono;
- (xvi) tutte le Erogazioni ed i pagamenti relativi ai Finanziamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario;
- (xvii) ferme restando le Date di Pagamento, la Data di Scadenza Finale, gli obblighi di rimborso anticipato obbligatorio sopra descritti e tutte le altre previsioni di ciascun Contratto di Finanziamento e della presente Convenzione, a solo scopo di chiarezza, si precisa che i Contraenti il Finanziamento potranno reimpiegare,

al fine di concedere nuovi Finanziamenti Beneficiario, le somme erogate e di volta in volta rimborsate a valere sui Finanziamenti medesimi;

- (xviii) al solo scopo di chiarezza, si precisa che, fatti comunque salvi gli obblighi di rimborso anticipato sopra previsti e fermo restando quanto previsto all'Articolo 5.1(f), in caso di mancato utilizzo da parte del relativo Contraente il Finanziamento di ogni somma indicata in una Richiesta di Utilizzo, il relativo Contraente il Finanziamento non incorrerà in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo.

3.3 I Contratti di Finanziamento verranno sottoscritti per scambio di corrispondenza mediante plico raccomandato trasmesso a CDP in un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula, contenente, tra l'altro, il Contratto di Finanziamento sottoscritto in tre originali secondo il testo di cui all'Allegato (1) completo in tutte le sue parti.

La verifica delle condizioni alla stipula dei Contratti di Finanziamento e alle Erogazioni a valere sui relativi Finanziamenti verrà effettuata a distanza mediante corrispondenza.

Gli originali del Contratto di Finanziamento debitamente sottoscritti dovranno essere inviati a CDP unitamente a:

- (A) una dichiarazione - redatta secondo il modello di cui all'Allegato (2) - contenente, tra l'altro, l'individuazione delle Banche Cedenti e i valori aggiornati del Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato; e
- (B) una dichiarazione del Contraente il Finanziamento – redatta secondo il modello di cui all'Allegato (3) alla presente Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento della documentazione di seguito elencata, necessaria per il compimento dell'istruttoria da parte di CDP:
- (i) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente relativo al Contraente il Finanziamento la cui conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante del Contraente il Finanziamento;
 - (ii) documentazione attestante i poteri e la capacità del relativo Contraente il Finanziamento di stipulare il Contratto di Finanziamento e i Contratti di Finanziamento Integrativi nonché di cedere in garanzia a CDP i Crediti (ivi incluse eventuali delibere e/o procure, e, se del caso, il mandato con rappresentanza rilasciato dalla relativa Banca del Sistema del Credito Cooperativo ad ICCREA ai fini dell'Articolo 3.6 che segue) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
 - (iii) certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative al Contraente il Finanziamento aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;
 - (iv) dichiarazione del Contraente il Finanziamento che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento, e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e autorizzati a richiedere le Erogazioni con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale;
 - (v) la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo il testo di cui all'Allegato (4),
 - (vi) l'eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP.

Come indicato al successivo Articolo 5.1 (d), l'originale di ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento, dovrà essere inviata a CDP, con le modalità previste nel Contratto di Finanziamento, unitamente alla medesima documentazione di cui alla precedente lettera (B) nel caso in cui, alla relativa data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione non sia più vigente ovvero siano intervenute modifiche rispetto a quanto riportato nella documentazione precedentemente consegnata a CDP.

Come indicato in ciascun Contratto di Finanziamento la medesima documentazione di cui alla precedente lettera (B) dovrà essere inviata a CDP con le modalità previste nel Contratto di Finanziamento nel caso in cui alla data di sottoscrizione di ciascun Contratto di Cessione di Crediti tale documentazione non sia più vigente ovvero siano intervenute modifiche rispetto a quanto riportato nella documentazione precedentemente consegnata a CDP.

3.4 Una volta ricevuti gli originali del Contratto di Finanziamento e la documentazione di cui all'Articolo 3.3, CDP procederà a sottoscrivere i Contratti di Finanziamento e a presentarli ai competenti uffici per la registrazione. Successivamente alla sottoscrizione dei Contratti di Finanziamento, ma anche antecedentemente alla registrazione, CDP procederà, altresì, a trasmettere al Contraente il Finanziamento a mezzo telefax il relativo Contratto di Finanziamento. Il Contratto di Finanziamento si intenderà perfezionato tra le parti a partire dalla data in cui CDP abbia ricevuto dal Contraente il Finanziamento a mezzo telefax conferma della ricezione da parte di quest'ultimo del Contratto di Finanziamento sottoscritto da CDP. Non appena tecnicamente possibile CDP

procederà, altresì, a trasmettere al relativo Contraente il Finanziamento un originale del Contratto di Finanziamento con indicazione degli estremi di registrazione.

3.5 Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, ciascun Contraente il Finanziamento che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente Articolo 2.2 dovrà, altresì, trasmettere a CDP con la documentazione di cui al precedente Articolo 3.3. anche una dichiarazione del Contraente il Finanziamento – redatta secondo il modello di cui all'Allegato (3) alla presente Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento della seguente documentazione relativa a ciascuna Banca Cedente:

- (i) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente di ciascuna Banca Cedente la cui conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante di ciascuna Banca Cedente;
- (ii) documentazione attestante i poteri e la capacità di ciascuna Banca Cedente di cedere in garanzia a CDP i Crediti (ivi incluse le relative delibere dei competenti organi delle Banche Cedenti) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante di ciascuna Banca Cedente;
- (iii) certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative a ciascuna Banca Cedente aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione di ciascun Contratto di Cessione di Crediti;
- (iv) la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo il testo di cui all'Allegato (4), per ciascuna Banca Cedente; e
- (v) l'eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP.

Come indicato in ciascun Contratto di Finanziamento la medesima documentazione di cui sopra dovrà essere inviata a CDP con le modalità previste nel Contratto di Finanziamento nel caso in cui alla data di sottoscrizione di ciascun Contratto di Cessione di Crediti tale documentazione non sia più vigente ovvero siano intervenute modifiche rispetto a quanto riportato nella documentazione precedentemente consegnata a CDP.

3.6 Anche in deroga a quanto previsto nella presente Convenzione, resta in ogni caso inteso che, con riferimento alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo, ciascuna di esse dovrà stipulare il Contratto di Finanziamento, e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, sottoscrivere le Richieste di Utilizzo, le richieste di Rimborso Anticipato Facoltativo e la documentazione di cui all'Articolo 3.3 (B) (v) e (vi) e Articolo 3.5 (iv) e (v) a mezzo di ICCREA che agirà in loro nome e per loro conto e svolgerà la funzione di banca agente (*i.e.* mandatario con rappresentanza) ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento e Contratti di Finanziamento Integrativo e di banca depositaria dei relativi conti correnti, fermo restando che CDP rimarrà del tutto estranea ai rapporti interni tra ICCREA e le relative Banche del Sistema del Credito Cooperativo che verranno da questi ultimi gestiti in via autonoma.

In particolare, affinché ICCREA possa svolgere la funzione di banca agente ai sensi dei Contratti di Finanziamento, dei Contratti di Finanziamento Integrativo, delle Richieste di Utilizzo, nonché di banca depositaria come previsto nel presente Articolo 3.6, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- (i) ICCREA sottoscriverà il Contratto di Finanziamento di cui all'Articolo 3.3 che precede, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e la/le Richiesta/e di Utilizzo in nome e per conto delle relative Banche del Sistema del Credito Cooperativo;
- (ii) ICCREA dovrà fornire a CDP i documenti di cui all'Articolo 3.3 che precede in relazione a ciascuna banca di credito cooperativo che sia il Contraente il Finanziamento;
- (iii) le Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento dovranno indicare un conto corrente bancario aperto presso ICCREA che sia funzionale all'operatività di ciascun relativo Finanziamento;
- (iv) le Erogazioni alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento verranno effettuate mediante bonifico bancario sui suddetti conti correnti aperti presso ICCREA ed i pagamenti dovuti ai sensi dei Contratti di Finanziamento verranno effettuati da ICCREA nei termini stabiliti con bonifico bancario, mediante addebito delle relative somme sui suddetti conti correnti;
- (v) le Richieste di Utilizzo verranno inviate via telefax a CDP da ICCREA;
- (vi) CDP, in prossimità di ciascuna Data di Pagamento invierà ad ICCREA un file di dati in formato aperto che indicherà gli importi dovuti per capitale ed interessi relativi a ciascuna Banca del Sistema del Credito Cooperativo che sia un Contraente il Finanziamento;
- (vii) ICCREA, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento, provvederà a trasferire a CDP quanto necessario ad

adempiere a tutti gli obblighi informativi previsti nella presente Convenzione, nel Contratto di Finanziamento, in ciascun Contratto di Cessione di Crediti e in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, ivi incluso l'obbligo di informativa su base semestrale da adempiersi ad ogni Data di Rendicontazione;

- (viii) fermo restando quanto previsto nel presente Articolo 3.6 e al successivo Articolo 4.3, ICCREA, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento, sarà l'unico ed esclusivo interlocutore di CDP, anche ai fini di quanto previsto dall'Articolo 8, in relazione ai relativi Finanziamenti, in tutte le fasi della relativa procedura;
- (ix) ICCREA manterrà una gestione unitaria di tutti i Finanziamenti relativi alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento con riferimento sia ai flussi finanziari che ai flussi informativi e documentali.

3.7 Con riferimento ai Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Sistema del Credito Cooperativo, ICCREA procederà alle verifiche concernenti la completezza dei documenti consegnati ai sensi dei precedenti Articoli 3.3 e 3.6 e la completezza e correttezza dei dati forniti nel Contratto di Finanziamento, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e in ciascuna Richiesta di Utilizzo.

Articolo 4

Cessione di crediti in garanzia

- 4.1 Al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento (e Contratti di Finanziamento Integrativi), i Contraenti il Finanziamento e, ove applicabile, le relative Banche Cedenti cedono in garanzia a CDP tutti i Crediti.
- 4.2 Come meglio previsto in ciascun Contratto di Finanziamento, ciascun Contraente il Finanziamento e, laddove applicabile, ciascuna Banca Cedente dovrà erogare il relativo Finanziamento Beneficiario al Beneficiario con fondi immediatamente disponibili per quest'ultimo, contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto disciplinante il Finanziamento Beneficiario e sottoscrivere, contestualmente alla sottoscrizione del contratto disciplinante il Finanziamento Beneficiario, il relativo Contratto di Cessione di Crediti nella forma della scrittura privata autenticata da notaio.
- 4.3 Il Contraente il Finanziamento e/o la Banca Cedente sottoscriverà, altresì, contraendo con sé stesso ai sensi dell'articolo 1395 del codice civile, il Contratto di Cessione di Crediti anche in nome e per conto di CDP, che provvederà a conferire idonea procura notarile al riguardo. Nella sottoscrizione di ciascun Contratto di Cessione di Crediti il Contraente il Finanziamento e/o la Banca Cedente assicurerà che il procuratore che firmerà per proprio conto e quello che firmerà per conto di CDP siano due soggetti diversi, salvi i casi in cui nella stipula del contratto che disciplina il relativo Finanziamento Beneficiario intervenga un solo procuratore, a seconda dei casi, del Contraente il Finanziamento e/o della Banca Cedente, nel qual caso questi procederà alla firma di tutti i relativi atti.
- 4.4 Come meglio specificato nel Contratto di Finanziamento e nei Contratti di Cessione di Crediti ciascun Contraente il Finanziamento e ciascuna Banca Cedente dovrà porre in essere tutte le formalità necessarie, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile, per rendere opponibili le cessioni ai relativi debitori ceduti e ai terzi.
- 4.5 Come meglio previsto nel Contratto di Finanziamento e nei Contratti di Cessione di Crediti, ciascun Contraente il Finanziamento e ciascuna Banca Cedente si impegna a far sì che il notaio rogante trasmetta a CDP, con cadenza trimestrale, una copia autentica munita di formula esecutiva di ciascun Contratto di Cessione di Crediti sottoscritto nel trimestre precedente, e a conservare e a far sì che siano conservati da ciascuna Banca Cedente, anche in nome e per conto di CDP, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Finanziamento Beneficiario, a ciascun Credito e a rendere tale documentazione accessibile a CDP presso i propri locali nei normali orari d'ufficio nonché a consegnarne copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 Giorni Lavorativi.
- 4.6 Nel caso in cui, sulla base della rendicontazione semestrale, si rendesse evidente che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2014 l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti, il relativo Contraente il Finanziamento sarà obbligato a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento, senza applicazione di alcuna commissione di rimborso anticipato, un importo dei relativi Finanziamenti (oltre i relativi interessi), pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti.
- 4.7 Resta inteso che ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o Crediti Sofferenze nonché dei Crediti per i quali non siano state effettuate le formalità di opponibilità previste nel relativo Contratto di Cessione di Crediti e/o rispetto ai quali sussistano formalità ipotecarie pregiudizievoli per CDP.

- 4.8 CDP si riserva di acquisire in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio (anche in formato digitale) qualsiasi documento relativo ai Crediti ricevuti in garanzia.
- 4.9 A seguito dell'inadempimento del Contraente il Finanziamento alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, CDP si riserva la facoltà di cedere a sua volta a terzi i Crediti ricevuti in garanzia unitamente ai propri crediti nei confronti del relativo Contraente il Finanziamento.

Articolo 5

Utilizzo del Plafond

- 5.1 L'utilizzo e la ripartizione del Plafond saranno effettuati sulla base dei seguenti elementi e principi:
- (a) ciascun Contratto di Finanziamento prevedrà la facoltà del relativo Contraente il Finanziamento di richiedere gli importi a valere sul Plafond secondo quanto previsto nel presente Articolo 5;
 - (b) l'utilizzo del Plafond è riservato a quei Contraenti il Finanziamento che (i) abbiano stipulato il Contratto di Finanziamento; e (ii) abbiano presentato, con riferimento a ciascun importo richiesto a valere sul Plafond una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo nel corso del Periodo di Disponibilità;
 - (c) subordinatamente alla verifica delle condizioni oltre previste, ciascun Finanziamento potrà essere erogato da CDP in più Erogazioni a ciascuna Data di Erogazione compresa nel Periodo di Disponibilità, a favore del relativo Contraente il Finanziamento, fermo restando, tra l'altro, che:
 - (i) CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all'Erogazione di Finanziamenti per gli importi che eccedano il limite complessivo di concentrazione determinato da CDP, in conformità alla vigente disciplina comunitaria, con riferimento alla Esposizione Complessiva del relativo Contraente il Finanziamento (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza *Stand Alone*), nonché alla Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato), fermo restando che la verifica dell'Esposizione Complessiva Consolidata non sarà effettuata nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Non Appartenente al Gruppo;
 - (ii) CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all'Erogazione di Finanziamenti – ovvero di porre un limite di utilizzo mensile per singolo Contraente il Finanziamento inferiore al limite di cui al successivo paragrafo (v) – sulla base di criteri determinati da CDP in funzione dell'andamento della qualità degli attivi dei singoli Contraenti il Finanziamento e/o, ove applicabile, dei relativi gruppi di appartenenza;
 - (iii) il Rapporto di Vigilanza *Stand Alone* non sia superiore al 30%;
 - (iv) il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30% (fermo restando che la verifica del Rapporto di Vigilanza Consolidato non sarà effettuata nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Non Appartenente al Gruppo);
 - (v) viene posto un limite di utilizzo mensile per singolo Contraente il Finanziamento pari a 150.000.000,00 (centocinquantomilioni/00) di Euro. Su motivata richiesta del Contraente il Finanziamento, che dia evidenza di straordinarie esigenze di finanziamento dei Beneficiari, CDP può, a sua insindacabile discrezione, accordare deroghe a tale limite.
- In aggiunta a quanto precede, CDP avrà la facoltà di modificare, per la generalità dei Contraenti il Finanziamento ed al fine di contenere il rischio di concentrazione e mantenere l'impostazione di un'esposizione equilibrata del prodotto al rischio sistemico bancario italiano, i suddetti limiti ovvero di introdurne di ulteriori, dandone comunicazione, almeno con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla data di efficacia delle predette modifiche, attraverso apposita pubblicazione sui siti internet di CDP e di ABI;
- (d) ferma restando la verifica delle condizioni di cui sopra, al fine di poter richiedere a CDP un Finanziamento, anche verificando la disponibilità della provvista a valere sul Plafond, ciascun Contraente il Finanziamento invierà a CDP con riferimento a ciascun Finanziamento che intenda richiedere, almeno 30 Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione, una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nella forma e con le modalità indicate nel Contratto di Finanziamento recante:
 - (i) l'importo massimo del relativo Finanziamento che intenda richiedere e la relativa Data di Erogazione; e
 - (ii) un'attestazione da cui risulti che, alla data della proposta del Contratto di Finanziamento Integrativo, il Rapporto di Vigilanza *Stand Alone* e, salvo che il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Non Appartenente al Gruppo, il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sono superiori al 30%.

Tale richiesta dovrà essere riferita alla prima Data di Erogazione utile nel rispetto del predetto termine di 30 Giorni Lavorativi.

Unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere inviata a CDP la medesima documentazione di cui al precedente Articolo 3.3 nel caso in cui, alla relativa data di sottoscrizione della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione non sia più vigente ovvero siano intervenute modifiche rispetto a quanto riportato nella documentazione precedentemente consegnata a CDP;

- (e) decorso il termine di 10 Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte di CDP della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, entro il quale CDP potrà comunicare la propria intenzione di non accettare tale proposta per l'indisponibilità, totale o parziale, delle somme richieste ovvero per la mancanza dei presupposti e/o dei requisiti per potervi accedere, ovvero, in considerazione della normativa comunitaria vigente in materia di concentrazione dei rischi, il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso e gli importi richiesti si intenderanno automaticamente disponibili ed esistenti e CDP avrà l'obbligo di mantenerli a disposizione, e di riservarli a favore del relativo Contraente il Finanziamento fino alla relativa Data di Erogazione. Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, altresì, concluso qualora antecedentemente al termine di 10 Giorni Lavorativi di cui sopra CDP dia corso alle Erogazioni richieste;
- (f) resta inteso che, in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, degli importi messi a disposizione ai sensi del Contratto di Finanziamento Integrativo alla relativa Data di Erogazione, a decorrere dal giorno immediatamente successivo, gli importi non utilizzati si intenderanno automaticamente svincolati e nuovamente disponibili per tutti i Contraenti il Finanziamento;
- (g) ciascuna Erogazione dei Finanziamenti sarà condizionata al verificarsi, tra le altre, delle seguenti condizioni:
 - (i) la ricezione da parte di CDP di una richiesta di utilizzo scritta (la "**Richiesta di Utilizzo**") da parte del relativo Contraente il Finanziamento con un preavviso di 6 Giorni Lavorativi rispetto alla relativa Data di Erogazione, che dovrà contenere, tra l'altro: (i) l'indicazione dell'ammontare da erogare; (ii) la Data di Erogazione che dovrà essere quella immediatamente successiva alla data della relativa Richiesta di Utilizzo; e (iii) la/le Data/e di Scadenza Finale relativa/e a ciascuna Erogazione richiesta nella Richiesta di Utilizzo, da indicarsi a scelta del relativo Contraente il Finanziamento;
 - (ii) l'assenza di inadempimenti dei Contraenti il Finanziamento alle obbligazioni dagli stessi assunte ai sensi dei rispettivi Contratti di Finanziamento;
- (h) ferma restando la facoltà di CDP di cui al successivo paragrafo (k) e paragrafo (l), l'utilizzo del Plafond avverrà fino ad esaurimento dello stesso sulla base delle proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo accettate da CDP in ordine cronologico. CDP renderà pubblica sul proprio sito internet, con aggiornamenti periodici, la disponibilità residua del Plafond;
- (i) in relazione al Margine applicabile ai Finanziamenti, resta inteso che CDP, previa consultazione con ABI, potrà variare o diversamente articolare i parametri per la determinazione del Margine ai sensi della definizione di Margine, dandone comunicazione sul proprio sito internet con almeno 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l'efficacia di tale variazione. Il Margine così diversamente calcolato si applicherà soltanto alle Erogazioni effettuate a partire dalla Data di Erogazione (inclusa) prescelta per l'efficacia di tale variazione;
- (j) in relazione alla Data di Scadenza Finale di ciascuna Erogazione, CDP avrà la facoltà di introdurre date di scadenza finali ulteriori rispetto a quelle previste alla definizione di Data di Scadenza Finale. La previsione di tali nuove Date di Scadenza Finali sarà comunicata da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet e con comunicazione ad ABI che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet, con almeno 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l'efficacia di tale introduzione;
- (k) CDP si riserva la facoltà di trasformare il Plafond in uno strumento il cui utilizzo avvenga su base rotativa. In tal caso, a far data dalla relativa comunicazione da parte di CDP sul proprio sito internet, gli importi dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond di volta in volta rimborsati dai Contraenti il Finanziamento saranno nuovamente ed automaticamente messi a disposizione di tutti i Contraenti il Finanziamento che li potranno utilizzare secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui alla presente Convenzione ed ai relativi Contratti di Finanziamento;
- (l) CDP si riserva la facoltà di destinare, per le finalità della presente Convenzione, nuove risorse, aggiuntive rispetto al Plafond, (il "**Plafond Aggiuntivo**") dandone comunicazione mediante pubblicazione sui siti internet di CDP e di ABI. Tale Plafond Aggiuntivo sarà messo a disposizione dei Contraenti il Finanziamento, al fine dell'erogazione dei Finanziamenti, mediante aumento dell'importo complessivo del Plafond e potrà essere utilizzato dai relativi Contraenti il Finanziamento secondo i termini e condizioni di cui alla presente Convenzione ed ai relativi Contratti di Finanziamento;

- (m) resta inteso che in caso di esercizio delle facoltà di cui ai paragrafi (k) e (l) che precedono resteranno applicabili le modalità, i termini e le condizioni di cui alla presente Convenzione ed ai relativi Contratti di Finanziamento, come eventualmente modificati e/o integrati da parte di CDP in accordo con ABI, mediante comunicazione a ciascun Contraente il Finanziamento. I nuovi termini e condizioni introdotti da CDP e comunicati a ciascun Contraente il Finanziamento si applicheranno soltanto alle Erogazioni effettuate successivamente alle suddette comunicazioni e si intenderanno espressamente accettate da ciascun Contraente il Finanziamento che, successivamente al ricevimento della predetta comunicazione, presenti una Richiesta di Utilizzo.

Articolo 6

Finanziamenti Beneficiario

- 6.1 Fatto salvo quanto segue, i termini e le condizioni dei Finanziamenti Beneficiario verranno negoziati e determinati dai relativi Contraenti il Finanziamento nella loro assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati da CDP che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità dei relativi Contraenti il Finanziamento, i quali autonomamente esamineranno le richieste e decideranno di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio. Fermo restando quanto precede, ai sensi del Comma 7 bis l'utilizzo della provvista di cui al Plafond deve portare a un miglioramento delle condizioni finanziarie offerte ai Beneficiari rispetto a quelle normalmente praticate dal relativo Contraente il Finanziamento nell'erogazione di finanziamenti della medesima specie dei Finanziamenti Beneficiario con provvista diversa da quella di cui al Plafond. A tal fine nei Contratti di Finanziamento Beneficiario dovrà essere data informativa ai Beneficiari del vantaggio loro riconosciuto in termini di riduzione del tasso annuo nominale ("TAN"), espresso in punti percentuali annui o in *basis point* annui, prendendo a riferimento le condizioni standard come determinate, alla data di stipula del Finanziamento Beneficiario, dai vigenti fogli informativi relativi a finanziamenti con provvista diversa, ma aventi analoga natura, finalità, durata e tipologia di tasso (fisso o variabile). Le Parti concordano di effettuare periodiche verifiche congiunte sull'efficacia del Plafond anche in termini di effettiva riduzione degli oneri finanziari per i Beneficiari e di apportare le eventuali modifiche necessarie a massimizzare tale riduzione. Le modifiche così concordate saranno efficaci per la generalità dei Contraenti il Finanziamento successivamente alla pubblicazione delle medesime sul sito internet di CDP.
- 6.2 Alla luce di quanto sopra, e solo ai fini di maggior chiarezza, gravano altresì esclusivamente sui Contraenti il Finanziamento – che si impegnano nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità di CDP – tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti Beneficiario, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli obblighi in materia di antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull'usura e più in generale tutti gli obblighi derivanti in capo al Contraente il Finanziamento dalla stipula dei Finanziamenti Beneficiario, nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.
- 6.3 Ciascuna Banca - con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP - dovrà (i) a fronte di richieste di finanziamento formulate da Beneficiari, informare la propria clientela dell'esistenza dei prodotti che si avvalgono della provvista CDP; (ii) dare adeguata e diffusa pubblicità all'iniziativa di cui alla presente Convenzione sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione informativa cartacea e/o via web, anche eventualmente resa disponibile da amministrazioni pubbliche, che ne consenta una immediata differenziazione rispetto a un prodotto *standard*, ad esempio inserendo nella denominazione del prodotto un esplicito riferimento al Plafond messo a disposizione da CDP; e (iii) garantire l'accesso ai propri processi di istruttoria a tutti i Beneficiari su tutto il territorio nazionale senza alcuna discriminazione consentendo, tra l'altro, la verifica del rispetto della allocazione prioritaria ai Beneficiari Prioritari di cui al precedente Articolo 5.1 (c) (vi). I Contraenti il Finanziamento terranno a disposizione di CDP (che potrà richiederne la visione e/o la copia in qualsiasi momento) la "richiesta di Finanziamento Beneficiario", il cui modello sarà concordato tra le Parti con indicazione del relativo esito d'istruttoria. CDP si riserva, al fine di favorire il diffuso utilizzo delle risorse, di offrire ai Beneficiari servizi di attivazione preliminare via web, anche su una piattaforma CDP, della richiesta di Finanziamento Beneficiario. Tale facoltà potrà essere estesa anche ad altre fasi del processo, attraverso lo sviluppo della cooperazione tecnologica con il sistema bancario.
- 6.4 In ciascun contratto relativo ai Finanziamenti Beneficiario verrà specificato che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione da CDP ed indicandone il relativo costo e la relativa durata, fermo restando che ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento Beneficiario sarà subordinata al ricevimento da parte del Contraente il Finanziamento della provvista corrispondente da parte di CDP, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento.
- 6.5 I Finanziamenti Beneficiario saranno concessi esclusivamente al fine di:
- (i) finanziare l'acquisto di una Abitazione Principale - preferibilmente appartenente alle classi energetiche A, B o C ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di certificazione energetica degli edifici - con o senza interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica; ovvero

- (ii) finanziare interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica relativi ad Immobili Residenziali;

e in ciascuno dei casi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) prioritariamente all'erogazione di Finanziamenti Beneficiario in favore di Beneficiari Prioritari. In particolare, i Contraenti il Finanziamento, in vista di ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo che intendano formulare a CDP, devono esaminare con priorità le domande di mutuo che siano pervenute da Beneficiari Prioritari. Le Parti concordano di effettuare una verifica congiunta sulla effettiva allocazione del Plafond successivamente alla prima Data di Rendicontazione, impegnandosi ad apportare le eventuali modifiche alla presente Convenzione che si rendessero necessarie a perfezionare, sulla base dell'effettiva esperienza maturata, i meccanismi di attribuzione prioritaria. Le modifiche così concordate saranno efficaci per la generalità dei Contraenti il Finanziamento successivamente alla pubblicazione delle medesime sul sito internet di CDP.

Resta inteso che, per gli interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica, sono esclusi oneri di verifica, in capo al Contraente il Finanziamento, sull'effettiva destinazione dei Finanziamenti Beneficiario agli specifici interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica.

Restano in ogni caso escluse le operazioni di rifinanziamento, comunque definito, di mutui già erogati che non potranno essere oggetto di Finanziamenti Beneficiario.

- 6.6 Laddove ne ricorrano i presupposti, i Finanziamenti Beneficiario dovranno essere concessi ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
- 6.7 Resta inteso che i Finanziamenti Beneficiario dovranno avere una durata non inferiore a:
 - (i) 7 (sette) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Beneficiario erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione;
 - (ii) 15 (quindici) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Beneficiario erogati mediante utilizzo della provvista derivante dai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione;
 - (iii) 25 (venticinque) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Beneficiario erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione.
- 6.8 Con riferimento ai Finanziamenti Beneficiario, è fatta salva la possibilità che il relativo Finanziamento Beneficiario benefici di tutti gli interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento Beneficiario.
- 6.9 I contratti relativi ai Finanziamenti Beneficiario dovranno prevedere espressamente il divieto di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento Beneficiario, ad eccezione della cessione in garanzia dei Crediti in favore di CDP. Resta inteso che eventuali accollì della posizione debitoria del Beneficiario saranno subordinati alla valutazione, da parte del relativo Contraente il Finanziamento, del merito di credito e della verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai Finanziamenti Beneficiario del terzo assuntore del debito. A fini di chiarezza, il divieto di cessione di cui al presente Articolo non opera nei confronti dei successori, aventi causa e cessionari del relativo Contraente il Finanziamento, quali risultanti all'esito di operazioni societarie di trasformazione, fusione e scissione, consentite in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento.
- 6.10 Fermi restando gli importi di cui al successivo Articolo 6.11, l'importo massimo in linea capitale di ciascun Finanziamento Beneficiario non potrà in alcun caso essere superiore al 100% del valore dell'Immobile Residenziale oggetto dell'ipoteca che garantisce il relativo Finanziamento Beneficiario quale risultante da apposita perizia acquisita dal relativo Contraente il Finanziamento in conformità alla prassi di mercato per operazioni della medesima specie.
- 6.11 Fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 6.10, l'importo massimo di ciascun Finanziamento Beneficiario non potrà essere superiore a:
 - (i) 100.000 (centomila) euro per gli interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica;
 - (ii) 250.000 (duecentocinquantamila) euro per l'acquisto di una Abitazione Principale senza interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica;
 - (iii) 350.000 (trecentocinquantamila) euro per l'acquisto di una Abitazione Principale con interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica sulla medesima Abitazione Principale.

Articolo 7

Miscellanea

- 7.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo.
- 7.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.
- 7.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili.
- 7.4 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e dei Contratti di Finanziamento e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione e dai Contratti di Finanziamento, resteranno a carico della parte che li ha sostenuti.
- 7.5 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri:
- (i) se ad ABI:
Associazione Bancaria Italiana
Piazza del Gesù n. 49
00186 – Roma
Telefax: 06/6767457
Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale
 - (ii) se a CDP:
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Via Goito n. 4
00185 – Roma
Telefax: 06/42215555 – 06/42215556
Alla cortese attenzione di Area Supporto all'Economia

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi.

- 7.6 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico della presente Convenzione e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.
- 7.7 Le Parti riconoscono e prendono atto che i Finanziamenti godranno delle esenzioni dalle imposte indirette di cui all'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003.
- 7.8 Alla presente Convenzione e ai relativi Allegati CDP potrà apportare, d'intesa con ABI, aggiornamenti di natura meramente tecnica successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, dandone comunicazione sul proprio sito internet, antecedentemente alla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti.

Articolo 8

Digitalizzazione

- 8.1 I documenti previsti dalla presente Convenzione, ivi inclusi la modulistica e gli schemi finalizzati (i) al perfezionamento del Contratto di Finanziamento, e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo; (ii) alle Erogazioni dei Finanziamenti; e (iii) ad ogni altro adempimento connesso con ciascun Finanziamento, verranno resi disponibili da CDP in una specifica area ad accesso riservato del proprio sito internet: www.cassaddpp.it.
- 8.2 I Contraenti il Finanziamento saranno tenuti ad utilizzare esclusivamente i documenti di cui al precedente Articolo 8.1, a pena di irricevibilità dei medesimi. La procedura di accreditamento all'area ad accesso riservato sarà resa disponibile da CDP entro 3 giorni precedenti il termine iniziale del Periodo di Stipula. Inoltre, i Contraenti il Finanziamento sono a conoscenza e accettano che i Contratti di Cessione di Crediti dovranno essere conclusi

utilizzando esclusivamente gli schemi di contratto allegati *sub* Allegato (1) alla presente Convenzione e scaricabili in formato editabile dal sito internet di CDP.

- 8.3 CDP si riserva la possibilità di offrire procedure di gestione attraverso il canale digitale, anche attraverso strumenti di cooperazione applicativa, di alcune fasi o dell'intero processo di concessione dei Finanziamenti, ivi inclusi il perfezionamento dei relativi contratti, la trasmissione delle varie richieste, i flussi di rendicontazione e ogni altro documento prodromico, accessorio e conseguente ai Finanziamenti, previa comunicazione sul sito internet di CDP www.cassaddpp.it, con un preavviso di 3 giorni rispetto all'avvio della relativa operatività. Tali procedure saranno disciplinate da apposito regolamento per l'utilizzo della relativa piattaforma informatica e saranno conformi alla vigente normativa in materia di documento informatico, di firma digitale e di strumenti e/o canali di comunicazione digitali, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e delle relative regole tecniche.

Articolo 9

(Legge regolatrice – Foro competente)

- 9.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
- 9.2 La soluzione di ogni controversia inerente la presente Convenzione, la sua validità, efficacia ed adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, 20 novembre 2013

ALLEGATO 1 – PARTE I
ALLA CONVENZIONE

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA
DIVERSA DALLE BANCHE DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO**

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

(1)

_____ una banca, con sede legale
in _____
_____ capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese
_____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA
n. _____ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario
_____, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari al n. _____] (la "Parte Finanziata");

e

(2)

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "CDP" o la "Parte Finanziatrice" e/o in qualità di agente di calcolo, l'"Agente di Calcolo").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "Parti" e ciascuna una "Parte")

PREMESSO CHE

- A Il comma 7 bis dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003 n. 326 (di seguito il "**Comma 7bis**") introdotto dall'articolo 6 comma 1 lettera a) del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, autorizza CDP, tra l'altro, a fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, provvista per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare all'acquisto dell'abitazione principale preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose.
- B In data 20 novembre 2013, CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49 (l'"ABI"), hanno sottoscritto una convenzione (la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle banche a valere sul Plafond (come definito e regolato nella Convenzione) per le finalità di cui al Comma 7bis.
- C La Parte Finanziata dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione, che, per espressa volontà delle Parti, forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- D La Parte Finanziata ha richiesto alla Parte Finanziatrice di mettergli a disposizione i Finanziamenti (come di seguito definiti) per i fini di cui all'Articolo 2.3 del presente Contratto.
- E La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto ai sensi della Convenzione, è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata i Finanziamenti (come di seguito definiti) ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1.1 **Premesse:** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2 **Definizioni:** oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove nel presente Contratto, le cui definizioni sono comunque ripetute nell'Articolo 1.2 ("**Definizioni**") del presente Contratto per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:

"ABI": ha il significato di cui alla Premessa (B) del presente Contratto.

"Abitazione Principale": indica un Immobile Residenziale, iscritto presso il competente catasto edilizio come unica unità immobiliare, ivi incluse le relative pertinenze, nel quale il Beneficiario o il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

“Agente di Calcolo”: ha il significato di cui in epigrafe.

“Banca” o **“Banche”**: indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all’esercizio dell’operatività bancaria alle quali potranno essere messi a disposizione i Finanziamenti ai sensi della Convenzione.

“Banca Capogruppo”: indica la banca capogruppo di un gruppo bancario italiano.

“Banca Cedente”: indica ciascuna Banca e ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 appartenente al gruppo della Parte Finanziata attraverso i quali quest’ultima abbia deciso di veicolare tutta o parte della provvista di cui al presente Contratto, ai sensi del successivo Articolo 2.3.4, come individuati nella comunicazione di cui all’allegato 2 alla Convenzione trasmessa dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto.

“Banca del Gruppo” o **“Banche del Gruppo”**: indica, singolarmente o collettivamente, una Banca, diversa da una Banca Capogruppo, facente parte di un gruppo bancario italiano.

“Banca Non Appartenente al Gruppo”: indica, singolarmente o collettivamente, una Banca non facente parte di alcun gruppo bancario italiano.

“Beneficiario” indica la persona fisica che contrae il relativo Finanziamento Beneficiario al fine di effettuare una delle attività previste dalla Convenzione con riferimento ad un Immobile Residenziale.

“Beneficiario Prioritario”: indica ciascun Beneficiario che sia (i) componente di una giovane coppia, ossia un nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni e l’altro non superi i 40 anni di età alla data di presentazione della domanda di Finanziamento Beneficiario; e/o (ii) componente di un nucleo familiare di cui fa parte almeno un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e/o (iii) componente di una famiglia numerosa, ossia un nucleo familiare con tre o più figli, come dichiarato, in ciascuno dei casi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii), da ciascun Beneficiario mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

“Codice Etico”: ha il significato di cui all’Articolo 8.1.8 del presente Contratto.

“Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo”: indica, a seconda dei casi:

- (i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% dell’ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla relativa Data di Pagamento;
- (ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l’IRS come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP quindici Giorni Lavorativi precedenti la Data di Pagamento prescelta per il rimborso anticipato e comunicato alla Parte Finanziata sette Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:
 - (a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano di Rimborso e relativi interessi); e
 - (b) le quote capitale definite nel Piano di Rimborso.

“Conto Corrente Banca”: ha il significato di cui all’Articolo 4.1.1.

“Contratto”: indica il presente contratto di finanziamento, le sue premesse ed ogni suo allegato, così come eventualmente modificati e/o integrati.

“Contratto di Cessione di Crediti”: indica ciascun contratto di cessione in garanzia a CDP dei Crediti, secondo il testo di cui all’allegato (1) alla Convenzione che potrà essere scaricato dal sito internet di CDP.

“Contratto/i di Finanziamento Integrativo”: indica ciascun contratto stipulato tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice ai sensi dell’Articolo 2.2, in base al quale la Parte Finanziatrice mette a disposizione della Parte Finanziata un Finanziamento, secondo il testo di cui all’Allegato (3) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.

“Convenzione”: ha il significato di cui alla Premessa (B) del presente Contratto.

“Crediti”: indica tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, della Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, di ciascuna Banca Cedente, nei confronti di un Beneficiario derivanti da un Finanziamento Beneficiario.

“Crediti Incagli”: indica i Crediti che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Crediti Sofferenze”: indica i Crediti che siano stati classificati come “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Data di Erogazione”: indica a decorrere dal giorno 5 del mese successivo alla Data di Firma (incluso) per tutto il Periodo di Disponibilità il giorno 5 di ciascun mese solare, (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

“Data di Firma”: indica la data in cui la Parte Finanziatrice abbia ricevuto dalla Parte Finanziata a mezzo telefax la conferma della ricezione da parte di quest'ultima del presente Contratto sottoscritto dalla Parte Finanziatrice ai sensi dell'articolo 3.4 della Convenzione.

“Data di Pagamento”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile, in cui saranno effettuati i rimborsi in linea capitale ed interessi dei Finanziamenti.

“Data di Rendicontazione”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2014 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Rimborso Anticipato”: indica la Data di Pagamento a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 24 mesi dopo la relativa Data di Erogazione, a decorrere dalla quale la Parte Finanziata potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti.

“Data di Scadenza Finale”: indica la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi, 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi ovvero 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta della Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo. Resta inteso che, a scelta della Parte Finanziata, espressa nella relativa Richiesta di Utilizzo, ciascuna Erogazione di un Finanziamento richiesta in ciascuna Richiesta di Utilizzo potrà avere una Data di Scadenza Finale diversa rispetto alle altre Erogazioni del Finanziamento richieste con la medesima Richiesta di Utilizzo. Tale data costituirà l'ultima Data di Pagamento in relazione alla relativa Erogazione.

“D.lgs 231/2001”: indica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, come successivamente modificato e integrato.

“Erogazione”: indica, a seconda dei casi

- (i) ciascun importo richiesto, ai sensi di una Richiesta di Utilizzo, da; e/o
- (ii) ciascun importo erogato a;

la Parte Finanziata, a valere su un Finanziamento, ai sensi del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo.

“Euribor”: indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato, o dovuto ai sensi dei Finanziamenti e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi il tasso percentuale in ragione d'anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l'euro in relazione a tale periodo di tempo, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di quotazione disponibili sul circuito Reuters (la **“Durata Standard”**), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell'Euribor di Durata Standard più vicina per difetto e di Durata Standard più vicina per eccesso arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore.

“Evento di Decadenza”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.1.1 (*“Decadenza dal beneficio del termine”*) del presente Contratto.

“Evento di Recesso”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.3.1 (*“Recesso”*) del presente Contratto.

“Evento di Risoluzione”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.2.1 (*“Risoluzione”*) del presente Contratto.

“Evento Rilevante”: indica un Evento di Decadenza, un Evento di Recesso o un Evento di Risoluzione.

“Fattori di Sconto”: indica i fattori ottenuti applicando la metodologia standard di *bootstrapping* alla curva dei tassi depositi–swap rilevata sulle pagine “EURIBOR=” ed “EURSFIXA=” del circuito Reuters alle ore 11:00 del quindicesimo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Pagamento prescelta per il relativo rimborso anticipato facoltativo.

“Finanziamento”: ha il significato di cui all'articolo 2.1 del presente Contratto.

“Finanziamento/i Beneficiario”: indica i finanziamenti che saranno concessi, per una delle finalità di cui al presente Contratto, ai Beneficiari dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, nella forma del mutuo garantito da ipoteca di primo grado su un Immobile Residenziale, mediante la provvista derivante dal presente Contratto.

“Giorno di Quotazione Euribor”: indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il giorno nel quale le quotazioni sono ordinariamente rilevate dalle primarie banche nel mercato interbancario europeo sui depositi in euro, intendendosi per tale giorno il secondo giorno *TARGET* precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

“Giorno di Quotazione IRS”: indica il secondo giorno *TARGET* precedente la relativa Data di Erogazione.

“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno *TARGET* nei mercati finanziari in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

“Immobile Residenziale”: indica ciascun immobile sul territorio dello Stato italiano la cui destinazione d'uso in conformità agli strumenti urbanistici vigenti sia, alla data di concessione del relativo Finanziamento Beneficiario, quella di privata abitazione, ivi incluse le relative pertinenze, ossia quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

“IRS”: indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato o dovuto ai sensi dei Finanziamenti e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi, il tasso percentuale in ragione d'anno pari all'Interest Rate Swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro fissato a Francoforte alle ore 11:00 nel Giorno di Quotazione IRS sulla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna Euribor Basis-Eur, con il metodo di calcolo giorni 30/360, di durata pari, a seconda dei casi, (i) a 10 (dieci) anni per le Erogazioni la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione; (ii) a 20 (venti) anni per le Erogazioni la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione; ovvero (iii) a 30 (trenta) anni per le Erogazioni la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione.

“Legge Fallimentare” indica la normativa di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione in tema di fallimento e delle ulteriori procedure, concorsuali o negoziali, di liquidazione, volontaria o coattiva, di scioglimento, in qualunque modo definite, ivi incluso, senza scopo di esaustività, il regio decreto 16 maggio 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato.

“Margine”: indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine IRS.

“Margine Euribor”: indica, per i Finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cassaddpp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

“Margine IRS”: indica, per i Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cassaddpp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

“Parte Finanziata”: ha il significato di cui in epigrafe al presente Contratto.

“Parte Finanziatrice”: ha il significato di cui in epigrafe al presente Contratto.

“Periodo di Disponibilità”: indica il periodo decorrente dalla data in cui la Parte Finanziata maturerà il diritto a richiedere Erogazioni ai sensi della Convenzione e del presente Contratto, fino ad esaurimento del Plafond (ferma restando la facoltà di CDP di cui all'articolo 5.1 (k) e all'articolo 5.1(l) della Convenzione), durante il quale potranno essere richieste (in concomitanza con una Data di Erogazione) le Erogazioni.

“Periodo di Interessi”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno

e dal 30 giugno al 31 dicembre (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:

- (i) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione fino al 30 giugno immediatamente successivo (primo estremo escluso, secondo estremo incluso); e
- (ii) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione fino al 31 dicembre immediatamente successivo (primo estremo escluso, secondo estremo incluso).

“Periodo di Stipula Integrativo”: indica il periodo compreso tra la data in cui si verificheranno le condizioni sospensive per la stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi ai sensi del successivo Articolo 2.2 e la data in cui risulteranno esaurite le risorse di cui al Plafond, in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratti di Finanziamento Integrativo ai sensi del successivo Articolo 2.2, secondo il testo di cui all’Allegato (3) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.

“Piano di Rimborso”: indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l’ IRS come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell’Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell’Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.

“Piattaforma Informatica” indica la piattaforma informatica messa a disposizione da CDP per le finalità di cui all’articolo 8 della Convenzione, disciplinata secondo il Regolamento della Piattaforma Informatica.

“Plafond”: indica un importo pari ad Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi/00), ovvero il diverso ammontare determinato da CDP ai sensi dell’articolo 2.6, articolo 5.1 (k) e articolo 5.1 (l) della Convenzione, complessivamente messo a disposizione delle Banche da parte di CDP ai sensi della Convenzione.

“Prima Data di Pagamento”: indica, a seconda dei casi:

- (i) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, il 30 giugno immediatamente successivo (ovvero qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo); e
- (ii) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, il 31 dicembre immediatamente successivo (ovvero qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

“Procedure Concorsuali”: indica (i) la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, liquidazione volontaria e/o altri provvedimenti straordinari e le altre procedure concorsuali applicabili alla Parte Finanziata; e (ii) le altre procedure anche previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nel precedente punto (i).

“Rapporto di Vigilanza Stand Alone”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi del presente Contratto, il rapporto tra:

- (i) l’Esposizione Complessiva; e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata;

laddove:

- **“Esposizione Complessiva”** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo alla Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni alla Parte Finanziata.
- **“Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata”** indica, alla relativa data, (A) qualora la Parte Finanziata sia o divenga una Banca Non Appartenente al Gruppo, il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato della Parte Finanziata; ovvero (B) qualora la Parte Finanziata sia o divenga una Banca Capogruppo e/o una Banca del Gruppo il minore tra (i) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato della Parte Finanziata; e (ii) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all’ultimo bilancio

annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.

“Rapporto di Vigilanza Consolidato”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi del presente Contratto, il rapporto tra:

- (i) l'Esposizione Complessiva Consolidata; e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza Consolidato;

laddove:

- **“Esposizione Complessiva Consolidata”** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data; e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario della Parte Finanziata.
- **“Patrimonio di Vigilanza Consolidato”** indica, alla relativa data, il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.

“Regolamento della Piattaforma Informatica” indica il regolamento della Piattaforma Informatica di cui all'Allegato (4) al presente Contratto .

“Richiesta di Utilizzo”: indica la richiesta di una o più Erogazioni di un Finanziamento, inviata dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice nel testo di cui all'Allegato (1) (*Richiesta di Utilizzo*) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

“Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica”: indica con riferimento ad un Immobile Residenziale qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che accresca la prestazione energetica dell'immobile medesimo ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di certificazione energetica degli edifici, come dichiarato da ciascun Beneficiario mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

“Stato di Crisi” indica l'esistenza di uno stato di crisi nell'accezione utilizzata nella Legge Fallimentare (ivi incluse le situazioni in cui si sottoscrivono accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento, nonché ogni altro accordo con i creditori, compresi quelli che prevedono la cessione dei beni ai creditori o la remissione, totale o parziale, dei debiti, ad esclusione delle transazioni e delle remissioni effettuate in relazione all'ordinaria attività commerciale).

“TARGET” indica il *Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*.

“Tasso di Interesse”: indica il tasso applicabile ai sensi del successivo Articolo 5.1 maggiorato del Margine.

1.3 Riferimenti

- (i) Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto, nel presente Contratto ogni riferimento a:

“Parte Finanziata” e **“Parte Finanziatrice”** sarà interpretato in modo da includere i suoi successori, aventi causa e cessionari;

“Allegato” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;

“Paragrafo” e/o **“Articolo”** sarà interpretato come un riferimento ad un articolo e/o Articolo del presente Contratto;

“autorità” indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Parte Finanziata e/o su un Ente;

“autorizzazione” indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all'ottenimento di **“autorizzazione”** deve essere interpretato conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o ente;

“**debito**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;

“**imposta**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l'IVA), tassa, tributo, ritenuta od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;

“**mese**” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2963 del Codice Civile;

“**persistente**” sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte della Parte Finanziatrice o non sia stato sanato dalla Parte Finanziata conformemente a quanto previsto nel presente Contratto.

- (ii) Nel presente Contratto ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all'IVA eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.
- (iii) Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l'altro genere, l'uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.

1.4 I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- (i) Allegato 1 (*Richiesta di Utilizzo*);
- (ii) Allegato 2 (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato*);
- (iii) Allegato 3 (*proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo*);
- (iv) Allegato 4 (Regolamento della Piattaforma Informatica).

Tali allegati sono reperibili in formato digitale, per gli usi previsti nel presente Contratto, sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

ARTICOLO 2

I FINANZIAMENTI

2.1 Finanziamenti

2.1.1 Alle condizioni previste dal presente Contratto, la Parte Finanziatrice si impegna a concedere alla Parte Finanziata uno o più Finanziamenti a valere sul Plafond (ciascuno il “**Finanziamento**”).

2.1.2 Il presente Contratto di Finanziamento regola i termini e le condizioni che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sottoscritto ai sensi dello stesso.

2.2 Contratti di Finanziamento Integrativo

2.2.1 Al fine di poter richiedere un Finanziamento, alle condizioni previste nel presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà sottoscrivere un Contratto di Finanziamento Integrativo.

2.2.2 La sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo avverrà per scambio di corrispondenza mediante plico raccomandato (e solo con riferimento al Contratto di Finanziamento Integrativo anticipato via telefax) trasmesso a CDP in un giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula Integrativo e che cada almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla Data di Erogazione prescelta per l'Erogazione del relativo Finanziamento, contenente, tra l'altro, la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo sottoscritta in unico originale secondo il testo di cui all'Allegato (3) completo in tutte le sue parti.

2.2.3 Con il medesimo plico raccomandato di cui al precedente Articolo 2.2.2 dovrà, altresì, essere inviata a CDP la seguente documentazione:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente della Parte Finanziata, la cui conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
2. documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento Integrativo della Parte Finanziata nonché di cedere in garanzia alla Parte Finanziatrice i Crediti (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;

3. certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti;
4. dichiarazione della Parte Finanziata che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento Integrativo e autorizzati a richiedere le Erogazioni con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale;
5. la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo il testo di cui all'allegato (4) alla Convenzione,
6. l'eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP.

Inoltre, ove applicabile, la Parte Finanziata dovrà, altresì, inviare a CDP, con il medesimo plico raccomandato, la seguente documentazione con riferimento a ciascuna Banca Cedente:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente di ciascuna Banca Cedente la cui conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante di ciascuna Banca Cedente;
2. documentazione attestante i poteri e la capacità di ciascuna Banca Cedente di cedere in garanzia a CDP i Crediti (ivi incluse le relative delibere dei competenti organi delle Banche Cedenti) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante di ciascuna Banca Cedente;
3. certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative a ciascuna Banca Cedente aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione di ciascun Contratto di Cessione di Crediti;
4. la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo il testo di cui all'allegato (4) alla Convenzione, per ciascuna Banca Cedente; e
5. l'eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP.

Resta inteso che qualora la suddetta documentazione (o parte di essa) sia già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice (ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o di un precedente Contratto di Finanziamento Integrativo) e sia ancora vigente alla data di invio della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione (o la relativa porzione di essa già consegnata) potrà essere sostituita da una dichiarazione rilasciata nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che attesti che i documenti (o parte di essi) già consegnati sono vigenti e non hanno subito modificazioni alla data in cui viene inviata la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

2.2.4 Decorso il termine di 10 Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte di CDP della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, entro il quale CDP potrà comunicare la propria intenzione di non accettare tale proposta per l'indisponibilità, totale o parziale, delle somme richieste ovvero per la mancanza dei presupposti e/o dei requisiti per potervi accedere, ovvero, in considerazione della normativa comunitaria vigente in materia di concentrazione dei rischi, il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso e gli importi richiesti si intenderanno automaticamente disponibili ed esistenti e CDP avrà l'obbligo di mantenerli a disposizione e di riservarli a favore della Parte Finanziata fino alla relativa Data di Erogazione. Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, altresì, concluso qualora antecedentemente al termine di 10 Giorni Lavorativi di cui sopra CDP dia corso alle Erogazioni richieste.

2.2.5 Resta inteso che, in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, degli importi messi a disposizione della Parte Finanziata ai sensi del Contratto di Finanziamento Integrativo alla relativa Data di Erogazione, a decorrere dal giorno immediatamente successivo, gli importi non utilizzati si intenderanno automaticamente svincolati e nuovamente disponibili per tutte le Banche.

2.3 Scopo

2.3.1 Ciascun Finanziamento concesso dalla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata esclusivamente al fine di concedere Finanziamenti Beneficiario aventi le caratteristiche di cui al successivo Articolo 2.4 e fermo restando che:

- (i) i Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione potranno essere utilizzati esclusivamente per concedere Finanziamenti Beneficiario aventi ad oggetto interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica; e

- (ii) i Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi ovvero 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione non potranno in alcun caso essere utilizzati per concedere Finanziamenti Beneficiario aventi ad oggetto esclusivamente interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica.

Restano in ogni caso escluse le operazioni di rifinanziamento, comunque definito, di mutui già erogati che non potranno essere oggetto di Finanziamenti Beneficiario.

Resta inteso che la Parte Finanziatrice, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione, si riserva la facoltà, previa delibera dei propri competenti organi, di (i) ridefinire i criteri di allocazione delle risorse di cui al Plafond, nonché, in conformità alla normativa di riferimento ed al proprio statuto, lo scopo della provvista di cui al Plafond; e/o (ii) incrementare le risorse di cui al Plafond anche trasferendo al Plafond risorse da altri prodotti di sostegno all'economia; e/o (iii) trasferire le risorse di cui al Plafond ad altri prodotti di sostegno all'economia; e/o (iv) conferire carattere di rotatività al Plafond medesimo. Le modifiche di cui al presente paragrafo acquisteranno efficacia dal momento della pubblicazione sul sito internet di CDP, che vi provvederà con almeno 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l'efficacia di tali variazioni. Dette variazioni si applicheranno soltanto alle Erogazioni effettuate successivamente a tale pubblicazione.

- 2.3.2 La Parte Finanziata dovrà utilizzare ciascun Finanziamento secondo quanto previsto al precedente Articolo 2.3.1 e la Parte Finanziatrice non sarà obbligata a controllare l'utilizzo degli importi dei Finanziamenti.
- 2.3.3 I termini e le condizioni dei Finanziamenti Beneficiario verranno negoziati e determinati dalla Parte Finanziata nella sua assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati dalla Parte Finanziatrice che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità della Parte Finanziata, la quale autonomamente esaminerà le richieste e deciderà di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.
- 2.3.4 La Parte Finanziata, al fine di erogare i Finanziamenti, potrà veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Cedenti.
- 2.3.5 Resta inteso che nei casi di cui al precedente Articolo 2.3.4, gli obblighi di cui al presente Contratto e a ciascun Contratto di Cessione di Crediti graveranno sulla Parte Finanziata e che eventuali inadempimenti da parte delle Banche Cedenti, ivi inclusi eventuali inadempimenti agli obblighi dalle medesime assunti nei confronti di CDP ai sensi dei relativi Contratti di Cessione di Crediti, non potranno in alcun modo essere opposti a CDP ivi incluso al fine di evitare o limitare l'imputabilità alla Parte Finanziata di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti.

2.4 Finanziamenti Beneficiario

- 2.4.1 I Finanziamenti Beneficiario saranno concessi esclusivamente al fine di:

- (i) finanziare l'acquisto di una Abitazione Principale - preferibilmente appartenente alle classi energetiche A, B o C ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di certificazione energetica degli edifici - con o senza interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica; ovvero
- (ii) finanziare interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica relativi ad Immobili Residenziali;

e in ciascuno dei casi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) prioritariamente all'erogazione di Finanziamenti Beneficiario in favore di Beneficiari Prioritari. In particolare, la Parte Finanziata, in vista di ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo che intenda formulare a CDP, dovrà esaminare con priorità le domande di mutuo che siano pervenute da Beneficiari Prioritari.

Resta inteso che, per gli interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica, sono esclusi oneri di verifica in capo alla Parte Finanziata ovvero, a seconda dei casi, della Banca Cedente, sull'effettiva destinazione dei Finanziamenti Beneficiario agli specifici interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica.

Restano in ogni caso escluse le operazioni di rifinanziamento, comunque definito, di mutui già erogati che non potranno essere oggetto di Finanziamenti Beneficiario.

La Parte Finanziata prende, altresì, atto e riconosce che, ai sensi della Convenzione, CDP ed ABI procederanno ad una verifica congiunta sulla effettiva allocazione del Plafond successivamente alla prima Data di Rendicontazione e concorderanno le eventuali modifiche alla Convenzione che si rendessero necessarie a perfezionare, sulla base dell'effettiva esperienza maturata, i meccanismi di attribuzione prioritaria. Le modifiche così concordate saranno efficaci per la Parte Finanziata successivamente alla pubblicazione delle medesime sul sito internet di CDP.

- 2.4.2 Fermo restando quanto precede, ai sensi del Comma 7 bis l'utilizzo della provvista di cui al Plafond deve portare a un miglioramento delle condizioni finanziarie offerte ai Beneficiari rispetto a quelle normalmente praticate dalla Parte Finanziata nell'erogazione di finanziamenti della medesima specie dei Finanziamenti Beneficiario con provvista diversa da quella di cui al Plafond. A tal fine nei Contratti di Finanziamento Beneficiario dovrà essere data informativa ai Beneficiari del vantaggio loro riconosciuto in termini di riduzione del tasso annuo nominale (TAN) espresso in punti percentuali annui o in *basis point* annui, prendendo a riferimento le condizioni standard come determinate, alla data di stipula del Finanziamento Beneficiario, dai vigenti fogli informativi relativi a finanziamenti con provvista diversa, ma aventi analoga natura, finalità, durata e tipologia di tasso (fisso o variabile). La Parte Finanziata prende atto e riconosce che ai sensi della Convenzione CDP e ABI procederanno ad effettuare periodiche verifiche congiunte sull'efficacia del Plafond anche in termini di effettiva riduzione degli oneri finanziari per i Beneficiari e ad apportare le eventuali modifiche ai meccanismi previsti in Convenzione necessarie a massimizzare tale riduzione. Le modifiche così concordate saranno efficaci per la Parte Finanziata successivamente alla pubblicazione delle medesime sul sito internet di CDP.
- 2.4.3 Laddove ne ricorrano i presupposti, i Finanziamenti Beneficiario dovranno essere concessi ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
- 2.4.4 I Finanziamenti Beneficiario dovranno avere una durata non inferiore a:
- (i) 7 (sette) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Beneficiario erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione;
 - (ii) 15 (quindici) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Beneficiario erogati mediante utilizzo della provvista derivante dai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione;
 - (iii) 25 (venticinque) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Beneficiario erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione.
- 2.4.5 I Finanziamenti Beneficiario potranno godere di tutti gli interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento Beneficiario.
- 2.4.6 I contratti relativi ai Finanziamenti Beneficiario dovranno prevedere espressamente il divieto di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento Beneficiario, ad eccezione della cessione in garanzia dei Crediti in favore di CDP. Resta inteso che eventuali accolti della posizione debitoria del Beneficiario saranno subordinati alla valutazione, da parte della Parte Finanziata, del merito di credito e del possesso dei requisiti per l'accesso ai Finanziamenti Beneficiario del terzo assuntore del debito.
- 2.4.7 Fermi restando gli importi di cui al successivo Articolo 2.4.8, l'importo massimo in linea capitale di ciascun Finanziamento Beneficiario non potrà in alcun caso essere superiore all'importo corrispondente al 100% del valore dell'Immagine Residenziale oggetto dell'ipoteca che garantisce il relativo Finanziamento Beneficiario quale risultante da apposita perizia acquisita dalla Parte Finanziata in conformità alla prassi di mercato per operazioni della medesima specie.
- 2.4.8 Fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 2.4.7, l'importo massimo di ciascun Finanziamento Beneficiario non potrà essere superiore a:
- (i) 100.000 (centomila) euro per gli interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica;
 - (ii) 250.000 (duecentocinquantamila) euro per l'acquisto di una Abitazione Principale senza interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica;
 - (iii) 350.000 (trecentocinquantamila) euro per l'acquisto di una Abitazione Principale con interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica sulla medesima Abitazione Principale.
- 2.4.9 Ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento Beneficiario sarà subordinata al ricevimento da parte della Parte Finanziata della corrispondente provvista ai sensi del presente Contratto.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI SOSPENSIVE

3.1 Condizioni sospensive alla stipula del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto che, antecedentemente alla Data di Firma del presente Contratto, la

Parte Finanziatrice ha ricevuto tutta la documentazione di cui all'articolo 3.3. della Convenzione in conformità a quanto ivi previsto.

Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di tutta tale documentazione ha costituito condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice di sottoscrivere il presente Contratto.

3.2 Condizioni sospensive alla stipula di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo

L'obbligazione della Parte Finanziatrice di accettare ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nel corso del Periodo di Stipula Integrativo, è subordinata, tra l'altro, al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:

- (i) la ricezione da parte di CDP della documentazione di cui ai precedenti Articoli 2.2.2 e 2.2.3 che sia in forma e sostanza soddisfacente per la medesima;
- (ii) il presente Contratto sia stato registrato presso il competente Ufficio del Registro;
- (iii) il Finanziamento richiesto ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo non ecceda il limite di utilizzo mensile della Parte Finanziata pari, rispettivamente ad Euro 150.000.000,00 (centocinquantamiloni/00) ovvero al diverso minore importo determinato da CDP e comunicato alla Parte Finanziata sulla base dei criteri determinati da CDP in funzione dell'andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, del relativo gruppo di appartenenza;
- (iv) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina comunitaria, con riferimento alla Esposizione Complessiva della Parte Finanziata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza *Stand Alone*), nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato);
- (v) la verifica da parte di CDP del rispetto da parte della Parte Finanziata dei criteri stabiliti dalla medesima CDP in funzione dell'andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, del relativo gruppo di appartenenza;
- (vi) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non sia superiore al 30%;
- (vii) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione;
- (viii) evidenza soddisfacente per CDP che alla Data di Rendicontazione immediatamente precedente la relativa Data di Erogazione, la differenza tra l'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati e l'importo nominale in linea capitale dei Crediti ceduti in garanzia a CDP dalla Parte Finanziata non ecceda il 75% dell'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati;
- (ix) l'assenza di eventi che anche prospetticamente possano incidere negativamente sulla capacità della Parte Finanziata di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e da ciascun Contratto di Cessione di Crediti, come accertati da CDP a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con la Parte Finanziata;
- (x) l'assenza di Eventi Rilevanti e, tra l'altro, il puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata e dalle Banche Cedenti ai sensi di ciascun Contratto di Cessione di Crediti; e
- (xi) l'inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto.

3.3 Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento

Ferma restando la facoltà della Parte Finanziatrice di introdurre ulteriori condizioni ai sensi dell'articolo 5.1 (c) della Convenzione, l'obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi Erogazione dei Finanziamenti è, inoltre, condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive, entro i termini ivi indicati:

- (i) la Parte Finanziatrice non abbia rifiutato la proposta del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi del precedente Articolo 2.2.4;
- (ii) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della relativa Richiesta di Utilizzo sottoscritta da un soggetto autorizzato da parte della Parte Finanziata (come indicato in conformità a quanto previsto dall'articolo 3.3. della Convenzione), inviata da quest'ultima a mezzo fax, con un preavviso di 6 (sei) Giorni Lavorativi rispetto alla Data di Erogazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato (1) e contenente, tra l'altro, le informazioni di cui al successivo Articolo 4.1.1;

- (iii) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione della Parte Finanziata attestante che alla data della relativa Richiesta di Utilizzo e alla relativa Data di Erogazione ivi indicata, (a) le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'Articolo 8 del presente Contratto sono e saranno *veritiere, corrette e complete* e (b) a dette date non si è verificato alcun Evento Rilevante e che per effetto dell'erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà;
- (iv) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di un certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la relativa Data di Erogazione;
- (v) l'assenza di Eventi Rilevanti e, tra l'altro, il puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata e da ciascuna Banca Cedente ai sensi di ciascun Contratto di Cessione di Crediti;
- (vi) l'inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto;
- (vii) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina comunitaria, con riferimento alla Esposizione Complessiva della Parte Finanziata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza *Stand Alone*), nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato);
- (viii) la verifica da parte di CDP del rispetto da parte della Parte Finanziata dei criteri stabiliti dalla medesima CDP in funzione dell'andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, del relativo gruppo di appartenenza;
- (ix) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non sia superiore al 30%;
- (x) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione;
- (xi) evidenza che alla Data di Rendicontazione immediatamente precedente la relativa Data di Erogazione, la differenza tra l'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati e l'importo nominale in linea capitale dei Crediti ceduti in garanzia a CDP dalla Parte Finanziata non ecceda il 75% dell'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati; e
- (xii) l'assenza di eventi che anche prospetticamente possano incidere negativamente sulla capacità della Parte Finanziata di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e da ciascun Contratto di Cessione di Crediti, come accertati da CDP a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con la Parte Finanziata.

3.4 Rinuncia alle condizioni

Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3 non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto e sono poste nell'esclusivo interesse della Parte Finanziatrice la quale, pertanto, potrà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciare, in tutto o in parte, a ciascuna di tali condizioni.

3.5 Mancata erogazione

Qualora non fosse stato erogato alcun importo a valere sui Finanziamenti (i) per il mancato inoltro da parte della Parte Finanziata di almeno una Richiesta di Utilizzo entro la scadenza del relativo Periodo di Disponibilità, ovvero (ii) per il mancato verificarsi di una delle condizioni sospensive indicate nel presente Articolo 3 secondo i termini previsti, ovvero (iii) per l'inadempimento della Parte Finanziata, il presente Contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti.

ARTICOLO 4

UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI

4.1 Utilizzo dei Finanziamenti

4.1.1 Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nell'Articolo 3 del presente Contratto, la Parte Finanziatrice effettuerà ciascuna Erogazione a valere sui Finanziamenti, mediante bonifico bancario sul conto corrente della Parte Finanziata avente codice IBAN n. [•] (il "**Conto Corrente Banca**") per valuta alla Data di Erogazione, a condizione che:

- la Parte Finanziata abbia inviato la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo almeno

30 Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione e siano disponibili i relativi fondi, secondo quanto previsto all'Articolo 2.2.4;

- entro 6 (sei) Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Erogazione, la Parte Finanziatrice abbia ricevuto dalla Parte Finanziata, a mezzo fax, la Richiesta di Utilizzo nella forma di cui all'Allegato (1) (*Richiesta di Utilizzo*). La Richiesta di Utilizzo, che si intenderà irrevocabile, dovrà:
 - (i) specificare la relativa Data di Erogazione, che dovrà essere quella immediatamente successiva alla data della Richiesta di Utilizzo;
 - (ii) indicare l'importo di cui si richiede l'Erogazione che non potrà, in alcun caso, essere superiore all'importo del Finanziamento richiesto ai sensi della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo;
 - (iii) indicare, a scelta della Parte Finanziata, per ciascuna Erogazione la relativa Data di Scadenza Finale; e
 - (iv) indicare, per ciascuna Erogazione di Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, se si tratti di una Erogazione regolata dall'Euribor ovvero dall'IRS.

4.1.2 A fronte della ricezione di ciascuna Richiesta di Utilizzo nei termini che precedono e subordinatamente al verificarsi (i) delle applicabili condizioni sospensive di cui all'Articolo 3 del presente Contratto e (ii) delle condizioni di cui al precedente Articolo 4.1.1 del presente Contratto, alla relativa Data di Erogazione, la Parte Finanziatrice effettuerà le Erogazioni richieste, con pari valuta, secondo quanto previsto nella relativa Richiesta di Utilizzo. Resta inteso che l'accredito integrale dell'importo richiesto secondo quanto previsto nella relativa Richiesta di Utilizzo rappresenterà per la Parte Finanziatrice il puntuale ed esatto adempimento dell'obbligo di erogazione dalla stessa assunto ai sensi del presente Contratto.

4.2 Mancato utilizzo dei Finanziamenti

4.2.1 Gli importi oggetto del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che non siano stati erogati alla relativa Data di Erogazione prevista nel Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderanno revocati alla Parte Finanziata e saranno nuovamente disponibili per tutte le Banche (ivi inclusa la Parte Finanziata) ai termini e alle condizioni previste dalla Convenzione, venendo meno ogni obbligazione e responsabilità della Parte Finanziatrice al riguardo.

ARTICOLO 5

INTERESSI

5.1 Tasso di Interesse

Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente, all'Euribor sei mesi ovvero all'IRS, come indicato dalla Parte Finanziata nella relativa Richiesta di Utilizzo, in ciascun caso tali tassi di interesse come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione.

Con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, lo stesso sarà regolato dall'Euribor (interpolato) di pari durata, come pubblicato sul sito internet dell'Agente di Calcolo. Resta inoltre inteso che gli interessi inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) e saranno corrisposti alla Parte Finanziatrice a ciascun Data di Pagamento.

5.2 Limite Legale al Tasso di Interesse applicabile

Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse di ciascuna Erogazione e gli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (*"Disposizioni in materia di usura"*), come successivamente modificata e/o integrata, essi si intenderanno automaticamente ridotti entro il limite massimo consentito.

5.3 Pagamento degli interessi

La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati in relazione a ciascun Periodo di Interessi a ciascuna Data di Pagamento e con pari valuta.

5.4 Calcolo degli interessi

L'ammontare degli interessi relativi a ciascuna Erogazione per ciascun Periodo di Interessi sarà calcolato dall'Agente di Calcolo (i) per le Erogazioni di Finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, per il numero dei giorni effettivamente trascorsi, diviso per 360 (trecentosessanta) e (ii) per le Erogazioni di

Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento, su base di calcolo 30/360.

5.5 Interessi di mora

In caso di ritardato pagamento da parte della Parte Finanziata di qualunque importo dovuto ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, in relazione a ciascun Finanziamento oggetto di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al tasso di riferimento (Euribor o IRS), rilevato sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato del Margine e di ulteriori 100 punti base che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Parte Finanziata e senza pregiudizio per la facoltà della Parte Finanziatrice di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento della Parte Finanziata, nonché per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. Su detti interessi (convenzionali e/o di mora) non è consentita la capitalizzazione periodica.

ARTICOLO 6

OBBLIGO DI RIMBORSO

6.1 Rimborso in generale

La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare ciascuna Erogazione a valere su ciascun Finanziamento entro la relativa Data di Scadenza Finale come segue: (a) secondo un piano di ammortamento alla francese con rate di importo costante comprensive di capitale e interessi, per i Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento; ovvero (b) secondo un piano di ammortamento all'italiana, con rate comprensive di quote capitale, di importo costante, e di quote interessi per i finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, in ciascuno dei casi sub (a) e (b) su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla Data di Scadenza Finale applicabile (inclusa), data in cui la relativa Erogazione dovrà essere interamente rimborsata.

Gli importi oggetto di rimborso di cui al presente Articolo 6.1 non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata fatta salva la facoltà della Parte Finanziatrice di cui all'articolo 2.6 della Convenzione.

6.2 Rimborso Anticipato Facoltativo

6.2.1 La Parte Finanziata potrà, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 25 Giorni Lavorativi, utilizzando un apposito modello allegato al presente Contratto *sub Allegato (2) (Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato)* e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, rimborsare parzialmente o totalmente ciascun Finanziamento a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato e solo in coincidenza con una Data di Pagamento, previo pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo.

6.2.2 Resta inteso che gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al presente Articolo 6.2 non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata, fatta salva la facoltà della Parte Finanziatrice di cui all'articolo 2.6 della Convenzione.

6.3 Rimborso Anticipato Obbligatorio

6.3.1 con riferimento ai Finanziamenti, a partire dal 30 giugno 2014 (incluso), qualora sulla base della rendicontazione che deve essere fornita su base semestrale dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del Articolo 9.1 del presente Contratto, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP, la Parte Finanziata sarà obbligata a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento, senza applicazione di alcuna commissione di rimborso anticipato, un importo dei relativi Finanziamenti pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP.

Resta inteso che ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze nonché dei Crediti per i quali non siano state effettuate le formalità di opponibilità previste nel relativo Contratto di Cessione di Crediti e/o rispetto ai quali sussistano formalità ipotecarie pregiudizievoli per CDP.

6.3.2 Gli importi oggetto di rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 6.3 non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata fatta salva la facoltà della Parte Finanziatrice di cui all'articolo 2.6 della Convenzione.

6.4 Imputazione dei pagamenti

6.4.1 Gli importi rimborsati dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 6, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell'ordine che segue:

- (i) **in primo luogo**, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto;
- (ii) **in secondo luogo**, al pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo, se dovuta;
- (iii) **in terzo luogo**, al pagamento degli interessi di mora e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data a partire dal Finanziamento erogato per primo; e
- (iv) **in quarto luogo**, al rimborso in linea capitale dei Finanziamenti, a partire dal Finanziamento erogato per primo e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, ridurranno pro-quota le rate di ammortamento in linea capitale di detti Finanziamenti.

ARTICOLO 7

IMPOSTE E TASSE

7.1 Imposte e tasse

Il presente Contratto è assoggettato alla disciplina di cui ai commi 7 *bis* e 24 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2033 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003 n. 326.

Fermo restando quanto precede, sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a cui il Contratto, ciascun Contratto di Cessione di Crediti, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo o eventuali atti o provvedimenti ad essi collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti.

7.2 Pagamenti al lordo di imposte e tasse

Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte della Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso la Parte Finanziata dovrà:

- (a) assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l'importo minimo legalmente richiesto;
- (b) corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo ("**Importo Aggiuntivo**") affinché l'importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all'importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;
- (c) pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, l'intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l'importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Parte Finanziatrice;
- (d) fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
 - (i) una ricevuta validamente rilasciata dall'autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
 - (ii) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.

7.3 Credito di imposta

Qualora a seguito del pagamento dell'Importo Aggiuntivo ai sensi dell'Articolo 7.2 che precede, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d'imposta, essa sarà tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata, allorché il credito di imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell'assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d'imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente la Parte Finanziata della propria situazione fiscale e contabile, fermo l'impegno di comunicare alla Parte Finanziata l'insorgenza del credito d'imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 7.3.

7.4 Obblighi di indennizzo a beneficio della Parte Finanziatrice.

7.4.1 Qualora:

- (i) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1, o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (ii) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1, o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (iii) la Parte Finanziata non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1;

la Parte Finanziata, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.

- 7.4.2 Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente Articolo 7.4.1 ne darà prontamente comunicazione alla Parte Finanziata, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla Parte Finanziata. Quest'ultima procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 8

DICHIARAZIONI E GARANZIE

La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8. La Parte Finanziata dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla Data di Firma del presente Contratto ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dal Articolo 8.2 del presente Contratto. La Parte Finanziata dà atto di aver effettuato tutte le indagini necessarie e opportune al fine di accertarsi che le dichiarazioni rese siano complete, veritiere e non fuorvianti in ogni loro aspetto rilevante, e si impegna per tutta la durata del Contratto a ripetere costantemente tali indagini e, non appena venutane a conoscenza, informare per iscritto la Parte Finanziatrice circa ogni fatto, circostanza o altra informazione che potrebbe rendere le dichiarazioni rese fuorvianti o non più complete o veritiere, in ogni aspetto rilevante.

8.1 Dichiarazioni e garanzie generali

8.1.1 Costituzione e capacità

- (a) la Parte Finanziata è una società regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle Leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) la Parte Finanziata è dotata di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascun Contratto di Cessione di Crediti e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi di tali documenti;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate.

8.1.2 Consensi ed approvazioni

- (a) La Parte Finanziata ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza od approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile per lo svolgimento della propria attività bancaria nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili.
- (b) I consensi da parte di creditori della Parte Finanziata o di altri terzi, eventualmente necessari per la stipula del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti e l'esecuzione delle obbligazioni derivanti da tali atti sono stati ottenuti e sono pienamente validi ed efficaci.

8.1.3 Obbligazioni

- (a) Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nel presente Contratto, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e in ciascun Contratto di Cessione di Crediti sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.

- (b) Il Contratto, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascun Contratto di Cessione di Crediti rientrano nell'oggetto sociale della Parte Finanziata.
- (c) La Parte Finanziata non è tenuta a effettuare alcuna ritenuta in relazione ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

8.1.4 Contrarietà ad altri contratti o impegni

La stipula e l'esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti da parte della Parte Finanziata e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dalla stessa contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, obbligo di effettuare rimborsi anticipati ovvero revoche o decadenze da benefici di termini, modifica di alcuna disposizione contenuta in:

- (a) qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui la Parte Finanziata è parte o da cui è vincolata ovvero dalla quale sono vincolati i suoi beni;
- (b) l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere della Parte Finanziata; e/o
- (c) qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.

8.1.5 Assenza di insolvenza e Procedure Concorsuali

- (a) Non sussistono cause di scioglimento di qualunque genere ovvero di nullità della Parte Finanziata né, per quanto a propria conoscenza, è stata promossa o minacciata un'azione in tal senso.
- (b) La Parte Finanziata non si trova nell'incapacità, anche solo temporanea, di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, né è soggetta a Procedure Concorsuali, né a procedimenti a seguito dei quali possa essere assoggettata a Procedure Concorsuali, e non sono state avanzate nei suoi confronti richieste di assoggettamento a Procedure Concorsuali.
- (c) Non è stato nominato un commissario con riferimento a tutte o parte delle attività della Parte Finanziata e gli organi amministrativi della Parte Finanziata sono nella pienezza dei loro poteri.
- (d) La Parte Finanziata non si trova in stato di insolvenza o in Stato di Crisi.

8.1.6 Evento Rilevante

Nessun Evento Rilevante o altro evento che, con l'invio di una comunicazione e/o per effetto del decorso del tempo potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante si è verificato antecedentemente alla Data di Firma o è persistente, né vi sono state omissioni ovvero ancora si sono verificate circostanze che possano ragionevolmente dare luogo ad uno di tali eventi.

8.1.7 D.lgs 231/2001

La Parte Finanziata dichiara:

- (a) che non vi sono procedimenti pendenti a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001;
- (b) di non aver riportato condanne passate in giudicato ai sensi del D.Lgs. 231/2001; e
- (c) che non le sono state applicate misure interdittive, anche di tipo cautelativo, previste dal D.Lgs. 231/2001.

8.1.8 Codice Etico della Parte Finanziatrice

La Parte Finanziata dichiara di aver preso visione del codice etico della Parte Finanziatrice (il "**Codice Etico**") disponibile sul sito internet della stessa e di conoscerne integralmente il contenuto.

8.1.9 Correttezza ed accuratezza delle informazioni

- (a) Tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione alla, e/o in esecuzione della, Convenzione, della Richiesta di Finanziamento (come definita nella Convenzione) e del presente Contratto e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.
- (b) La Parte Finanziata non ha ommesso di fornire alla Parte Finanziatrice alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest'ultima, avrebbe potuto ragionevolmente indurre la Parte Finanziatrice a non stipulare la Convenzione e/o il Contratto, o a stipularli a condizioni diverse.

8.1.10 Assenza di inadempimenti

La Parte Finanziata non è inadempiente a qualsiasi obbligazione dalla medesima assunta nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo).

8.2 Effettività delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette:

- alla data di ciascuna Richiesta di Utilizzo;
- a ciascuna Data di Erogazione;
- il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi;
- a ciascuna data di invio a CDP di una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo; e
- a ciascuna Data di Pagamento

sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Gli obblighi assunti dalla Parte Finanziata, ai sensi del presente Articolo 9, rimarranno in forza dalla Data di Firma del presente Contratto e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo. La Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

9.1 Rendicontazione

- (i) La Parte Finanziata, entro 30 (trenta) giorni da ogni Data di Rendicontazione a partire dalla Data di Rendicontazione che cade il 30 giugno 2014, fornirà alla Parte Finanziatrice, anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente per le informazioni relative ai Crediti dalla medesima ceduti in garanzia a CDP ai sensi di ciascun Contratto di Cessione di Crediti, tutte le informazioni richieste nel presente Contratto e nella Convenzione, con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, secondo il modello predisposto dalla Parte Finanziatrice e reso disponibile sul sito internet di quest'ultima che dovrà essere inviato per via telematica secondo le istruzioni della Parte Finanziatrice (anch'esse pubblicate sul relativo sito internet) sottoscritto con apposizione di firma digitale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza della Parte Finanziata.

Tali informazioni devono, tra l'altro: (a) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, gli elementi essenziali dei Finanziamenti Beneficiario concessi mediante la provvista derivante dai Finanziamenti sino a tale data; (b) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento Beneficiario (quali, a titolo esemplificativo, il parametro finanziario di riferimento, lo *spread* applicato, il tasso annuo nominale (TAN) e il vantaggio economico riconosciuto al Beneficiario per effetto dell'intervento della provvista di CDP di cui al precedente Articolo 2.4.2); e (c) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione gli elementi essenziali dei Crediti ceduti in garanzia alla Parte Finanziatrice ai sensi dei Contratti di Cessione di Crediti.

In caso di ritardo nell'invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziatrice avrà facoltà di sospendere le Erogazioni.

- (ii) entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 30 settembre 2014, la Parte Finanziata dovrà comunicare a CDP i valori del proprio Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre dell'anno precedente ed al 30 giugno precedente. Alla luce del valore del Tier 1 Ratio comunicato, CDP avrà il diritto di modificare, con riguardo ai Finanziamenti ancora da erogare, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alle date sopra indicate, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile ai Finanziamenti aventi analoghe caratteristiche come individuate ai sensi della definizione di Margine di cui alla Convenzione. Inoltre, CDP si riserva di sospendere le Erogazioni nei casi in cui la Parte Finanziata non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato.

9.2 Informazioni

La Parte Finanziata dovrà prontamente comunicare alla Parte Finanziatrice ogni evento di carattere straordinario che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Parte Finanziata ed ogni altra informazione ragionevolmente richiesta della Parte Finanziatrice.

9.3 Comunicazione di un Evento Rilevante

La Parte Finanziata dovrà informare prontamente la Parte Finanziatrice del verificarsi di un qualsiasi Evento Rilevante o altro evento che, con l'invio di una comunicazione e/o per effetto del decorso del tempo potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DELLA PARTE FINANZIATA

10.1 Obblighi Generali

Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del Contratto, la Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti nell'Articolo 10 del presente Contratto e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

10.2 Obblighi di fare

10.2.1 Status

- (a) La Parte Finanziata dovrà preservare il proprio status giuridico di Banca.
- (b) Qualora la Parte Finanziata sia una banca straniera, la Parte Finanziata si impegna a mantenere in Italia una propria succursale.
- (c) La Parte Finanziata informerà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, la Parte Finanziatrice di ogni modifica sostanziale del proprio statuto ovvero, qualora sia un soggetto straniero, delle norme legislative e regolamentari che la riguardano.
- (d) La Parte Finanziata comunicherà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, alla Parte Finanziatrice l'approvazione di ogni progetto di fusione, scissione o conferimento di ramo d'azienda da parte dei propri organi deliberanti.

10.2.2 Osservanza della legge

La Parte Finanziata dovrà osservare in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa applicabili alla medesima e alle proprie attività, incluse a titolo esemplificativo le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l'attività svolta. La Parte Finanziata comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione di tali leggi e normative che possano pregiudicare la capacità della Parte Finanziata di adempiere le obbligazioni assunte in forza del Contratto e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all'esecuzione di tali attività.

10.2.3 Impegni di *compliance* e regolamentari

La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente – con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità della Parte Finanziatrice, si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti Beneficiario, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull'usura e più in generale tutti gli obblighi derivanti dalla stipula dei contratti che disciplinano Finanziamenti Beneficiario nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.

10.2.4 *Pari Passu*

La Parte Finanziata dovrà assicurare che le obbligazioni di pagamento nascenti dal presente Contratto finché non saranno state pienamente adempiute, non saranno subordinate o postergate agli obblighi assunti nei confronti di altri finanziatori.

10.2.5 Divieto di Cessione

La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente – non potrà in alcun modo cedere parzialmente e/o integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto e/o ad esso connessi, fermo restando che il divieto di cessione di cui al presente Articolo non opera nei confronti dei successori, aventi causa e cessionari della Parte

Finanziata quali risultanti all'esito di operazioni societarie di trasformazione, fusione e scissione effettuate in conformità alle disposizioni del presente Contratto e che non costituiscano o possano costituire Eventi Rilevanti ai sensi del presente Contratto. A scopo di chiarezza, si precisa che non potranno essere ceduti in nessun modo, totalmente e/o parzialmente, i Crediti, salvo la cessione in garanzia a favore della Parte Finanziatrice ai sensi di ciascun Contratto di Cessione di Crediti.

10.2.6 Contratti di Cessione di Crediti

La Parte Finanziata si impegna – con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente – a cedere a CDP, quale garanzia delle obbligazioni dalla medesima assunte ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, tutti i Crediti secondo quanto di seguito previsto:

- la Parte Finanziata ovvero, a seconda dei casi, ciascuna Banca Cedente dovrà erogare il relativo Finanziamento Beneficiario al Beneficiario con fondi immediatamente disponibili per quest'ultimo, contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto disciplinante il Finanziamento Beneficiario;
- la Parte Finanziata ovvero, a seconda dei casi, ciascuna Banca Cedente dovrà sottoscrivere, contestualmente alla sottoscrizione del contratto disciplinante il Finanziamento Beneficiario, il relativo Contratto di Cessione di Crediti nella forma della scrittura privata autenticata da notaio utilizzando esclusivamente lo specifico modello di cui all'allegato 1 alla Convenzione, adeguatamente compilato in ogni sua parte;
- il Contratto di Cessione di Crediti sarà sottoscritto dalla Parte Finanziata, ovvero, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente anche in nome e per conto della Parte Finanziatrice. Al riguardo, la Parte Finanziatrice provvederà a fornire alla Parte Finanziata e a ciascuna Banca Cedente idonea procura con autorizzazione a contrarre con sé stessa ai sensi dell'articolo 1395 del codice civile. Nella sottoscrizione di ciascun Contratto di Cessione di Crediti la Parte Finanziata, ovvero, a seconda dei casi, la relativa Banca Cedente, assicurerà che il procuratore che firmerà per proprio conto e quello che firmerà per conto di CDP siano due soggetti diversi, salvi i casi in cui nella stipula del contratto che disciplina il relativo Finanziamento Beneficiario intervenga un solo procuratore, a seconda dei casi, della Parte Finanziata ovvero della relativa Banca Cedente, nel qual caso questi procederà alla firma di tutti i relativi atti;
- la Parte Finanziata, ovvero, a seconda dei casi, ciascuna Banca Cedente, dovrà porre in essere tutte le formalità necessarie, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile, per rendere opponibili le cessioni ai relativi debitori ceduti e ai terzi secondo quanto previsto nel relativo Contratto di Cessione di Crediti;
- come meglio previsto nei Contratti di Cessione di Crediti, la Parte Finanziata, ovvero, a seconda dei casi, ciascuna Banca Cedente si impegna (i) a far sì che il notaio che autenticcherà le sottoscrizioni di ciascun Contratto di Cessione di Crediti trasmetta a CDP, con cadenza trimestrale, una copia autentica munita di formula esecutiva di ciascun Contratto di Cessione di Crediti dal medesimo autenticato nel trimestre precedente; e (ii) a conservare, anche in nome e per conto di CDP, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Finanziamento Beneficiario, a ciascun Credito e a rendere tale documentazione accessibile a CDP presso i propri locali nei normali orari d'ufficio nonché a consegnarne copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 Giorni Lavorativi;
- la Parte Finanziata ovvero, a seconda dei casi, ciascuna Banca Cedente, dovrà astenersi dall'intraprendere azioni che possono incidere sulla validità e l'efficacia di ciascun Contratto di Finanziamento Beneficiario e sulla validità, efficacia o possibilità di escussione delle relative garanzie.

La Parte Finanziata si impegna – con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente – a rispettare puntualmente tutte le previsioni di ciascun Contratto di Cessione di Crediti.

10.2.7 Pubblicità dell'iniziativa

La Parte Finanziata - con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente - dovrà (i) a fronte di richieste di finanziamento formulate da Beneficiari, informare la propria clientela dell'esistenza dei prodotti che si avvalgono della provvista CDP; (ii) dare adeguata e diffusa pubblicità all'iniziativa di cui alla Convenzione sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione informativa cartacea e/o via web, anche eventualmente resa disponibile da amministrazioni pubbliche, che ne consenta una immediata differenziazione rispetto a un prodotto *standard*, ad esempio inserendo nella denominazione del prodotto un esplicito riferimento al Plafond messo a disposizione da CDP; e (iii) garantire l'accesso ai propri processi di istruttoria a tutti i Beneficiari su tutto il territorio nazionale senza alcuna discriminazione consentendo, tra l'altro, la verifica del rispetto della allocazione prioritaria ai Beneficiari Prioritari.

La Parte Finanziata e ciascuna Banca Cedente terranno a disposizione di CDP (che potrà richiederne la visione e/o la copia in qualsiasi momento) la "richiesta di Finanziamento Beneficiario", il cui modello sarà concordato tra le Parti con indicazione del relativo esito d'istruttoria. CDP si riserva, al fine di favorire il diffuso utilizzo delle risorse, di offrire ai Beneficiari servizi di attivazione preliminare via web, anche su una piattaforma CDP, della richiesta di Finanziamento Beneficiario. Tale facoltà potrà essere estesa anche ad altre fasi del processo, attraverso lo sviluppo della cooperazione tecnologica con il sistema bancario.

La Parte Finanziata si impegna – con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente – con riferimento a ciascun Contratto di Finanziamento Beneficiario a specificare che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla Parte Finanziatrice e a indicarne il relativo costo e la relativa durata.

10.2.8 Codice Etico

La Parte Finanziata si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:

- (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Parte Finanziatrice o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
- (c) i collaboratori su base continuativa della Parte Finanziatrice,

a violare i principi specificati nel Codice Etico della Parte Finanziatrice.

10.2.9 Trattamento dei dati personali

La Parte Finanziata provvederà ad acquisire da ciascun Beneficiario e da ciascun garante il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali da parte della Parte Finanziatrice ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 mediante sottoscrizione del modulo di cui all'allegato (4) alla Convenzione.

10.2.10 Piattaforma Informatica

La Parte Finanziata si impegna ad utilizzare la Piattaforma Informatica secondo quanto ivi previsto ed in conformità al Regolamento della Piattaforma Informatica.

ARTICOLO 11

EVENTI DI DECADENZA, EVENTI DI RISOLUZIONE ED EVENTI DI RECESSO

11.1 Eventi di Decadenza

11.1.1 Decadenza dal beneficio del termine

Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto e in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all'articolo 1186 del Codice Civile, cui vengono convenzionalmente parificati ciascuno dei seguenti eventi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.1.3 ("*Restituzione del Finanziamento*"):

- (a) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente versi in stato di insolvenza o in Stato di Crisi;
- (b) l'assoggettamento della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente ad una Procedura Concorsuale;
- (c) l'inadempimento della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente alle obbligazioni previste ai sensi di ciascun Contratto di Cessione di Crediti; e
- (d) il venir meno, per qualsiasi ragione, di una o più cessioni di crediti di cui ad un Contratto di Cessione di Crediti ovvero della validità ed efficacia delle obbligazioni previste ai sensi di un Contratto di Cessione di Crediti.

11.1.2 Efficacia della decadenza

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all'Articolo 11.1.1 ("*Decadenza dal beneficio del termine*") attraverso una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo diventerà immediatamente efficace a partire dal ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.1.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.1.2 (*"Efficacia della decadenza"*) del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

11.2 Eventi di Risoluzione

11.2.1 Risoluzione

Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.2.2 (*"Efficacia della Risoluzione"*), il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo si risolverà di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice - ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nei casi di cui alle successive lettere (a) e (b) e ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile negli altri casi - con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.2 (*"Efficacia della Risoluzione"*) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto e/o nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo a meno che tale adempimento non sia compiuto nei 10 Giorni Lavorativi successivi alla data in cui sarebbe dovuto avvenire;
- (b) un qualsiasi Finanziamento, o porzione di esso, venga utilizzato dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all'Articolo 2.3 del presente Contratto;
- (c) fatto salvo quanto previsto dal successivo punto (d), una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente nel presente Contratto, in qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo, in qualsiasi Contratto di Cessione di Crediti o in qualsiasi allegato agli stessi o altro documento, certificato o dichiarazione da essa consegnato ai sensi del Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 10 Giorni Lavorativi dalla data in cui tale violazione si è verificata;
- (d) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi degli Articoli 8.1.7, 8.1.8 e 8.1.9 del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta;
- (e) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9 e 10 del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
- (f) senza pregiudizio per le altre disposizioni di cui al presente Articolo 11.2.1, la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste dal presente Contratto e/o in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o in ciascun Contratto di Cessione di Crediti a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 10 Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
- (g) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo).

11.2.2 Efficacia della risoluzione

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'Articolo 11.2.1 del presente Contratto mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto (i) immediatamente al ricevimento della comunicazione della Parte Finanziatrice nei casi di cui alle precedenti lettere (a) e (b); e (ii) a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della diffida della Parte Finanziatrice, salvo che il relativo inadempimento, ove rimediabile, sia stato rimediato dalla Parte Finanziata.

11.2.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui la risoluzione divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.2.2 del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato;
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo salvo ogni maggior danno; e
- (c) in caso di risoluzione del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo derivante dalla non correttezza, imprecisione, inesattezza e/o incompletezza delle informazioni comunicate dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi della Convenzione relative alla determinazione degli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà pagare alla Parte Finanziatrice una penale per un ammontare pari alla differenza (se esistente) tra gli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto e il maggior importo che sarebbe stato dovuto applicando le informazioni corrette, fatto salvo ogni maggior danno.

11.3 Eventi di Recesso

11.3.1 Recesso

Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 e 11.2 che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2, si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del Codice Civile, con le conseguenze previste all'Articolo 11.3.3, al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze che le Parti convengono espressamente configurare giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del Codice Civile, fermo restando che la Parte Finanziata rinuncia a qualsiasi difesa o diritto a tale riguardo:

- (a) una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 e 11.2.1 che precedono a seguito delle quali la Parte Finanziatrice non possa avvalersi, per qualsiasi ragione, delle facoltà di cui, rispettivamente, agli Articoli 11.1.2 e/o 11.2.2;
- (b) il quadro normativo e regolamentare che ha consentito la conclusione del presente Contratto e la concessione alla Parte Finanziata dei Finanziamenti sia modificato in modo tale da non permettere alla Parte Finanziatrice e/o alla Parte Finanziata di svolgere tale attività;
- (c) non sia rinnovata, se scaduta, o venga revocata una delle Autorizzazioni la cui mancanza avrebbe effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'attività della Parte Finanziata;
- (d) la Parte Finanziata interrompa o sospenda la propria attività svolta alla Data di Firma ovvero la modifichi in maniera sostanziale.

11.3.2 Efficacia del recesso

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'Articolo 11.3.1 mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.3.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui il recesso divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.3.2 del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 12

PAGAMENTI

12.1 Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in adempimento del Contratto e di ciascun contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuati in Euro mediante bonifico bancario

con regolamento entro la data prevista nel Contratto e/o nel Contratto di Finanziamento Integrativo sul conto corrente intestato alla Parte Finanziatrice (IBAN IT27Z076020320000000029814). La Parte Finanziatrice ha la facoltà di variare detto conto corrente dandone comunicazione alla Parte Finanziata con un preavviso di almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi. Resta inteso che tutti pagamenti effettuati alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno indicare nella relativa causale il Contratto, il Contratto di Finanziamento Integrativo (ove applicabile), la Parte Finanziata e la Richiesta di Utilizzo (con dettaglio delle differenti Erogazioni aventi una Data di Scadenza Finale diversificata) a cui si riferiscono.

12.2 Compensazione

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Parte Finanziata di procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.

12.3 Contestazioni

La Parte Finanziata dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e Parte Finanziata o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dalla Parte Finanziata.

ARTICOLO 13

SPESE E COSTI

Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto e delle eventuali garanzie e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dal presente Contratto) resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

Gli oneri notarili e le eventuali imposte e tasse relative a ciascun Contratto di Cessione di Crediti resteranno a carico della Parte Finanziata e/o delle Banche Cedenti.

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI VARIE

14.1 Solidarietà nei rapporti obbligatori

Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono assunte dalla Parte Finanziata con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla Legge.

14.2 Beneficio del Contratto

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.

14.3 Termine essenziale

I termini previsti nel presente Contratto ed in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo o da accordi scritti intervenuti tra le Parti.

14.4 Modifiche e tolleranze

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo può essere modificato soltanto previo atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto, qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica dei patti corrispondenti.

14.5 Prova del credito

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso la Parte Finanziata in dipendenza del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

14.6 Invalidità parziale

La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la

liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto e/o del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

14.7 Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato della quale venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento, o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria. Resta ferma comunque la facoltà della Parte Finanziatrice di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative alla Parte Finanziata che la Parte Finanziatrice considerino necessarie. La Parte Finanziatrice si asterrà da utilizzare le informazioni ricevute in connessione con il presente Contratto per svolgere attività che possano ledere gravemente gli interessi commerciali della Parte Finanziata.

14.8 Indennizzo

La Parte Finanziata manterrà la Parte Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti delle medesime o ad esse ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da esse subiti, a causa del mancato adempimento da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al Contratto, a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e a ciascun Contratto di Cessione di Crediti ovvero a causa della non veridicità o dell'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese nel presente Contratto, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e in ciascun Contratto di Cessione di Crediti. Resta inteso che la Parte Finanziatrice dovrà informare la Parte Finanziata in merito ad ogni azione, rivendicazione e/o richiesta avanzata nei confronti della Parte Finanziatrice in relazione al presente Contratto e/o ad un Contratto di Finanziamento Integrativo e/o ad un Contratto di Cessione di Crediti previa assunzione di impegno di riservatezza da parte della Parte Finanziata.

14.9 Rinuncia a diritti e/o facoltà

Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o in ciascun Contratto di Cessione di Crediti e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.

14.10 Divulgazione di informazioni

In relazione al presente Contratto e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, ciascuna Parte prende atto e consente ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dall'altra Parte, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

14.11 Comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice e dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Parte Finanziatrice ovvero dalla Parte Finanziata:

Per la Parte Finanziata:

via _____

Fax: _____

All'attenzione di _____

Per la Parte Finanziatrice:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555 / 06 42215556

All'attenzione di Area Supporto all'Economia – Servizio PMI, Territorio e Ambiente

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

14.13 Ruolo dell'Agente di Calcolo

Ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo la Parte Finanziatrice agisce in qualità di Agente di Calcolo, con il compito di effettuare, in via esclusiva, tutti i calcoli e le determinazioni relative ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 15

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1 Legge applicabile

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

15.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

[Luogo e Data]

[Luogo e Data]

[La Parte Finanziata]

[La Parte Finanziatrice]

[Firma]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Nome e Qualifica]

La Parte Finanziata dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:

- i Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*);
- ii Articolo 4 (*Utilizzo del Finanziamento*);
- iii Articolo 6 (*Obblighi di rimborso*);
- iv Articolo 7 (*Imposte e Tasse*);
- v Articolo 10 (*Obblighi della Parte Finanziata*);
- vi Articolo 11 (*Eventi di decadenza, eventi di risoluzione ed eventi di recesso*);
- vii Articolo 14.8 (*Indennizzo*);
- viii Articolo 15.2 (*Foro Competente*).

[Luogo e Data]

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 1 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - Modello "RICHIESTA DI UTILIZZO"
Rif. Contratto di Finanziamento – POSIZIONE ⁽¹⁾ _____
Rif. Proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo in data ___/___/___
tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e _____

[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: Richiesta di Utilizzo

Parte Finanziata

Denominazione: [•]

Codice Fiscale: [•]

Codice ABI: [•]

Codice ABI Gruppo: [•]

Soggetto Autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo: [•] [indicare nome, cognome e qualifica]

Estremi dell'autorizzazione: [•]

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo in data [•] (il "Contratto di Finanziamento Integrativo"), I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento (come definito nel Contratto di Finanziamento Integrativo). La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.

Dati della Richiesta di Utilizzo

Data di Erogazione: [•]

Importo della Erogazione

Data di Scadenza Finale ⁽²⁾	Importo €	
10Y		Euribor
		IRS
20Y		Euribor
		IRS
30Y		Euribor
		IRS
Totale		

L'erogazione verrà regolata sul conto corrente definito nelle istruzioni di pagamento espresse in sede di Contratto di Finanziamento. Cassa depositi e prestiti S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'accredito dell'importo su detto conto corrente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1269 del codice civile. Il richiedente dichiara che ad oggi e alla Data di Erogazione le dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'articolo 8 del Contratto di Finanziamento sono e saranno vere, accurate, corrette e complete e non si è verificato, né potrà verificarsi, alcun Evento Rilevante, e che, per effetto dell'erogazione qui richiesta, nessun Evento Rilevante si è verificato o potrà verificarsi. Il richiedente dichiara, altresì, che, per quanto di propria competenza, si sono verificate tutte le condizioni sospensive previste nel Contratto di Finanziamento per le Erogazioni richieste con la presente.

Distinti saluti

[Banca]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

⁽¹⁾ numero identificativo assegnato da CDP.

⁽²⁾ si fa riferimento alla definizione di Data di Scadenza Finale di cui all'articolo 1 della Convenzione.

ALLEGATO 2 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – Modello per la “**RICHIESTA DI RIMBORSO ANTICIPATO**”

Rif. Contratto di Finanziamento Integrativo in data [__/__/____]

POSIZIONE ⁽¹⁾ _____

tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e _____

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

Parte Finanziata

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____ Codice ABI: _____ Codice ABI Gruppo: _____

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta di rimborso anticipato facoltativo:

(Nome, Cognome e Qualifica)

Estremi dell'autorizzazione: _____

Dati della richiesta di rimborso anticipato facoltativo

Data di Rimborso Anticipato: _____⁽²⁾

Importo in linea capitale da rimborsare: € _____

Rimborso totale

Rimborso parziale

Il sottoscritto dichiara che per effetto del rimborso anticipato facoltativo parziale qui richiesto, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi e prende atto che, come previsto nel Contratto di Finanziamento e/o nel Contratto di Finanziamento Integrativo, gli importi oggetto del rimborso anticipato facoltativo ai sensi della presente richiesta non potranno più essere utilizzati dalla Parte Finanziata.

L'importo dovuto per il rimborso anticipato facoltativo richiesto sarà comunicato da Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Il pagamento dovuto a seguito della richiesta di rimborso anticipato facoltativo avverrà secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento e/o dal Contratto di Finanziamento Integrativo.

Luogo e data _____, _____

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

⁽¹⁾ numero identificativo assegnato da CDP.

⁽²⁾ tale data deve coincidere con una Data di Pagamento.

ALLEGATO 3 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
SOTTOSCRITTO TRA [...] E CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. IN DATA [...]
(POSIZIONE XXXXXXX)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO (PROPOSTA)
NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DIVERSA DALLE BANCHE DEL
SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO

[SU CARTA INTESTATA DELLA PARTE FINANZIATA]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (come di seguito definito)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

(1) _____ una banca, con sede legale in _____ capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario _____, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. _____] (la "**Parte Finanziata**");

e

(2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" e/o in qualità di agente di calcolo, l'"**Agente di Calcolo**").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**")

PREMESSO CHE

- A Ai sensi della convenzione sottoscritta tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49 ("**ABI**") in data 20 novembre 2013 (la "**Convenzione**"), in data [•] la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento**"), registrato presso l'Agenzia delle Entrate ai nn. [•].
- B Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2.2 del Contratto di Finanziamento la Parte Finanziata intende richiedere alla Parte Finanziatrice un Finanziamento.
- C La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto dalla Convenzione e dal Contratto di Finanziamento è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata il Finanziamento di cui alla precedente Premessa B ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1.1 **Premesse:** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
- 1.2 **Definizioni:** i termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.
- 1.3 **Riferimenti:** le regole di interpretazione di cui all'articolo 1.3 del Contratto di Finanziamento troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 2

IL FINANZIAMENTO

2.1 Finanziamento

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste dall'Articolo 3.3 ("**Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento**") del Contratto di Finanziamento, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un Finanziamento per un importo massimo complessivo pari ad Euro _____ (il "**Finanziamento Integrativo**") da erogarsi alla Data di Erogazione (come di seguito definita), secondo i termini e le condizioni previste nel Contratto di Finanziamento.

2.2 Termini e condizioni

Con riferimento al Finanziamento Integrativo troveranno applicazioni tutti i termini e le condizioni previsti nel Contratto di Finanziamento che si intendono integralmente riprodotte nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo onde costituirne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3

DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA

La Parte Finanziata dichiara di aver consegnato alla Parte Finanziatrice entro la data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo tutta la documentazione di cui all'articolo 2.2.3 del Contratto di Finanziamento e dichiara e rappresenta, altresì, che l'eventuale documentazione di cui all'articolo 2.2.3 del Contratto di Finanziamento non consegnata alla Parte Finanziatrice entro la data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo deve intendersi già in possesso della medesima, in quanto precedentemente trasmessa, e tutt'ora in corso di validità e non modificata.

Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della documentazione di cui al precedente paragrafo unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni di cui all'articolo 3.2 (*Condizioni sospensive alla stipula di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo*) del Contratto di Finanziamento costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l'accettabilità o meno della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

La Parte Finanziata dichiara e garantisce a CDP che alla data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo e alla Data di Erogazione (come di seguito definita):

- (i) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non è superiore al 30%; e
- (ii) il Rapporto di Vigilanza Consolidato non è superiore al 30% [**clausola applicata solo nel caso di Parte Finanziata appartenente a un gruppo bancario**].

Resta inteso che, in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del Finanziamento Integrativo alla Data di Erogazione (come di seguito definita), a decorrere dal giorno immediatamente successivo, gli importi non utilizzati si intenderanno automaticamente svincolati e nuovamente disponibili per tutte le Banche.

ARTICOLO 4

UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO INTEGRATIVO

Il Finanziamento Integrativo potrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata, in conformità a quanto previsto all'articolo 4 (*Utilizzo dei Finanziamenti*) del Contratto di Finanziamento, il [●] (la "Data di Erogazione") [**NOTA: inserire la prima Data di Erogazione utile nel rispetto del termine di 30 Giorni Lavorativi di cui all'articolo 5.1 (d) della Convenzione**].

ARTICOLO 5

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

5.1 Legge applicabile

Il presente Contratto di Finanziamento Integrativo è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

5.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

Decorso il termine di 10 Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte Vostra della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, entro il quale potrete comunicare la Vostra intenzione di non accettare la presente proposta, il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso e gli importi richiesti si intenderanno automaticamente disponibili ed esistenti e a nostra disposizione fino alla Data di Erogazione (come definita nella presente proposta). Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, altresì, concluso qualora antecedentemente al termine di 10 Giorni Lavorativi di cui sopra diate corso alle Erogazioni richieste.

Distinti saluti

_____, / /
[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Luogo e Data]

ALLEGATO 4 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA "PLAFOND CASA ONLINE"

Articolo 1 – PREMESSA

1. Con il presente regolamento (il "**Regolamento**"), Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**") intende disciplinare l'utilizzo da parte dei Referenti (come di seguito definiti) della piattaforma informatica (di seguito, il "**Plafond Casa**"), finalizzata alla gestione dei Finanziamenti concessi ai sensi della convenzione sottoscritta tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**") e l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito, "**ABI**") in data 20 novembre 2013 (di seguito, la "**Convenzione**").
2. I termini con iniziale maiuscola nel presente Regolamento hanno il medesimo significato ad essi attribuito all'articolo 1 (Definizione ed Allegati) della Convenzione.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla Convenzione.
4. L'uso del Plafond Casa Online e degli strumenti digitali da essa previsti sono regolati dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "**Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale**" e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito, "**D.Lgs. 82/05**") e dai regolamenti attuativi.
5. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, la sottoscrizione di un documento informatico, mediante apposizione di firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/05, è posta in essere esclusivamente da uno o più soggetti autorizzati, secondo il sistema delle deleghe interne della Banca, dai medesimi rappresentata, tempo per tempo vigente (di seguito, il "**Soggetto Autorizzato**").
6. I soggetti coinvolti nel processo sono:
 - a) Il/i referente/i, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5 del presente Regolamento (di seguito, il "**Referente**");
 - b) il Soggetto Autorizzato, secondo la definizione di cui al precedente comma 5.
7. CDP garantisce che il Plafond Casa Online è conforme a precisi standard metodologici e tecnici, che ne garantiscono un adeguato livello di sicurezza e di affidabilità ai sensi del D.Lgs. 82/05 e dei regolamenti attuativi.
8. CDP apporrà su tutti i documenti informatici ricevuti dalla Banca, tramite il Plafond Casa Online, una validazione temporale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), dell'articolo 20, comma 3 e dell'articolo 71 del D.Lgs. 82/05, attribuisce una data ed un orario opponibile ai terzi.
9. L'apposizione, da parte del Soggetto Autorizzato, di una firma digitale sui documenti informatici che costituiscono copia informatica per immagine di documenti analogici, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 82/05, serve ad attestare la conformità dei predetti documenti agli originali conservati presso la Banca.

Articolo 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le regole di utilizzo del Plafond Casa Online per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione e dai relativi allegati.
2. Attraverso il Plafond Casa Online, è possibile effettuare le attività inerenti alla gestione dei Finanziamenti a valere sul Plafond Casa.

Articolo 3 - FASI DELLA PROCEDURA

Attraverso il Plafond Casa Online, reso disponibile nell'apposita area ad accesso riservato del sito internet della CDP, è possibile, tra l'altro, in ottemperanza al D.Lgs. 82/05:

- a) compilare in modo guidato i *form*;
- b) ove la formalità degli atti non consenta l'utilizzo di documenti informatici firmati digitalmente (es. proposta di Contratto di Finanziamento), scaricare la documentazione compilata sul Plafond Casa Online, per la successiva sottoscrizione e trasmissione a CDP, secondo le modalità definite nella Convenzione;
- c) ove la formalità degli atti consenta l'utilizzo di documenti informatici firmati digitalmente (es. Contratti di Finanziamento Integrativi, Richieste di Utilizzo, comunicazioni periodiche ai sensi dell'articolo 3.2 (xii) della Convenzione), (i) scaricare tali documenti per la successiva sottoscrizione e trasmissione a CDP, secondo le modalità definite nella Convenzione; ovvero (ii) firmare digitalmente tali documenti, per il caricamento *on line* sul Plafond Casa Online, ai fini della trasmissione a CDP;

Resta inteso che la possibilità di caricare *on line* la documentazione sarà inibita per gli atti per i quali non è consentito l'utilizzo di documenti informatici firmati digitalmente.

Articolo 4 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI: ACCREDITAMENTO AL CANALE DIGITALE

1. La procedura di accreditamento è propedeutica all'ottenimento dell'autorizzazione per l'accesso e l'utilizzo del Plafond Casa Online. La Banca che intenda utilizzare il Plafond Casa Online deve individuare ed autorizzare uno o più Referenti deputati all'accesso e all'utilizzo del Plafond Casa Online. L'accesso e l'utilizzo del Plafond Casa Online è riservato esclusivamente al Referente.
2. Antecedentemente all'accREDITAMENTO del primo Referente, la Banca deve trasmettere in originale a CDP (i) il presente Regolamento, debitamente sottoscritto per accettazione da un soggetto avente i poteri di rappresentanza della Banca, secondo il sistema di deleghe interno tempo per tempo vigente; (ii) una attestazione, sostanzialmente nella forma di cui all'allegato *sub A*) al presente Regolamento, debitamente sottoscritta da un soggetto avente i poteri di rappresentanza della Banca, secondo il sistema di deleghe interno tempo per tempo vigente e (iii) copia fotostatica dei documenti analogici identificativi richiesti per ogni Referente (documento di identità in corso di validità e codice fiscale). Qualora si intendano accreditare ovvero autorizzare ulteriori soggetti rispetto a quelli indicati nella prima attestazione, la Banca sarà tenuta ad inviare una nuova attestazione riferita a tali soggetti.
3. Successivamente all'inoltro dell'attestazione e della documentazione di cui al comma precedente, i soggetti ivi indicati con la qualità di Referenti dovranno effettuare l'accesso all'area di registrazione, accettare esplicitamente (*online*) il presente Regolamento e prestare (*online*) il consenso al trattamento dei dati personali.
4. CDP, all'esito di un processo di verifica interna, invierà, sulla casella e-mail indicata in sede di accreditamento, la USER-ID e la PASSWORD provvisoria; la PASSWORD provvisoria dovrà essere obbligatoriamente cambiata al primo accesso.
5. Le persone non autorizzate che tentassero indebitamente di accedere al Plafond Casa Online potranno essere perseguite per legge.

Articolo 5 – OBBLIGHI DEL REFERENTE

1. Con l'accettazione del presente Regolamento, il Referente si obbliga a:
 - a) rispettare tutte le previsioni contenute nel presente Regolamento, nonché nelle ulteriori disposizioni specificate nel Plafond Casa Online o in altra documentazione prodotta e messa a disposizione delle Banche Contraenti da CDP connessa all'utilizzo del Plafond Casa Online;
 - b) non caricare file che contengano *virus*, *malware* o qualsiasi altro analogo codice *software* che possa danneggiare il Plafond Casa Online o modificare lo stato del sistema;
 - c) non utilizzare il Plafond Casa Online con modalità che possano danneggiarlo, renderlo inagibile, sovraccaricarlo o deteriorarlo o interferire con l'uso e il godimento dello stesso da parte di terzi;
2. La Banca è direttamente responsabile dell'uso non corretto del Plafond Casa Online da parte del Referente.

Articolo 6 – UTILIZZO DEL PLAFOND CASA ONLINE

Le procedure che la Banca seguirà nell'utilizzo del Plafond Casa Online, per lo svolgimento delle attività di propria competenza con riferimento ai Finanziamenti a valere sul Plafond Casa, sono quelle descritte nella Convenzione e nei relativi allegati.

Articolo 7 – ELEZIONE DEL DOMICILIO

1. Con esclusivo riferimento ai documenti informatici firmati digitalmente, e a specificazione di quanto contenuto nel Contratto di Finanziamento, la Banca prende atto ed accetta che ogni comunicazione nella predetta forma del documento informatico firmato digitalmente relativa ai Finanziamenti, da parte di ovvero a CDP, da effettuarsi ai sensi, tra l'altro, della Convenzione e dei relativi allegati, verrà effettuata, in linea generale:
 - i. da CDP all'indirizzo PEC indicato dalla Banca ai sensi del presente Regolamento;
 - ii. dalla Banca a CDP attraverso il Plafond Casa Online.

Articolo 8 – CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

1. Con esclusivo riferimento ai documenti informatici firmati digitalmente, CDP effettuerà la stabilizzazione e la conservazione digitale di tutta la documentazione trasmessa, dei log file e dei metadati così finalizzati, mediante l'apposizione della firma digitale e della validazione temporale del Responsabile della Conservazione di CDP, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 82/05 e sue successive modifiche e integrazioni e dalle regole tecniche in tema di conservazione da quest'ultimo previste.
2. CDP si riserva in ogni caso la possibilità di richiedere alla Banca, in qualsiasi momento, i documenti analogici originali corrispondenti alle copie informatiche per immagine di documenti analogici eventualmente trasmessi tramite il Plafond Casa Online.

Articolo 9 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' E MANLEVA

1. CDP, in relazione agli impegni assunti nel presente Regolamento, sarà responsabile solo in caso di dolo o colpa grave.
2. CDP, inoltre, non sarà responsabile di eventuali danni, inclusa la responsabilità associata alla diffusione di *virus*, *malware* o qualsiasi altro analogo codice *software* che possa danneggiare in tutto o in parte il sistema o i sistemi collegati al Plafond Casa Online.
3. Senza pregiudizio per i rimedi esplicitamente previsti nel presente Regolamento, la Banca terrà indenne e manleverà CDP a prima domanda, da ogni eccezione rimossa con riferimento a ogni pregiudizio, costo o maggior costo o spesa o onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da CDP.

Articolo 10 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. CDP si riserva la facoltà di modificare e/o integrare in qualsiasi momento il presente Regolamento.
2. Per gli utenti già registrati verrà effettuata una specifica comunicazione delle modifiche e/o integrazioni avvenute al primo accesso utile.
3. L'ulteriore utilizzo del Plafond Casa Online potrà essere condizionato alla presa visione e accettazione delle modifiche e/o integrazioni apportate al presente Regolamento.

Articolo 11 – GARANZIE ED IMPEGNI DELLA BANCA

1. La Banca dichiara e garantisce:
 - a) che le informazioni fornite a CDP sono accurate e veritiere;
 - b) che se una qualsiasi delle predette informazioni dovesse subire modifiche, la Banca provvederà immediatamente a comunicare a CDP i predetti cambiamenti;
 - c) l'adozione di tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione dei codici identificativi attribuiti;
 - d) che non fornirà dati che siano ingannevoli o falsi, che siano sostanzialmente non corretti, che possano costituire reati, che siano diffamatori, siano illegali o incoraggino condotte illegali, siano inadeguati e/o estranei rispetto alle finalità del Plafond Casa Online.
2. La Banca si impegna:
 - a) ad utilizzare il Plafond Casa Online conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento, unitamente all'informativa sulla *privacy* ed a qualsiasi istruzione pubblicata di volta in volta sul Plafond Casa Online e/o sul sito internet di CDP;
 - b) a dotarsi delle cautele tecnologiche ed a mantenere riservata la USER e la PASSWORD per accedere al Plafond Casa Online;
 - c) ad informare prontamente CDP in caso di utilizzo illecito del Plafond Casa Online.

Articolo 12 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE NORMATIVE VIGENTI

CDP si riserva il diritto di ricorrere a tutte le misure ed a tutti i rimedi ai sensi di legge, nel caso di violazione delle regole relative all'accesso e/o all'utilizzo del Plafond Casa Online, ivi incluso il diritto di inibire o proibire o sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, l'accesso allo stesso.

Articolo 13 – USO DEI FILE COOKIE

CDP si riserva il diritto di memorizzare informazioni nel computer della Banca sotto forma di file "*cookie*" o simili, con lo scopo di apportare modifiche al Plafond Casa Online che riflettano le preferenze degli utenti.

Articolo 14 – RISERVATEZZA DEI DATI

Il Plafond Casa Online contiene esclusivamente dati e documenti inviati volontariamente o registrati con il consenso della Banca.

Articolo 15 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DOCUMENTI

1. I dati personali, forniti dalla Banca e dal Referente in relazione all'uso del Plafond Casa Online, sono trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed, in particolare, in conformità all'informativa fornita in sede di accreditamento e alla *privacy policy* presente sul sito di CDP (www.cassaddpp.it).
2. La Banca nulla oppone e accetta:
 - a) il trattamento dei dati personali contenuti in tutti i documenti trasmessi tramite il Plafond Casa Online;
 - b) la conservazione a norma da parte di CDP dei documenti informatici e delle copie informatiche per immagine dei documenti analogici inoltrati attraverso il Plafond Casa Online.

Articolo 16 – NORMATIVA APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. L'accesso al Plafond Casa Online e il suo utilizzo da parte del Referente, in nome e per conto della Banca, sono soggetti all'osservanza di tutte le vigenti normative nazionali e comunitarie.
2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Regolamento o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, salva la facoltà di CDP di promuovere azioni giudiziarie avanti qualsiasi altra autorità giudiziaria competente, senza pregiudizio per le competenze stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.

(Nome, Cognome)

(Qualifica)

La Banca dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, la clausola contenuta nell'articolo 9 "LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' E MANLEVA" del presente Regolamento.

(Nome, Cognome)

(Qualifica)

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA "PLAFOND CASA ONLINE"

[su carta intestata della Banca]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: dichiarazione della Banca [*] [la Banca]

Ai sensi dell'articolo 4.2 del Regolamento per l'utilizzo della Piattaforma Informatica "Plafond Casa Online", si certifica che:

1. [Nome Cognome], nato/a a _____ il __/__/__, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
2. [Nome Cognome], nato/a a _____ il __/__/__, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
3. [Nome Cognome], nato/a a _____ il __/__/__, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
4. [Nome Cognome], nato/a a _____ il __/__/__, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
5. [Nome Cognome], nato/a a _____ il __/__/__, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
6. [ecc].

Con la presente:

- 1) si autorizzano i predetti soggetti:
 - a) ad accedere alla piattaforma informatica "Plafond Casa Online", messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
 - b) ad operare nella piattaforma informatica "Plafond Casa Online" con la qualifica di Referente di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento per l'utilizzo della piattaforma informatica "Plafond Casa Online" e, in particolare:
 - i) a compilare la modulistica di cui all'articolo 3 del Regolamento per l'utilizzo della piattaforma informatica "Plafond Casa Online";
 - ii) a trasmettere tramite il "Plafond Casa Online", ove la formalità degli atti consenta l'utilizzo di documenti informatici firmati digitalmente, la modulistica di cui al precedente punto i) e ogni altro documento prodromico, accessorio e conseguente;
- 2) si comunica che l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui Cassa depositi e prestiti S.p.A. dovrà trasmettere eventuali documenti informatici ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per l'utilizzo della piattaforma informatica "Plafond Casa Online" è [_____]@_____].

Si allega alla presente copia fotostatica dei documenti d'identità e dei codici fiscali dei Referenti.

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

ALLEGATO I – PARTE II
ALLA CONVENZIONE

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL
SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO**

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

(1)

_____ una banca, con sede legale in _____

_____ capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario _____, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. _____], qui debitamente rappresentata da _____ [da completare a seconda che il Contratto sia stipulato per il tramite di ICCREA Banca S.p.A. ovvero di altra banca appartenente al Gruppo Bancario ICCREA formalmente designata da ICCREA Banca S.p.A.] con sede legale in _____

_____ capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____ (di seguito, "ICCREA") in virtù del mandato con rappresentanza del ___/___/___ (la "Parte Finanziata");

e

(2)

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "CDP" o la "Parte Finanziatrice" e/o in qualità di agente di calcolo, l'"Agente di Calcolo").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "Parti" e ciascuna una "Parte")

PREMESSO CHE

- A Il comma 7 bis dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003 n. 326 (di seguito il "**Comma 7bis**") introdotto dall'articolo 6 comma 1 lettera a) del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, autorizza CDP, tra l'altro, a fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, provvista per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare all'acquisto dell'abitazione principale preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose.
- B In data 20 novembre 2013, CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49 (l'"ABI"), hanno sottoscritto una convenzione (la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle banche a valere sul Plafond (come definito e regolato nella Convenzione) per le finalità di cui al Comma 7bis.
- C La Parte Finanziata dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione, che, per espressa volontà delle Parti, forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- D La Parte Finanziata ha richiesto alla Parte Finanziatrice di mettergli a disposizione i Finanziamenti (come di seguito definiti) per i fini di cui all'Articolo 2.3 del presente Contratto.
- E La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto ai sensi della Convenzione, è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata i Finanziamenti (come di seguito definiti) ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.
- F In virtù del mandato con rappresentanza sottoscritto tra la Parte Finanziata ed ICCREA in data ___/___/___, quest'ultima agirà quale mandatario con rappresentanza della Parte Finanziata al relazione al presente Contratto ed ai Finanziamenti ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3.6 e 3.7 della Convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1 Premesse: le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2 Definizioni: oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove nel presente Contratto, le cui definizioni sono comunque ripetute nell'Articolo 1.2 ("*Definizioni*") del presente Contratto per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:

"ABI": ha il significato di cui alla Premessa (B) del presente Contratto.

"Abitazione Principale": indica un Immobile Residenziale, iscritto presso il competente catasto edilizio come unica unità immobiliare, ivi incluse le relative pertinenze, nel quale il Beneficiario o il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

"Agente di Calcolo": ha il significato di cui in epigrafe.

"Banca" o "Banche": indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria alle quali potranno essere messi a disposizione i Finanziamenti ai sensi della Convenzione.

"Banca Capogruppo": indica la banca capogruppo di un gruppo bancario italiano.

"Banca Cedente": indica ciascuna Banca e ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 appartenente al gruppo della Parte Finanziata attraverso i quali quest'ultima abbia deciso di veicolare tutta o parte della provvista di cui al presente Contratto, ai sensi del successivo Articolo 2.3.4, come individuati nella comunicazione di cui all'allegato 2 alla Convenzione trasmessa dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto.

"Banca del Gruppo" o "Banche del Gruppo": indica, singolarmente o collettivamente, una Banca, diversa da una Banca Capogruppo, facente parte di un gruppo bancario italiano.

"Banca Non Appartenente al Gruppo": indica, singolarmente o collettivamente, una Banca non facente parte di alcun gruppo bancario italiano.

"Beneficiario" indica la persona fisica che contrae il relativo Finanziamento Beneficiario al fine di effettuare una delle attività previste dalla Convenzione con riferimento ad un Immobile Residenziale.

"Beneficiario Prioritario": indica ciascun Beneficiario che sia (i) componente di una giovane coppia, ossia un nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni e l'altro non superi i 40 anni di età alla data di presentazione della domanda di Finanziamento Beneficiario; e/o (ii) componente di un nucleo familiare di cui fa parte almeno un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e/o (iii) componente di una famiglia numerosa, ossia un nucleo familiare con tre o più figli, come dichiarato, in ciascuno dei casi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii), da ciascun Beneficiario mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

"Codice Etico": ha il significato di cui all'Articolo 8.1.8 del presente Contratto.

"Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo": indica, a seconda dei casi:

- (i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% dell'ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla relativa Data di Pagamento;
- (ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'IRS come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP quindici Giorni Lavorativi precedenti la Data di Pagamento prescelta per il rimborso anticipato e comunicato alla Parte Finanziata sette Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:
 - (a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano di Rimborso e relativi interessi); e
 - (b) le quote capitale definite nel Piano di Rimborso.

"Conto Corrente Banca": ha il significato di cui all'Articolo 4.1.1.

"Contratto": indica il presente contratto di finanziamento, le sue premesse ed ogni suo allegato, così come eventualmente modificati e/o integrati.

“Contratto di Cessione di Crediti”: indica ciascun contratto di cessione in garanzia a CDP dei Crediti, secondo il testo di cui all'allegato (1) alla Convenzione che potrà essere scaricato dal sito internet di CDP.

“Contratto/i di Finanziamento Integrativo”: indica ciascun contratto stipulato tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice ai sensi dell'Articolo 2.2, in base al quale la Parte Finanziatrice mette a disposizione della Parte Finanziata un Finanziamento, secondo il testo di cui all'Allegato (3) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

“Convenzione”: ha il significato di cui alla Premessa (B) del presente Contratto.

“Crediti”: indica tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, della Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, di ciascuna Banca Cedente, nei confronti di un Beneficiario derivanti da un Finanziamento Beneficiario.

“Crediti Incagli”: indica i Crediti che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Crediti Sofferenze”: indica i Crediti che siano stati classificati come “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Data di Erogazione”: indica a decorrere dal giorno 5 del mese successivo alla Data di Firma (incluso) per tutto il Periodo di Disponibilità il giorno 5 di ciascun mese solare, (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

“Data di Firma”: indica la data in cui la Parte Finanziatrice abbia ricevuto dalla Parte Finanziata a mezzo telefax la conferma della ricezione da parte di quest'ultima del presente Contratto sottoscritto dalla Parte Finanziatrice ai sensi dell'articolo 3.4 della Convenzione.

“Data di Pagamento”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile, in cui saranno effettuati i rimborsi in linea capitale ed interessi dei Finanziamenti.

“Data di Rendicontazione”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2014 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Rimborso Anticipato”: indica la Data di Pagamento a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 24 mesi dopo la relativa Data di Erogazione, a decorrere dalla quale la Parte Finanziata potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti.

“Data di Scadenza Finale”: indica la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi, 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi ovvero 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta della Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo. Resta inteso che, a scelta della Parte Finanziata, espressa nella relativa Richiesta di Utilizzo, ciascuna Erogazione di un Finanziamento richiesta in ciascuna Richiesta di Utilizzo potrà avere una Data di Scadenza Finale diversa rispetto alle altre Erogazioni del Finanziamento richieste con la medesima Richiesta di Utilizzo. Tale data costituirà l'ultima Data di Pagamento in relazione alla relativa Erogazione.

“D.lgs 231/2001”: indica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, come successivamente modificato e integrato.

“Erogazione”: indica, a seconda dei casi

- (i) ciascun importo richiesto, ai sensi di una Richiesta di Utilizzo, da; e/o
- (ii) ciascun importo erogato a;

la Parte Finanziata, a valere su un Finanziamento, ai sensi del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo.

“Euribor”: indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato, o dovuto ai sensi dei Finanziamenti e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi il tasso percentuale in ragione d'anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l'euro in relazione a tale periodo di tempo, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate

oggetto di quotazione disponibili sul circuito Reuters (la "**Durata Standard**"), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell'Euribor di Durata Standard più vicina per difetto e di Durata Standard più vicina per eccesso arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore.

"Evento di Decadenza": indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.1.1 ("*Decadenza dal beneficio del termine*") del presente Contratto.

"Evento di Recesso": indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.3.1 ("*Recesso*") del presente Contratto.

"Evento di Risoluzione": indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.2.1 ("*Risoluzione*") del presente Contratto.

"Evento Rilevante": indica un Evento di Decadenza, un Evento di Recesso o un Evento di Risoluzione.

"Fattori di Sconto": indica i fattori ottenuti applicando la metodologia standard di *bootstrapping* alla curva dei tassi depositi-swap rilevata sulle pagine "EURIBOR=" ed "EURSFIXA=" del circuito Reuters alle ore 11:00 del quindicesimo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Pagamento prescelta per il relativo rimborso anticipato facoltativo.

"Finanziamento": ha il significato di cui all'articolo 2.1 del presente Contratto.

"Finanziamento/i Beneficiario": indica i finanziamenti che saranno concessi, per una delle finalità di cui al presente Contratto, ai Beneficiari dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, nella forma del mutuo garantito da ipoteca di primo grado su un Immobile Residenziale, mediante la provvista derivante dal presente Contratto.

"Giorno di Quotazione Euribor": indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il giorno nel quale le quotazioni sono ordinariamente rilevate dalle primarie banche nel mercato interbancario europeo sui depositi in euro, intendendosi per tale giorno il secondo giorno *TARGET* precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

"Giorno di Quotazione IRS": indica il secondo giorno *TARGET* precedente la relativa Data di Erogazione.

"Giorno Lavorativo": indica qualsiasi giorno *TARGET* nei mercati finanziari in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

"ICCREA": indica _____ [da completare a seconda che il Contratto sia stipulato per il tramite di *ICCREA Banca S.p.A.* ovvero di *altra banca appartenente al Gruppo Bancario ICCREA formalmente designata da ICCREA Banca S.p.A.*] come identificata in epigrafe al presente Contratto.

"Immobile Residenziale": indica ciascun immobile sul territorio dello Stato italiano la cui destinazione d'uso in conformità agli strumenti urbanistici vigenti sia, alla data di concessione del relativo Finanziamento Beneficiario, quella di privata abitazione, ivi incluse le relative pertinenze, ossia quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

"IRS": indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato o dovuto ai sensi dei Finanziamenti e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi, il tasso percentuale in ragione d'anno pari all'Interest Rate Swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro fissato a Francoforte alle ore 11:00 nel Giorno di Quotazione IRS sulla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna Euribor Basis-Eur, con il metodo di calcolo giorni 30/360, di durata pari, a seconda dei casi, (i) a 10 (dieci) anni per le Erogazioni la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione; (ii) a 20 (venti) anni per le Erogazioni la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione; ovvero (iii) a 30 (trenta) anni per le Erogazioni la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione.

"Legge Fallimentare" indica la normativa di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione in tema di fallimento e delle ulteriori procedure, concorsuali o negoziali, di liquidazione, volontaria o coattiva, di scioglimento, in qualunque modo definite, ivi incluso, senza scopo di esaustività, il regio decreto 16 maggio 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato.

"Margine": indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine IRS.

"Margine Euribor": indica, per i Finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cassaddpp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore

pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

“Margine IRS”: indica, per i Finanziamenti aventi l’IRS come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cassadpp.it) dell’Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

“Parte Finanziata”: ha il significato di cui in epigrafe al presente Contratto.

“Parte Finanziatrice”: ha il significato di cui in epigrafe al presente Contratto.

“Periodo di Disponibilità”: indica il periodo decorrente dalla data in cui la Parte Finanziata maturerà il diritto a richiedere Erogazioni ai sensi della Convenzione e del presente Contratto, fino ad esaurimento del Plafond (ferma restando la facoltà di CDP di cui all’articolo 5.1 (k) e all’articolo 5.1(l) della Convenzione), durante il quale potranno essere richieste (in concomitanza con una Data di Erogazione) le Erogazioni.

“Periodo di Interessi”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:

- (i) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione fino al 30 giugno immediatamente successivo (primo estremo escluso, secondo estremo incluso); e
- (ii) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione fino al 31 dicembre immediatamente successivo (primo estremo escluso, secondo estremo incluso).

“Periodo di Stipula Integrativo”: indica il periodo compreso tra la data in cui si verificheranno le condizioni sospensive per la stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi ai sensi del successivo Articolo 2.2 e la data in cui risulteranno esaurite le risorse di cui al Plafond, in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratti di Finanziamento Integrativo ai sensi del successivo Articolo 2.2, secondo il testo di cui all’Allegato (3) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.

“Piano di Rimborso”: indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l’ IRS come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell’Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell’Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.

“Piattaforma Informatica” indica la piattaforma informatica messa a disposizione da CDP per le finalità di cui all’articolo 8 della Convenzione, disciplinata secondo il Regolamento della Piattaforma Informatica.

“Plafond”: indica un importo pari ad Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi/00), ovvero il diverso ammontare determinato da CDP ai sensi dell’articolo 2.6, articolo 5.1 (k) e articolo 5.1 (l) della Convenzione, complessivamente messo a disposizione delle Banche da parte di CDP ai sensi della Convenzione.

“Prima Data di Pagamento”: indica, a seconda dei casi:

- (i) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, il 30 giugno immediatamente successivo (ovvero qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo); e
- (ii) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, il 31 dicembre immediatamente successivo (ovvero qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

“Procedure Concorsuali”: indica (i) la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, liquidazione volontaria e/o altri provvedimenti straordinari e le altre procedure concorsuali applicabili alla Parte Finanziata; e (ii) le altre procedure anche previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nel precedente punto (i).

“Rapporto di Vigilanza Stand Alone”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi del presente Contratto, il rapporto tra:

- (i) l’Esposizione Complessiva; e

(ii) il Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata;

laddove:

- **“Esposizione Complessiva”** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo alla Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni alla Parte Finanziata.
- **“Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata”** indica, alla relativa data, (A) qualora la Parte Finanziata sia o divenga una Banca Non Appartenente al Gruppo, il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato della Parte Finanziata; ovvero (B) qualora la Parte Finanziata sia o divenga una Banca Capogruppo e/o una Banca del Gruppo il minore tra (i) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato della Parte Finanziata; e (ii) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.

“Rapporto di Vigilanza Consolidato”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi del presente Contratto, il rapporto tra:

- (i) l'Esposizione Complessiva Consolidata; e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza Consolidato;

laddove:

- **“Esposizione Complessiva Consolidata”** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data; e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario della Parte Finanziata.
- **“Patrimonio di Vigilanza Consolidato”** indica, alla relativa data, il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.

“Regolamento della Piattaforma Informatica” indica il regolamento della Piattaforma Informatica di cui all'Allegato (4) al presente Contratto .

“Richiesta di Utilizzo”: indica la richiesta di una o più Erogazioni di un Finanziamento, inviata dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice nel testo di cui all'Allegato (1) (*Richiesta di Utilizzo*) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

“Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica”: indica con riferimento ad un Immobile Residenziale qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che accresca la prestazione energetica dell'immobile medesimo ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di certificazione energetica degli edifici, come dichiarato da ciascun Beneficiario mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

“Stato di Crisi” indica l'esistenza di uno stato di crisi nell'accezione utilizzata nella Legge Fallimentare (ivi incluse le situazioni in cui si sottoscrivono accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento, nonché ogni altro accordo con i creditori, compresi quelli che prevedono la cessione dei beni ai creditori o la remissione, totale o parziale, dei debiti, ad esclusione delle transazioni e delle remissioni effettuate in relazione all'ordinaria attività commerciale).

“TARGET” indica il *Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*.

“Tasso di Interesse”: indica il tasso applicabile ai sensi del successivo Articolo 5.1 maggiorato del Margine.

1.3 Riferimenti

- (i) Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto, nel presente Contratto ogni riferimento a: **“Parte Finanziata”** e **“Parte Finanziatrice”** sarà interpretato in modo da includere i suoi successori, aventi causa e cessionari;
- “Allegato”** sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;
- “Paragrafo”** e/o **“Articolo”** sarà interpretato come un riferimento ad un articolo e/o Articolo del presente Contratto;
- “autorità”** indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Parte Finanziata e/o su un Ente;
- “autorizzazione”** indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all’ottenimento di **“autorizzazione”** deve essere interpretato conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o ente;
- “debito”** sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;
- “imposta”** sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l’IVA), tassa, tributo, ritenuta od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;
- “mese”** costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del Codice Civile;
- “persistente”** sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte della Parte Finanziatrice o non sia stato sanato dalla Parte Finanziata conformemente a quanto previsto nel presente Contratto.
- (ii) Nel presente Contratto ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all’IVA eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.
- (iii) Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l’altro genere, l’uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.

1.4 I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- (i) Allegato 1 (*Richiesta di Utilizzo*);
- (ii) Allegato 2 (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato*);
- (iii) Allegato 3 (*proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo*);
- (iv) Allegato 4 (Regolamento della Piattaforma Informatica).

Tali allegati sono reperibili in formato digitale, per gli usi previsti nel presente Contratto, sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.

ARTICOLO 2

I FINANZIAMENTI

2.1 Finanziamenti

- 2.1.1 Alle condizioni previste dal presente Contratto, la Parte Finanziatrice si impegna a concedere alla Parte Finanziata uno o più Finanziamenti a valere sul Plafond (ciascuno il **“Finanziamento”**).
- 2.1.2 Il presente Contratto di Finanziamento regola i termini e le condizioni che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sottoscritto ai sensi dello stesso.

2.2 Contratti di Finanziamento Integrativo

- 2.2.1 Al fine di poter richiedere un Finanziamento, alle condizioni previste nel presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà sottoscrivere un Contratto di Finanziamento Integrativo.
- 2.2.2 La sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo avverrà per scambio di corrispondenza mediante plico raccomandato (e solo con riferimento al Contratto di Finanziamento Integrativo anticipato via telefax)

trasmeso a CDP in un giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula Integrativo e che cada almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla Data di Erogazione prescelta per l'Erogazione del relativo Finanziamento, contenente, tra l'altro, la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo sottoscritta in unico originale secondo il testo di cui all'Allegato (3) completo in tutte le sue parti.

2.2.3 Con il medesimo plico raccomandato di cui al precedente Articolo 2.2.2 dovrà, altresì, essere inviata a CDP la seguente documentazione:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente della Parte Finanziata, la cui conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
2. documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento Integrativo della Parte Finanziata nonché di cedere in garanzia alla Parte Finanziatrice i Crediti (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
3. certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti;
4. dichiarazione della Parte Finanziata che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento Integrativo e autorizzati a richiedere le Erogazioni con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale;
5. la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo il testo di cui all'allegato (4) alla Convenzione;
6. l'eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP;
7. copia del mandato con rappresentanza sottoscritto tra la Parte Finanziata ed ICCREA in data __/__/____, in forza del quale quest'ultima agirà quale mandatario con rappresentanza della Parte Finanziata in relazione al presente Contratto ed del Contratto di Finanziamento Integrativo ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3.6 e 3.7 della Convenzione.

Inoltre, ove applicabile, la Parte Finanziata dovrà, altresì, inviare a CDP, con il medesimo plico raccomandato, la seguente documentazione con riferimento a ciascuna Banca Cedente:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente di ciascuna Banca Cedente la cui conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante di ciascuna Banca Cedente;
2. documentazione attestante i poteri e la capacità di ciascuna Banca Cedente di cedere in garanzia a CDP i Crediti (ivi incluse le relative delibere dei competenti organi delle Banche Cedenti) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante di ciascuna Banca Cedente;
3. certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative a ciascuna Banca Cedente aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione di ciascun Contratto di Cessione di Crediti;
4. la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo il testo di cui all'allegato (4) alla Convenzione, per ciascuna Banca Cedente; e
5. l'eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP.

Resta inteso che qualora la suddetta documentazione (o parte di essa) sia già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice (ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o di un precedente Contratto di Finanziamento Integrativo) e sia ancora vigente alla data di invio della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione (o la relativa porzione di essa già consegnata) potrà essere sostituita da una dichiarazione rilasciata nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che attesti che i documenti (o parte di essi) già consegnati sono vigenti e non hanno subito modificazioni alla data in cui viene inviata la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

2.2.4 Decorso il termine di 10 Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte di CDP della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, entro il quale CDP potrà comunicare la propria intenzione di non accettare tale proposta per l'indisponibilità, totale o parziale, delle somme richieste ovvero per la mancanza dei presupposti e/o dei requisiti per potervi accedere, ovvero, in considerazione della normativa comunitaria vigente in materia di concentrazione dei rischi, il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso e gli importi richiesti

si intenderanno automaticamente disponibili ed esistenti e CDP avrà l'obbligo di mantenerli a disposizione e di riservarli a favore della Parte Finanziata fino alla relativa Data di Erogazione. Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, altresì, concluso qualora antecedentemente al termine di 10 Giorni Lavorativi di cui sopra CDP dia corso alle Erogazioni richieste.

2.2.5 Resta inteso che, in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, degli importi messi a disposizione della Parte Finanziata ai sensi del Contratto di Finanziamento Integrativo alla relativa Data di Erogazione, a decorrere dal giorno immediatamente successivo, gli importi non utilizzati si intenderanno automaticamente svincolati e nuovamente disponibili per tutte le Banche.

2.3 Scopo

2.3.1 Ciascun Finanziamento concesso dalla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata esclusivamente al fine di concedere Finanziamenti Beneficiario aventi le caratteristiche di cui al successivo Articolo 2.4 e fermo restando che:

- (i) i Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione potranno essere utilizzati esclusivamente per concedere Finanziamenti Beneficiario aventi ad oggetto interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica; e
- (ii) i Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi ovvero 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione non potranno in alcun caso essere utilizzati per concedere Finanziamenti Beneficiario aventi ad oggetto esclusivamente interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica.

Restano in ogni caso escluse le operazioni di rifinanziamento, comunque definito, di mutui già erogati che non potranno essere oggetto di Finanziamenti Beneficiario.

Resta inteso che la Parte Finanziatrice, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione, si riserva la facoltà, previa delibera dei propri competenti organi, di (i) ridefinire i criteri di allocazione delle risorse di cui al Plafond, nonché, in conformità alla normativa di riferimento ed al proprio statuto, lo scopo della provvista di cui al Plafond; e/o (ii) incrementare le risorse di cui al Plafond anche trasferendo al Plafond risorse da altri prodotti di sostegno all'economia; e/o (iii) trasferire le risorse di cui al Plafond ad altri prodotti di sostegno all'economia; e/o (iv) conferire carattere di rotatività al Plafond medesimo. Le modifiche di cui al presente paragrafo acquisteranno efficacia dal momento della pubblicazione sul sito internet di CDP, che vi provvederà con almeno 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l'efficacia di tali variazioni. Dette variazioni si applicheranno soltanto alle Erogazioni effettuate successivamente a tale pubblicazione.

2.3.2 La Parte Finanziata dovrà utilizzare ciascun Finanziamento secondo quanto previsto al precedente Articolo 2.3.1 e la Parte Finanziatrice non sarà obbligata a controllare l'utilizzo degli importi dei Finanziamenti.

2.3.3 I termini e le condizioni dei Finanziamenti Beneficiario verranno negoziati e determinati dalla Parte Finanziata nella sua assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati dalla Parte Finanziatrice che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità della Parte Finanziata, la quale autonomamente esaminerà le richieste e deciderà di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.

2.3.4 La Parte Finanziata, al fine di erogare i Finanziamenti, potrà veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Cedenti.

2.3.5 Resta inteso che nei casi di cui al precedente Articolo 2.3.4, gli obblighi di cui al presente Contratto e a ciascun Contratto di Cessione di Crediti graveranno sulla Parte Finanziata e che eventuali inadempimenti da parte delle Banche Cedenti, ivi inclusi eventuali inadempimenti agli obblighi dalle medesime assunti nei confronti di CDP ai sensi dei relativi Contratti di Cessione di Crediti, non potranno in alcun modo essere opposti a CDP ivi incluso al fine di evitare o limitare l'imputabilità alla Parte Finanziata di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti.

2.4 Finanziamenti Beneficiario

2.4.1 I Finanziamenti Beneficiario saranno concessi esclusivamente al fine di:

- (i) finanziare l'acquisto di una Abitazione Principale - preferibilmente appartenente alle classi energetiche A, B o C ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di certificazione energetica degli edifici - con o senza interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica; ovvero
- (ii) finanziare interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica relativi ad Immobili

Residenziali;

e in ciascuno dei casi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) prioritariamente all'erogazione di Finanziamenti Beneficiario in favore di Beneficiari Prioritari. In particolare, la Parte Finanziata, in vista di ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo che intenda formulare a CDP, dovrà esaminare con priorità le domande di mutuo che siano pervenute da Beneficiari Prioritari.

Resta inteso che, per gli interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica, sono esclusi oneri di verifica in capo alla Parte Finanziata ovvero, a seconda dei casi, della Banca Cedente, sull'effettiva destinazione dei Finanziamenti Beneficiario agli specifici interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica.

Restano in ogni caso escluse le operazioni di rifinanziamento, comunque definito, di mutui già erogati che non potranno essere oggetto di Finanziamenti Beneficiario.

La Parte Finanziata prende, altresì, atto e riconosce che, ai sensi della Convenzione, CDP ed ABI procederanno ad una verifica congiunta sulla effettiva allocazione del Plafond successivamente alla prima Data di Rendicontazione e concorderanno le eventuali modifiche alla Convenzione che si rendessero necessarie a perfezionare, sulla base dell'effettiva esperienza maturata, i meccanismi di attribuzione prioritaria. Le modifiche così concordate saranno efficaci per la Parte Finanziata successivamente alla pubblicazione delle medesime sul sito internet di CDP.

- 2.4.2 Fermo restando quanto precede, ai sensi del Comma 7 bis l'utilizzo della provvista di cui al Plafond deve portare a un miglioramento delle condizioni finanziarie offerte ai Beneficiari rispetto a quelle normalmente praticate dalla Parte Finanziata nell'erogazione di finanziamenti della medesima specie dei Finanziamenti Beneficiario con provvista diversa da quella di cui al Plafond. A tal fine nei Contratti di Finanziamento Beneficiario dovrà essere data informativa ai Beneficiari del vantaggio loro riconosciuto in termini di riduzione del tasso annuo nominale (TAN) espresso in punti percentuali annui o in *basis point* annui, prendendo a riferimento le condizioni standard, come determinate, alla data di stipula del Finanziamento Beneficiario, dai vigenti fogli informativi relativi a finanziamenti con provvista diversa, ma aventi analoga natura, finalità, durata e tipologia di tasso (fisso o variabile). La Parte Finanziata prende atto e riconosce che ai sensi della Convenzione CDP e ABI procederanno ad effettuare periodiche verifiche congiunte sull'efficacia del Plafond anche in termini di effettiva riduzione degli oneri finanziari per i Beneficiari e ad apportare le eventuali modifiche ai meccanismi previsti in Convenzione necessarie a massimizzare tale riduzione. Le modifiche così concordate saranno efficaci per la Parte Finanziata successivamente alla pubblicazione delle medesime sul sito internet di CDP.
- 2.4.3 Laddove ne ricorrano i presupposti, i Finanziamenti Beneficiario dovranno essere concessi ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
- 2.4.4 I Finanziamenti Beneficiario dovranno avere una durata non inferiore a:
- (i) 7 (sette) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Beneficiario erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione;
 - (ii) 15 (quindici) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Beneficiario erogati mediante utilizzo della provvista derivante dai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione;
 - (iii) 25 (venticinque) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Beneficiario erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione.
- 2.4.5 I Finanziamenti Beneficiario potranno godere di tutti gli interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento Beneficiario.
- 2.4.6 I contratti relativi ai Finanziamenti Beneficiario dovranno prevedere espressamente il divieto di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento Beneficiario, ad eccezione della cessione in garanzia dei Crediti in favore di CDP. Resta inteso che eventuali accollì della posizione debitoria del Beneficiario saranno subordinati alla valutazione, da parte della Parte Finanziata, del merito di credito e del possesso dei requisiti per l'accesso ai Finanziamenti Beneficiario del terzo assuntore del debito.
- 2.4.7 Fermi restando gli importi di cui al successivo Articolo 2.4.8, l'importo massimo in linea capitale di ciascun Finanziamento Beneficiario non potrà in alcun caso essere superiore all'importo corrispondente al 100% del valore dell'Immobile Residenziale oggetto dell'ipoteca che garantisce il relativo Finanziamento Beneficiario quale risultante da apposita perizia acquisita dalla Parte Finanziata in conformità alla prassi di mercato per

operazioni della medesima specie.

- 2.4.8 Fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 2.4.7, l'importo massimo di ciascun Finanziamento Beneficiario non potrà essere superiore a:
- (i) 100.000 (centomila) euro per gli interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica;
 - (ii) 250.000 (duecentocinquantamila) euro per l'acquisto di una Abitazione Principale senza interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica;
 - (iii) 350.000 (trecentocinquantamila) euro per l'acquisto di una Abitazione Principale con interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica sulla medesima Abitazione Principale.
- 2.4.9 Ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento Beneficiario sarà subordinata al ricevimento da parte della Parte Finanziata della corrispondente provvista ai sensi del presente Contratto.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI SOSPENSIVE

3.1 Condizioni sospensive alla stipula del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto che, antecedentemente alla Data di Firma del presente Contratto, la Parte Finanziatrice ha ricevuto tutta la documentazione di cui all'articolo 3.3. della Convenzione in conformità a quanto ivi previsto.

Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di tutta tale documentazione ha costituito condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice di sottoscrivere il presente Contratto.

3.2 Condizioni sospensive alla stipula di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo

L'obbligazione della Parte Finanziatrice di accettare ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nel corso del Periodo di Stipula Integrativo, è subordinata, tra l'altro, al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:

- (i) la ricezione da parte di CDP della documentazione di cui ai precedenti Articoli 2.2.2 e 2.2.3 che sia in forma e sostanza soddisfacente per la medesima;
- (ii) il presente Contratto sia stato registrato presso il competente Ufficio del Registro;
- (iii) il Finanziamento richiesto ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo non ecceda il limite di utilizzo mensile della Parte Finanziata pari, rispettivamente ad Euro 150.000.000,00 (centocinquantamiloni/00) ovvero al diverso minore importo determinato da CDP e comunicato alla Parte Finanziata sulla base dei criteri determinati da CDP in funzione dell'andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, del relativo gruppo di appartenenza;
- (iv) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina comunitaria, con riferimento alla Esposizione Complessiva della Parte Finanziata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza *Stand Alone*), nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato);
- (v) la verifica da parte di CDP del rispetto da parte della Parte Finanziata dei criteri stabiliti dalla medesima CDP in funzione dell'andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, del relativo gruppo di appartenenza;
- (vi) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non sia superiore al 30%;
- (vii) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione;
- (viii) evidenza soddisfacente per CDP che alla Data di Rendicontazione immediatamente precedente la relativa Data di Erogazione, la differenza tra l'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati e l'importo nominale in linea capitale dei Crediti ceduti in garanzia a CDP dalla Parte Finanziata non ecceda il 75% dell'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati;
- (ix) l'assenza di eventi che anche prospetticamente possano incidere negativamente sulla capacità della

Parte Finanziata di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e da ciascun Contratto di Cessione di Crediti, come accertati da CDP a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con la Parte Finanziata;

- (x) l'assenza di Eventi Rilevanti e, tra l'altro, il puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata e dalle Banche Cedenti ai sensi di ciascun Contratto di Cessione di Crediti; e
- (xi) l'inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto.

3.3 Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento

Ferma restando la facoltà della Parte Finanziatrice di introdurre ulteriori condizioni ai sensi dell'articolo 5.1 (c) della Convenzione, l'obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi Erogazione dei Finanziamenti è, inoltre, condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive, entro i termini ivi indicati:

- (i) la Parte Finanziatrice non abbia rifiutato la proposta del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi del precedente Articolo 2.2.4;
- (ii) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della relativa Richiesta di Utilizzo sottoscritta da un soggetto autorizzato da ICCREA in nome e per conto della parte della Parte Finanziata ai sensi dell'articolo 3.6 della Convenzione (come indicato in conformità a quanto previsto dall'articolo 3.3. della Convenzione), inviata da quest'ultima a mezzo fax, con un preavviso di 6 (sei) Giorni Lavorativi rispetto alla Data di Erogazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato (1) e contenente, tra l'altro, le informazioni di cui al successivo Articolo 4.1.1;
- (iii) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione della Parte Finanziata attestante che alla data della relativa Richiesta di Utilizzo e alla relativa Data di Erogazione ivi indicata, (a) le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'Articolo 8 del presente Contratto sono e saranno *veritiere, corrette e complete* e (b) a dette date non si è verificato alcun Evento Rilevante e che per effetto dell'erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà;
- (iv) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di un certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la relativa Data di Erogazione;
- (v) l'assenza di Eventi Rilevanti e, tra l'altro, il puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata e da ciascuna Banca Cedente ai sensi di ciascun Contratto di Cessione di Crediti;
- (vi) l'inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto;
- (vii) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina comunitaria, con riferimento alla Esposizione Complessiva della Parte Finanziata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza *Stand Alone*), nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato);
- (viii) la verifica da parte di CDP del rispetto da parte della Parte Finanziata dei criteri stabiliti dalla medesima CDP in funzione dell'andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, del relativo gruppo di appartenenza;
- (ix) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non sia superiore al 30%;
- (x) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione;
- (xi) evidenza che alla Data di Rendicontazione immediatamente precedente la relativa Data di Erogazione, la differenza tra l'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati e l'importo nominale in linea capitale dei Crediti ceduti in garanzia a CDP dalla Parte Finanziata non ecceda il 75% dell'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati; e
- (xii) l'assenza di eventi che anche prospetticamente possano incidere negativamente sulla capacità della Parte Finanziata di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e da ciascun Contratto di Cessione di Crediti, come accertati da CDP a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con la Parte Finanziata.

3.4 Rinuncia alle condizioni

Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3 non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto e sono poste nell'esclusivo interesse della Parte Finanziatrice la quale, pertanto, potrà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciare, in tutto o in parte, a ciascuna di tali condizioni.

3.5 Mancata erogazione

Qualora non fosse stato erogato alcun importo a valere sui Finanziamenti (i) per il mancato inoltro da parte della Parte Finanziata di almeno una Richiesta di Utilizzo entro la scadenza del relativo Periodo di Disponibilità, ovvero (ii) per il mancato verificarsi di una delle condizioni sospensive indicate nel presente Articolo 3 secondo i termini previsti, ovvero (iii) per l'inadempimento della Parte Finanziata, il presente Contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti.

ARTICOLO 4

UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI

4.1 Utilizzo dei Finanziamenti

4.1.1 Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nell'Articolo 3 del presente Contratto, la Parte Finanziatrice effettuerà ciascuna Erogazione a valere sui Finanziamenti, mediante bonifico bancario sul conto corrente della Parte Finanziata avente codice IBAN n. [•] (il "**Conto Corrente Banca**") per valuta alla Data di Erogazione, a condizione che:

- la Parte Finanziata abbia inviato la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo almeno 30 Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione e siano disponibili i relativi fondi, secondo quanto previsto all'Articolo 2.2.4;
- entro 6 (sei) Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Erogazione, la Parte Finanziatrice abbia ricevuto dalla Parte Finanziata, a mezzo fax, la Richiesta di Utilizzo nella forma di cui all'Allegato (1) (*Richiesta di Utilizzo*). La Richiesta di Utilizzo, che si intenderà irrevocabile, dovrà:
 - (i) specificare la relativa Data di Erogazione, che dovrà essere quella immediatamente successiva alla data della Richiesta di Utilizzo;
 - (ii) indicare l'importo di cui si richiede l'Erogazione che non potrà, in alcun caso, essere superiore all'importo del Finanziamento richiesto ai sensi della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo;
 - (iii) indicare, a scelta della Parte Finanziata, per ciascuna Erogazione la relativa Data di Scadenza Finale; e
 - (iv) indicare, per ciascuna Erogazione di Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, se si tratti di una Erogazione regolata dall'Euribor ovvero dall'IRS.

4.1.2 A fronte della ricezione di ciascuna Richiesta di Utilizzo nei termini che precedono e subordinatamente al verificarsi (i) delle applicabili condizioni sospensive di cui all'Articolo 3 del presente Contratto e (ii) delle condizioni di cui al precedente Articolo 4.1.1 del presente Contratto, alla relativa Data di Erogazione, la Parte Finanziatrice effettuerà le Erogazioni richieste, con pari valuta, secondo quanto previsto nella relativa Richiesta di Utilizzo. Resta inteso che l'accredito integrale dell'importo richiesto secondo quanto previsto nella relativa Richiesta di Utilizzo rappresenterà per la Parte Finanziatrice il puntuale ed esatto adempimento dell'obbligo di erogazione dalla stessa assunto ai sensi del presente Contratto.

4.2 Mancato utilizzo dei Finanziamenti

4.2.1 Gli importi oggetto del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che non siano stati erogati alla relativa Data di Erogazione prevista nel Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderanno revocati alla Parte Finanziata e saranno nuovamente disponibili per tutte le Banche (ivi inclusa la Parte Finanziata) ai termini e alle condizioni previste dalla Convenzione, venendo meno ogni obbligazione e responsabilità della Parte Finanziatrice al riguardo.

ARTICOLO 5

INTERESSI

5.1 Tasso di Interesse

Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente all'Euribor sei mesi ovvero all'IRS, come indicato dalla Parte Finanziata nella relativa Richiesta di Utilizzo, in ciascun caso tali tassi di

interesse come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione.

Con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, lo stesso sarà regolato dall'Euribor (interpolato) di pari durata, come pubblicato sul sito internet dell'Agente di Calcolo. Resta inoltre inteso che gli interessi inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) e saranno corrisposti alla Parte Finanziatrice a ciascun Data di Pagamento.

5.2 Limite Legale al Tasso di Interesse applicabile

Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse di ciascuna Erogazione e gli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (*"Disposizioni in materia di usura"*), come successivamente modificata e/o integrata, essi si intenderanno automaticamente ridotti entro il limite massimo consentito.

5.3 Pagamento degli interessi

La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati in relazione a ciascun Periodo di Interessi a ciascuna Data di Pagamento e con pari valuta.

5.4 Calcolo degli interessi

L'ammontare degli interessi relativi a ciascuna Erogazione per ciascun Periodo di Interessi sarà calcolato dall'Agente di Calcolo (i) per le Erogazioni di Finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, per il numero dei giorni effettivamente trascorsi, diviso per 360 (trecentosessanta) e (ii) per le Erogazioni di Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento, su base di calcolo 30/360.

5.5 Interessi di mora

In caso di ritardato pagamento da parte della Parte Finanziata di qualunque importo dovuto ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, in relazione a ciascun Finanziamento oggetto di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al tasso di riferimento (Euribor o IRS), rilevato sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato del Margine e di ulteriori 100 punti base che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Parte Finanziata e senza pregiudizio per la facoltà della Parte Finanziatrice di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento della Parte Finanziata, nonché per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. Su detti interessi (convenzionali e/o di mora) non è consentita la capitalizzazione periodica.

ARTICOLO 6

OBBLIGO DI RIMBORSO

6.1 Rimborso in generale

La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare ciascuna Erogazione a valere su ciascun Finanziamento entro la relativa Data di Scadenza Finale come segue: (a) secondo un piano di ammortamento alla francese con rate di importo costante comprensive di capitale e interessi, per i Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento; ovvero (b) secondo un piano di ammortamento all'italiana, con rate comprensive di quote capitale, di importo costante, e di quote interessi per i finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, in ciascuno dei casi sub (a) e (b) su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla Data di Scadenza Finale applicabile (inclusa), data in cui la relativa Erogazione dovrà essere interamente rimborsata.

Gli importi oggetto di rimborso di cui al presente Articolo 6.1 non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata fatta salva la facoltà della Parte Finanziatrice di cui all'articolo 2.6 della Convenzione.

6.2 Rimborso Anticipato Facoltativo

6.2.1 La Parte Finanziata potrà, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 25 Giorni Lavorativi, utilizzando un apposito modello allegato al presente Contratto *sub* Allegato (2) (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato*) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, rimborsare parzialmente o totalmente ciascun Finanziamento a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato e solo in coincidenza con una Data di Pagamento, previo pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo.

6.2.2 Resta inteso che gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al presente Articolo 6.2 non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata, fatta salva la facoltà della Parte Finanziatrice di cui all'articolo 2.6 della Convenzione.

6.3 Rimborso Anticipato Obbligatorio

6.3.1 con riferimento ai Finanziamenti, a partire dal 30 giugno 2014 (incluso), qualora sulla base della rendicontazione che deve essere fornita su base semestrale dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del Articolo 9.1 del presente Contratto, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP, la Parte Finanziata sarà obbligata a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento, senza applicazione di alcuna commissione di rimborso anticipato, un importo dei relativi Finanziamenti pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP.

Resta inteso che ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze nonché dei Crediti per i quali non siano state effettuate le formalità di opponibilità previste nel relativo Contratto di Cessione di Crediti e/o rispetto ai quali sussistano formalità ipotecarie pregiudizievoli per CDP.

6.3.2 Gli importi oggetto di rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 6.3 non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata fatta salva la facoltà della Parte Finanziatrice di cui all'articolo 2.6 della Convenzione.

6.4 Imputazione dei pagamenti

6.4.1 Gli importi rimborsati dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 6, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell'ordine che segue:

- (i) **in primo luogo**, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto;
- (ii) **in secondo luogo**, al pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo, se dovuta;
- (iii) **in terzo luogo**, al pagamento degli interessi di mora e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data a partire dal Finanziamento erogato per primo; e
- (iv) **in quarto luogo**, al rimborso in linea capitale dei Finanziamenti, a partire dal Finanziamento erogato per primo e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, ridurranno pro-quota le rate di ammortamento in linea capitale di detti Finanziamenti.

ARTICOLO 7

IMPOSTE E TASSE

7.1 Imposte e tasse

Il presente Contratto è assoggettato alla disciplina di cui ai commi 7 *bis* e 24 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003 n. 326.

Fermo restando quanto precede, sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a cui il Contratto, ciascun Contratto di Cessione di Crediti, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo o eventuali atti o provvedimenti ad essi collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti.

7.2 Pagamenti al lordo di imposte e tasse

Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte della Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso la Parte Finanziata dovrà:

- (a) assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l'importo minimo legalmente richiesto;
- (b) corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo ("Importo Aggiuntivo") affinché l'importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all'importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;
- (c) pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, l'intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l'importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo

corrisposto alla Parte Finanziatrice;

- (d) fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
- (i) una ricevuta validamente rilasciata dall'autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
 - (ii) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.

7.3 Credito di imposta

Qualora a seguito del pagamento dell'Importo Aggiuntivo ai sensi dell'Articolo 7.2 che precede, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d'imposta, essa sarà tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata, allorché il credito di imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell'assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d'imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente la Parte Finanziata della propria situazione fiscale e contabile, fermo l'impegno di comunicare alla Parte Finanziata l'insorgenza del credito d'imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 7.3.

7.4 Obblighi di indennizzo a beneficio della Parte Finanziatrice.

7.4.1 Qualora:

- (i) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1, o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (ii) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1, o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (iii) la Parte Finanziata non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1;

la Parte Finanziata, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.

- 7.4.2 Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente Articolo 7.4.1 ne darà prontamente comunicazione alla Parte Finanziata, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla Parte Finanziata. Quest'ultima procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 8

DICHIARAZIONI E GARANZIE

La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8. La Parte Finanziata dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla Data di Firma del presente Contratto ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dal Articolo 8.2 del presente Contratto. La Parte Finanziata dà atto di aver effettuato tutte le indagini necessarie e opportune al fine di accertarsi che le dichiarazioni rese siano complete, veritiere e non fuorvianti in ogni loro aspetto rilevante, e si impegna per tutta la durata del Contratto a ripetere costantemente tali indagini e, non appena venutane a conoscenza, informare per iscritto la Parte Finanziatrice circa ogni fatto, circostanza o altra informazione che potrebbe rendere le dichiarazioni rese fuorvianti o non più complete o veritiere, in ogni aspetto rilevante.

8.1 Dichiarazioni e garanzie generali

8.1.1 Costituzione e capacità

- (a) la Parte Finanziata è una società regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle Leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

- (b) la Parte Finanziata è dotata di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascun Contratto di Cessione di Crediti e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi di tali documenti;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate.

8.1.2 Consensi ed approvazioni

- (a) La Parte Finanziata ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza od approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile per lo svolgimento della propria attività bancaria nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili.
- (b) I consensi da parte di creditori della Parte Finanziata o di altri terzi, eventualmente necessari per la stipula del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti e l'esecuzione delle obbligazioni derivanti da tali atti sono stati ottenuti e sono pienamente validi ed efficaci.

8.1.3 Obbligazioni

- (a) Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nel presente Contratto, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e in ciascun Contratto di Cessione di Crediti sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.
- (b) Il Contratto, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascun Contratto di Cessione di Crediti rientrano nell'oggetto sociale della Parte Finanziata.
- (c) La Parte Finanziata non è tenuta a effettuare alcuna ritenuta in relazione ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

8.1.4 Contrarietà ad altri contratti o impegni

La stipula e l'esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti da parte della Parte Finanziata e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dalla stessa contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, obbligo di effettuare rimborsi anticipati ovvero revoche o decadenze da benefici di termini, modifica di alcuna disposizione contenuta in:

- (a) qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui la Parte Finanziata è parte o da cui è vincolata ovvero dalla quale sono vincolati i suoi beni;
- (b) l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere della Parte Finanziata; e/o
- (c) qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.

8.1.5 Assenza di insolvenza e Procedure Concorsuali

- (a) Non sussistono cause di scioglimento di qualunque genere ovvero di nullità della Parte Finanziata né, per quanto a propria conoscenza, è stata promossa o minacciata un'azione in tal senso.
- (b) La Parte Finanziata non si trova nell'incapacità, anche solo temporanea, di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, né è soggetta a Procedure Concorsuali, né a procedimenti a seguito dei quali possa essere assoggettata a Procedure Concorsuali, e non sono state avanzate nei suoi confronti richieste di assoggettamento a Procedure Concorsuali.
- (c) Non è stato nominato un commissario con riferimento a tutte o parte delle attività della Parte Finanziata e gli organi amministrativi della Parte Finanziata sono nella pienezza dei loro poteri.
- (d) La Parte Finanziata non si trova in stato di insolvenza o in Stato di Crisi.

8.1.6 Evento Rilevante

Nessun Evento Rilevante o altro evento che, con l'invio di una comunicazione e/o per effetto del decorso del tempo potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante si è verificato antecedentemente alla Data di Firma o è persistente, né vi sono state omissioni ovvero ancora si sono verificate circostanze che possano ragionevolmente dare luogo ad uno di tali eventi.

8.1.7 D.lgs 231/2001

La Parte Finanziata dichiara:

- (a) che non vi sono procedimenti pendenti a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001;
- (b) di non aver riportato condanne passate in giudicato ai sensi del D.Lgs. 231/2001; e
- (c) che non le sono state applicate misure interdittive, anche di tipo cautelativo, previste dal D.Lgs. 231/2001.

8.1.8 Codice Etico della Parte Finanziatrice

La Parte Finanziata dichiara di aver preso visione del codice etico della Parte Finanziatrice (il "**Codice Etico**") disponibile sul sito internet della stessa e di conoscerne integralmente il contenuto.

8.1.9 Correttezza ed accuratezza delle informazioni

- (a) Tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione alla, e/o in esecuzione della, Convenzione, della Richiesta di Finanziamento (come definita nella Convenzione) e del presente Contratto e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.
- (b) La Parte Finanziata non ha ommesso di fornire alla Parte Finanziatrice alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest'ultima, avrebbe potuto ragionevolmente indurre la Parte Finanziatrice a non stipulare la Convenzione e/o il Contratto, o a stipularli a condizioni diverse.

8.1.10 Assenza di inadempimenti

La Parte Finanziata non è inadempiente a qualsiasi obbligazione dalla medesima assunta nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo).

8.2 Effettività delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette:

- alla data di ciascuna Richiesta di Utilizzo;
- a ciascuna Data di Erogazione;
- il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi;
- a ciascuna data di invio a CDP di una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo; e
- a ciascuna Data di Pagamento

sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Gli obblighi assunti dalla Parte Finanziata, ai sensi del presente Articolo 9, rimarranno in forza dalla Data di Firma del presente Contratto e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo. La Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

9.1 Rendicontazione

- (i) La Parte Finanziata, entro 30 (trenta) giorni da ogni Data di Rendicontazione a partire dalla Data di Rendicontazione che cade il 30 giugno 2014, fornirà alla Parte Finanziatrice, anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente per le informazioni relative ai Crediti dalla medesima ceduti in garanzia a CDP ai sensi di ciascun Contratto di Cessione di Crediti, tutte le informazioni richieste nel presente Contratto e nella Convenzione, con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, secondo il modello predisposto dalla Parte Finanziatrice e reso disponibile sul sito internet di quest'ultima che dovrà essere inviato per via telematica secondo le istruzioni della Parte Finanziatrice (anch'esse pubblicate sul relativo sito internet) sottoscritto con apposizione di firma digitale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza della Parte Finanziata.

Tali informazioni devono, tra l'altro: (a) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione,

gli elementi essenziali dei Finanziamenti Beneficiario concessi mediante la provvista derivante dai Finanziamenti sino a tale data; (b) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento Beneficiario (quali, a titolo esemplificativo, il parametro finanziario di riferimento, lo *spread* applicato, il tasso annuo nominale (TAN) e il vantaggio economico riconosciuto al Beneficiario per effetto dell'intervento della provvista di CDP di cui al precedente Articolo 2.4.2); e (c) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione gli elementi essenziali dei Crediti ceduti in garanzia alla Parte Finanziatrice ai sensi dei Contratti di Cessione di Crediti.

In caso di ritardo nell'invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziatrice avrà facoltà di sospendere le Erogazioni.

- (ii) entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 30 settembre 2014, la Parte Finanziata dovrà comunicare a CDP i valori del proprio Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre dell'anno precedente ed al 30 giugno precedente. Alla luce del valore del Tier 1 Ratio comunicato, CDP avrà il diritto di modificare, con riguardo ai Finanziamenti ancora da erogare, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alle date sopra indicate, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile ai Finanziamenti aventi analoghe caratteristiche come individuate ai sensi della definizione di Margine di cui alla Convenzione. Inoltre, CDP si riserva di sospendere le Erogazioni nei casi in cui la Parte Finanziata non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato.

9.2 Informazioni

La Parte Finanziata dovrà prontamente comunicare alla Parte Finanziatrice ogni evento di carattere straordinario che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Parte Finanziata ed ogni altra informazione ragionevolmente richiesta della Parte Finanziatrice.

9.3 Comunicazione di un Evento Rilevante

La Parte Finanziata dovrà informare prontamente la Parte Finanziatrice del verificarsi di un qualsiasi Evento Rilevante o altro evento che, con l'invio di una comunicazione e/o per effetto del decorso del tempo potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DELLA PARTE FINANZIATA

10.1 Obblighi Generali

Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del Contratto, la Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti nell'Articolo 10 del presente Contratto e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

10.2 Obblighi di fare

10.2.1 Status

- (a) La Parte Finanziata dovrà preservare il proprio status giuridico di Banca.
- (b) Qualora la Parte Finanziata sia una banca straniera, la Parte Finanziata si impegna a mantenere in Italia una propria succursale.
- (c) La Parte Finanziata informerà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, la Parte Finanziatrice di ogni modifica sostanziale del proprio statuto ovvero, qualora sia un soggetto straniero, delle norme legislative e regolamentari che la riguardano.
- (d) La Parte Finanziata comunicherà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, alla Parte Finanziatrice l'approvazione di ogni progetto di fusione, scissione o conferimento di ramo d'azienda da parte dei propri organi deliberanti.

10.2.2 Osservanza della legge

La Parte Finanziata dovrà osservare in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa applicabili alla medesima e alle proprie attività, incluse a titolo esemplificativo le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l'attività svolta. La Parte Finanziata comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione di tali leggi e normative che possano pregiudicare la capacità della Parte Finanziata di adempiere le obbligazioni assunte in

forza del Contratto e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all'esecuzione di tali attività.

10.2.3 Impegni di *compliance* e regolamentari

La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente – con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità della Parte Finanziatrice, si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti Beneficiario, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull'usura e più in generale tutti gli obblighi derivanti dalla stipula dei contratti che disciplinano Finanziamenti Beneficiario nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.

10.2.4 *Pari Passu*

La Parte Finanziata dovrà assicurare che le obbligazioni di pagamento nascenti dal presente Contratto finché non saranno state pienamente adempiute, non saranno subordinate o postergate agli obblighi assunti nei confronti di altri finanziatori.

10.2.5 Divieto di Cessione

La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente – non potrà in alcun modo cedere parzialmente e/o integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto e/o ad esso connessi, fermo restando che il divieto di cessione di cui al presente Articolo non opera nei confronti dei successori, aventi causa e cessionari della Parte Finanziata quali risultanti all'esito di operazioni societarie di trasformazione, fusione e scissione effettuate in conformità alle disposizioni del presente Contratto e che non costituiscano o possano costituire Eventi Rilevanti ai sensi del presente Contratto. A scopo di chiarezza, si precisa che non potranno essere ceduti in nessun modo, totalmente e/o parzialmente, i Crediti, salvo la cessione in garanzia a favore della Parte Finanziatrice ai sensi di ciascun Contratto di Cessione di Crediti.

10.2.6 Contratti di Cessione di Crediti

La Parte Finanziata si impegna – con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente – a cedere a CDP, quale garanzia delle obbligazioni dalla medesima assunte ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, tutti i Crediti secondo quanto di seguito previsto:

- la Parte Finanziata ovvero, a seconda dei casi, ciascuna Banca Cedente dovrà erogare il relativo Finanziamento Beneficiario al Beneficiario con fondi immediatamente disponibili per quest'ultimo, contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto disciplinante il Finanziamento Beneficiario;
- la Parte Finanziata ovvero, a seconda dei casi, ciascuna Banca Cedente dovrà sottoscrivere, contestualmente alla sottoscrizione del contratto disciplinante il Finanziamento Beneficiario, il relativo Contratto di Cessione di Crediti nella forma della scrittura privata autenticata da notaio utilizzando esclusivamente lo specifico modello di cui all'allegato 1 alla Convenzione, adeguatamente compilato in ogni sua parte;
- il Contratto di Cessione di Crediti sarà sottoscritto dalla Parte Finanziata, ovvero, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente anche in nome e per conto della Parte Finanziatrice. Al riguardo, la Parte Finanziatrice provvederà a fornire alla Parte Finanziata e a ciascuna Banca Cedente idonea procura con autorizzazione a contrarre con sé stessa ai sensi dell'articolo 1395 del codice civile. Nella sottoscrizione di ciascun Contratto di Cessione di Crediti la Parte Finanziata, ovvero, a seconda dei casi, la relativa Banca Cedente, assicurerà che il procuratore che firmerà per proprio conto e quello che firmerà per conto di CDP siano due soggetti diversi, salvi i casi in cui nella stipula del contratto che disciplina il relativo Finanziamento Beneficiario intervenga un solo procuratore, a seconda dei casi, della Parte Finanziata ovvero della relativa Banca Cedente, nel qual caso questi procederà alla firma di tutti i relativi atti;
- la Parte Finanziata, ovvero, a seconda dei casi, ciascuna Banca Cedente, dovrà porre in essere tutte le formalità necessarie, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile, per rendere opponibili le cessioni ai relativi debitori ceduti e ai terzi secondo quanto previsto nel relativo Contratto di Cessione di Crediti;
- come meglio previsto nei Contratti di Cessione di Crediti, la Parte Finanziata, ovvero, a seconda dei casi, ciascuna Banca Cedente si impegna (i) a far sì che il notaio che autenticherà le sottoscrizioni di ciascun Contratto di Cessione di Crediti trasmetta a CDP, con cadenza trimestrale, una copia autentica munita di formula esecutiva di ciascun Contratto di Cessione di Crediti dal medesimo autenticato nel

trimestre precedente; e (ii) a conservare, anche in nome e per conto di CDP, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Finanziamento Beneficiario, a ciascun Credito e a rendere tale documentazione accessibile a CDP presso i propri locali nei normali orari d'ufficio nonché a consegnarne copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 Giorni Lavorativi;

- la Parte Finanziata ovvero, a seconda dei casi, ciascuna Banca Cedente, dovrà astenersi dall'intraprendere azioni che possono incidere sulla validità e l'efficacia di ciascun Contratto di Finanziamento Beneficiario e sulla validità, efficacia o possibilità di escussione delle relative garanzie.

La Parte Finanziata si impegna – con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente – a rispettare puntualmente tutte le previsioni di ciascun Contratto di Cessione di Crediti.

10.2.7 Pubblicità dell'iniziativa

La Parte Finanziata - con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente - dovrà (i) a fronte di richieste di finanziamento formulate da Beneficiari, informare la propria clientela dell'esistenza dei prodotti che si avvalgono della provvista CDP; (ii) dare adeguata e diffusa pubblicità all'iniziativa di cui alla Convenzione sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione informativa cartacea e/o via web, anche eventualmente resa disponibile da amministrazioni pubbliche, che ne consenta una immediata differenziazione rispetto a un prodotto *standard*, ad esempio inserendo nella denominazione del prodotto un esplicito riferimento al Plafond messo a disposizione da CDP; e (iii) garantire l'accesso ai propri processi di istruttoria a tutti i Beneficiari su tutto il territorio nazionale senza alcuna discriminazione consentendo, tra l'altro, la verifica del rispetto della allocazione prioritaria ai Beneficiari Prioritari.

La Parte Finanziata e ciascuna Banca Cedente terranno a disposizione di CDP (che potrà richiederne la visione e/o la copia in qualsiasi momento) la "richiesta di Finanziamento Beneficiario", il cui modello sarà concordato tra le Parti con indicazione del relativo esito d'istruttoria. CDP si riserva, al fine di favorire il diffuso utilizzo delle risorse, di offrire ai Beneficiari servizi di attivazione preliminare via web, anche su una piattaforma CDP, della richiesta di Finanziamento Beneficiario. Tale facoltà potrà essere estesa anche ad altre fasi del processo, attraverso lo sviluppo della cooperazione tecnologica con il sistema bancario.

La Parte Finanziata si impegna – con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente – con riferimento a ciascun Contratto di Finanziamento Beneficiario a specificare che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla Parte Finanziatrice e a indicarne il relativo costo e la relativa durata.

10.2.8 Codice Etico

La Parte Finanziata si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:

- (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Parte Finanziatrice o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
- (c) i collaboratori su base continuativa della Parte Finanziatrice,

a violare i principi specificati nel Codice Etico della Parte Finanziatrice.

10.2.9 Trattamento dei dati personali

La Parte Finanziata provvederà ad acquisire da ciascun Beneficiario e da ciascun garante il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali da parte della Parte Finanziatrice ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 mediante sottoscrizione del modulo di cui all'allegato (4) alla Convenzione.

10.2.10 Piattaforma Informatica

La Parte Finanziata si impegna ad utilizzare la Piattaforma Informatica secondo quanto ivi previsto ed in conformità al Regolamento della Piattaforma Informatica.

ARTICOLO 11

EVENTI DI DECADENZA, EVENTI DI RISOLUZIONE ED EVENTI DI RECESSO

11.1 Eventi di Decadenza

11.1.1 Decadenza dal beneficio del termine

Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni

termine stabilito nel presente Contratto e in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all'articolo 1186 del Codice Civile, cui vengono convenzionalmente parificati ciascuno dei seguenti eventi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.1.3 (*"Restituzione del Finanziamento"*):

- (a) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente versi in stato di insolvenza o in Stato di Crisi;
- (b) l'assoggettamento della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente ad una Procedura Concorsuale;
- (c) l'inadempimento della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente alle obbligazioni previste ai sensi di ciascun Contratto di Cessione di Crediti; e
- (d) il venir meno, per qualsiasi ragione, di una o più cessioni di crediti di cui ad un Contratto di Cessione di Crediti ovvero della validità ed efficacia delle obbligazioni previste ai sensi di un Contratto di Cessione di Crediti.

11.1.2 Efficacia della decadenza

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all'Articolo 11.1.1 (*"Decadenza dal beneficio del termine"*) attraverso una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo diventerà immediatamente efficace a partire dal ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.1.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.1.2 (*"Efficacia della decadenza"*) del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

11.2 Eventi di Risoluzione

11.2.1 Risoluzione

Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.2.2 (*"Efficacia della Risoluzione"*), il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo si risolverà di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice - ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nei casi di cui alle successive lettere (a) e (b) e ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile negli altri casi - con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.2 (*"Efficacia della Risoluzione"*) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto e/o nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo a meno che tale adempimento non sia compiuto nei 10 Giorni Lavorativi successivi alla data in cui sarebbe dovuto avvenire;
- (b) un qualsiasi Finanziamento, o porzione di esso, venga utilizzato dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all'Articolo 2.3 del presente Contratto;
- (c) fatto salvo quanto previsto dal successivo punto (d), una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente nel presente Contratto, in qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo, in qualsiasi Contratto di Cessione di Crediti o in qualsiasi allegato agli stessi o altro documento, certificato o dichiarazione da essa consegnato ai sensi del Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o di ciascun Contratto di Cessione di Crediti sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 10 Giorni Lavorativi dalla data in cui tale violazione si è verificata;
- (d) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi degli Articoli 8.1.7, 8.1.8 e 8.1.9 del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta;

- (e) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9 e 10 del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
- (f) senza pregiudizio per le altre disposizioni di cui al presente Articolo 11.2.1, la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste dal presente Contratto e/o in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o in ciascun Contratto di Cessione di Crediti a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 10 Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
- (g) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo).

11.2.2 Efficacia della risoluzione

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'Articolo 11.2.1 del presente Contratto mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto (i) immediatamente al ricevimento della comunicazione della Parte Finanziatrice nei casi di cui alle precedenti lettere (a) e (b); e (ii) a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della diffida della Parte Finanziatrice, salvo che il relativo inadempimento, ove rimediabile, sia stato rimediato dalla Parte Finanziata.

11.2.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui la risoluzione divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.2.2 del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato;
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo salvo ogni maggior danno; e
- (c) in caso di risoluzione del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo derivante dalla non correttezza, imprecisione, inesattezza e/o incompletezza delle informazioni comunicate dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi della Convenzione relative alla determinazione degli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà pagare alla Parte Finanziatrice una penale per un ammontare pari alla differenza (se esistente) tra gli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto e il maggior importo che sarebbe stato dovuto applicando le informazioni corrette, fatto salvo ogni maggior danno.

11.3 Eventi di Recesso

11.3.1 Recesso

Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 e 11.2 che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2, si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del Codice Civile, con le conseguenze previste all'Articolo 11.3.3, al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze che le Parti convengono espressamente configurare giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del Codice Civile, fermo restando che la Parte Finanziata rinuncia a qualsiasi difesa o diritto a tale riguardo:

- (a) una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 e 11.2.1 che precedono a seguito delle quali la Parte Finanziatrice non possa avvalersi, per qualsiasi ragione, delle facoltà di cui, rispettivamente, agli Articoli 11.1.2 e/o 11.2.2;
- (b) il quadro normativo e regolamentare che ha consentito la conclusione del presente Contratto e la concessione alla Parte Finanziata dei Finanziamenti sia modificato in modo tale da non permettere alla Parte Finanziatrice e/o alla Parte Finanziata di svolgere tale attività;
- (c) non sia rinnovata, se scaduta, o venga revocata una delle Autorizzazioni la cui mancanza avrebbe effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'attività della Parte Finanziata;
- (d) la Parte Finanziata interrompa o sospenda la propria attività svolta alla Data di Firma ovvero la modifichi in maniera sostanziale.

11.3.2 Efficacia del recesso

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'Articolo 11.3.1 mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.3.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui il recesso divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.3.2 del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 12

PAGAMENTI

12.1 Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in adempimento del Contratto e di ciascun contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuati in Euro mediante bonifico bancario con regolamento entro la data prevista nel Contratto e/o nel Contratto di Finanziamento Integrativo sul conto corrente intestato alla Parte Finanziatrice (IBAN IT27Z076020320000000029814). La Parte Finanziatrice ha la facoltà di variare detto conto corrente dandone comunicazione alla Parte Finanziata con un preavviso di almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi. Resta inteso che tutti pagamenti effettuati alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno indicare nella relativa causale il Contratto, il Contratto di Finanziamento Integrativo (ove applicabile), la Parte Finanziata e la Richiesta di Utilizzo (con dettaglio delle differenti Erogazioni aventi una Data di Scadenza Finale diversificata) a cui si riferiscono.

12.2 Compensazione

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Parte Finanziata di procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.

12.3 Contestazioni

La Parte Finanziata dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e Parte Finanziata o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dalla Parte Finanziata.

ARTICOLO 13

SPESE E COSTI

Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto e delle eventuali garanzie e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dal presente Contratto) resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

Gli oneri notarili e le eventuali imposte e tasse relative a ciascun Contratto di Cessione di Crediti resteranno a carico della Parte Finanziata e/o delle Banche Cedenti.

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI VARIE

14.1 Solidarietà nei rapporti obbligatori

Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono assunte dalla Parte Finanziata con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla Legge.

14.2 Beneficio del Contratto

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.

14.3 Termine essenziale

I termini previsti nel presente Contratto ed in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo o da accordi scritti intervenuti tra le Parti.

14.4 Modifiche e tolleranze

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo può essere modificato soltanto previo atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto, qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica dei patti corrispondenti.

14.5 Prova del credito

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso la Parte Finanziata in dipendenza del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

14.6 Invalidità parziale

La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto e/o del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

14.7 Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato della quale venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento, o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria. Resta ferma comunque la facoltà della Parte Finanziatrice di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative alla Parte Finanziata che la Parte Finanziatrice considerino necessarie. La Parte Finanziatrice si asterrà da utilizzare le informazioni ricevute in connessione con il presente Contratto per svolgere attività che possano ledere gravemente gli interessi commerciali della Parte Finanziata.

14.8 Indennizzo

La Parte Finanziata manterrà la Parte Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti delle medesime o ad esse ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da esse subiti, a causa del mancato adempimento da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al Contratto, a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e a ciascun Contratto di Cessione di Crediti ovvero a causa della non veridicità o dell'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese nel presente Contratto, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e in ciascun Contratto di Cessione di Crediti. Resta inteso che la Parte Finanziatrice dovrà informare la Parte Finanziata in merito ad ogni azione, rivendicazione e/o richiesta avanzata nei confronti della Parte Finanziatrice in relazione al presente Contratto e/o ad un Contratto di Finanziamento Integrativo e/o ad un Contratto di Cessione di Crediti previa assunzione di impegno di riservatezza da parte della Parte Finanziata.

14.9 Rinuncia a diritti e/o facoltà

Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o in ciascun Contratto di Cessione di Crediti e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.

14.10 Divulgazione di informazioni

In relazione al presente Contratto e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, ciascuna Parte prende atto e consente ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dall'altra Parte, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di

ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

14.11 Comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice e dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Parte Finanziatrice ovvero dalla Parte Finanziata:

Per la Parte Finanziata:

via _____

Fax: _____

All'attenzione di _____

Per la Parte Finanziatrice:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555 / 06 42215556

All'attenzione di Area Supporto all'Economia – Servizio PMI, Territorio e Ambiente

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

14.13 Ruolo dell'Agente di Calcolo

Ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo la Parte Finanziatrice agisce in qualità di Agente di Calcolo, con il compito di effettuare, in via esclusiva, tutti i calcoli e le determinazioni relative ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 15

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1 Legge applicabile

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

15.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

[Luogo e Data]

[Luogo e Data]

[La Parte Finanziata]

[La Parte Finanziatrice]

[Firma]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Nome e Qualifica]

La Parte Finanziata dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:

- i Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*);
- ii Articolo 4 (*Utilizzo del Finanziamento*);
- iii Articolo 6 (*Obblighi di rimborso*);
- iv Articolo 7 (*Imposte e Tasse*);
- v Articolo 10 (*Obblighi della Parte Finanziata*);
- vi Articolo 11 (*Eventi di decadenza, eventi di risoluzione ed eventi di recesso*);
- vii Articolo 14.8 (*Indennizzo*);
- viii Articolo 15.2 (*Foro Competente*).

[Luogo e Data]

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 1 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - Modello "RICHIESTA DI UTILIZZO"
Rif. Contratto di Finanziamento – POSIZIONE ⁽¹⁾ _____
Rif. Proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo in data ___/___/___
tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e _____

[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: Richiesta di Utilizzo

Parte Finanziata

Denominazione: [•]

Codice Fiscale: [•]

Codice ABI: [•]

Codice ABI Gruppo: [•]

Soggetto Autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo: [•] [indicare nome, cognome e qualifica]

Estremi dell'autorizzazione: [•]

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo in data [•] (il "Contratto di Finanziamento Integrativo"), I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento (come definito nel Contratto di Finanziamento Integrativo). La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.

Dati della Richiesta di Utilizzo

Data di Erogazione: [•]

Importo della Erogazione

Data di Scadenza Finale ⁽²⁾	Importo €	
10Y		Euribor
		IRS
20Y		Euribor
		IRS
30Y		Euribor
		IRS
Totale		

L'erogazione verrà regolata sul conto corrente definito nelle istruzioni di pagamento espresse in sede di Contratto di Finanziamento. Cassa depositi e prestiti S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'accredito dell'importo su detto conto corrente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1269 del codice civile. Il richiedente dichiara che ad oggi e alla Data di Erogazione le dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'articolo 8 del Contratto di Finanziamento sono e saranno vere, accurate, corrette e complete e non si è verificato, né potrà verificarsi, alcun Evento Rilevante, e che, per effetto dell'erogazione qui richiesta, nessun Evento Rilevante si è verificato o potrà verificarsi. Il richiedente dichiara, altresì, che, per quanto di propria competenza, si sono verificate tutte le condizioni sospensive previste nel Contratto di Finanziamento per le Erogazioni richieste con la presente.

Distinti saluti

[Banca]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

⁽¹⁾ numero identificativo assegnato da CDP.

⁽²⁾ si fa riferimento alla definizione di Data di Scadenza Finale di cui all'articolo 1 della Convenzione.

ALLEGATO 2 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – Modello per la “**RICHIESTA DI RIMBORSO ANTICIPATO**”

Rif. Contratto di Finanziamento Integrativo in data [__/__/____]

POSIZIONE ⁽¹⁾ _____

tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e _____

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

Parte Finanziata

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____ Codice ABI: _____ Codice ABI Gruppo: _____

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta di rimborso anticipato facoltativo:

(Nome, Cognome e Qualifica)

Estremi dell'autorizzazione: _____

Dati della richiesta di rimborso anticipato facoltativo

Data di Rimborso Anticipato: _____ ⁽²⁾

Importo in linea capitale da rimborsare: € _____

Rimborso totale

Rimborso parziale

Il sottoscritto dichiara che per effetto del rimborso anticipato facoltativo parziale qui richiesto, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi e prende atto che, come previsto nel Contratto di Finanziamento e/o nel Contratto di Finanziamento Integrativo, gli importi oggetto del rimborso anticipato facoltativo ai sensi della presente richiesta non potranno più essere utilizzati dalla Parte Finanziata.

L'importo dovuto per il rimborso anticipato facoltativo richiesto sarà comunicato da Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Il pagamento dovuto a seguito della richiesta di rimborso anticipato facoltativo avverrà secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento e/o dal Contratto di Finanziamento Integrativo.

Luogo e data _____, _____

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

⁽¹⁾ numero identificativo assegnato da CDP.

⁽²⁾ tale data deve coincidere con una Data di Pagamento.

ALLEGATO 3 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
SOTTOSCRITTO TRA [...] E CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. IN DATA [...]
(POSIZIONE XXXXXXX)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO (PROPOSTA)
NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL SISTEMA DEL CREDITO
COOPERATIVO

[SU CARTA INTESTATA DELLA PARTE FINANZIATA]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (come di seguito definito)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

(1)

_____ una banca, con sede legale in _____

_____ capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario _____, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. _____], qui debitamente rappresentata da _____ [da completare a seconda che il Contratto sia stipulato per il tramite di ICCREA Banca S.p.A. ovvero di altra banca appartenente al Gruppo Bancario ICCREA formalmente designata da ICCREA Banca S.p.A.] con sede legale in _____

_____, capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese, _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____ (di seguito, "ICCREA") in virtù del mandato con rappresentanza del ___/___/___ (la "Parte Finanziata");

e

(2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "CDP" o la "Parte Finanziatrice" e/o in qualità di agente di calcolo, l'"**Agente di Calcolo**").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "Parti" e ciascuna una "Parte")

PREMESSO CHE

- A Ai sensi della convenzione sottoscritta tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49 ("ABI") in data 20 novembre 2013 (la "**Convenzione**"), in data [•] la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento**"), registrato presso l'Agenzia delle Entrate ai nn. [•].
- B Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2.2 del Contratto di Finanziamento la Parte Finanziata intende richiedere alla Parte Finanziatrice un Finanziamento.
- C La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto dalla Convenzione e dal Contratto di Finanziamento è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata il Finanziamento di cui alla precedente Premessa B ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1.1 **Premesse:** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
- 1.2 **Definizioni:** i termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.
- 1.3 **Riferimenti:** le regole di interpretazione di cui all'articolo 1.3 del Contratto di Finanziamento troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 2

IL FINANZIAMENTO

2.1 Finanziamento

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste dall'Articolo 3.3 ("Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento") del Contratto di Finanziamento, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un Finanziamento per un importo massimo complessivo pari ad Euro _____, (il "**Finanziamento Integrativo**") da erogarsi alla Data di Erogazione (come di seguito definita), secondo i termini e le condizioni previste nel Contratto di Finanziamento.

2.2 Termini e condizioni

Con riferimento al Finanziamento Integrativo troveranno applicazione tutti i termini e le condizioni previsti nel Contratto di Finanziamento che si intendono integralmente riprodotte nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo onde costituirne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3

DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA

La Parte Finanziata dichiara di aver consegnato alla Parte Finanziatrice entro la data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo tutta la documentazione di cui all'articolo 2.2.3 del Contratto di Finanziamento e dichiara e rappresenta, altresì, che l'eventuale documentazione di cui all'articolo 2.2.3 del Contratto di Finanziamento non consegnata alla Parte Finanziatrice entro la data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo deve intendersi già in possesso della medesima, in quanto precedentemente trasmessa, e tutt'ora in corso di validità e non modificata.

Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della documentazione di cui al precedente paragrafo unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni di cui all'articolo 3.2 (*Condizioni sospensive alla stipula di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo*) del Contratto di Finanziamento costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l'accettabilità o meno della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

La Parte Finanziata dichiara e garantisce a CDP che alla data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo e alla Data di Erogazione (come di seguito definita):

- (i) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non è superiore al 30%; e
- (ii) il Rapporto di Vigilanza Consolidato non è superiore al 30% [**clausola applicata solo nel caso di Parte Finanziata appartenente a un gruppo bancario**].

Resta inteso che, in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del Finanziamento Integrativo alla Data di Erogazione (come di seguito definita), a decorrere dal giorno immediatamente successivo, gli importi non utilizzati si intenderanno automaticamente svincolati e nuovamente disponibili per tutte le Banche.

ARTICOLO 4

UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO INTEGRATIVO

Il Finanziamento Integrativo potrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata, in conformità a quanto previsto all'articolo 4 (*Utilizzo dei Finanziamenti*) del Contratto di Finanziamento, il [●] (la "**Data di Erogazione**") [**NOTA: inserire la prima Data di Erogazione utile nel rispetto del termine di 30 Giorni Lavorativi di cui all'articolo 5.1 (d) della Convenzione**].

ARTICOLO 5

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

5.1 Legge applicabile

Il presente Contratto di Finanziamento Integrativo è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

5.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

Decorso il termine di 10 Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte Vostra della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, entro il quale potrete comunicare la Vostra intenzione di non accettare la presente proposta, il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso e gli importi richiesti si intenderanno automaticamente disponibili ed esistenti e a nostra disposizione fino alla Data di Erogazione (come definita nella presente proposta). Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, altresì, concluso qualora antecedentemente al termine di 10 Giorni

Lavorativi di cui sopra diate corso alle Erogazioni richieste.

Distinti saluti

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Luogo e Data]

ALLEGATO 4 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA "PLAFOND CASA ONLINE"

Articolo 1 – PREMESSA

1. Con il presente regolamento (il "**Regolamento**"), Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**") intende disciplinare l'utilizzo da parte dei Referenti (come di seguito definiti) della piattaforma informatica (di seguito, il "**Plafond Casa**"), finalizzata alla gestione dei Finanziamenti concessi ai sensi della convenzione sottoscritta tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**") e l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito, "**ABI**") in data 20 novembre 2013 (di seguito, la "**Convenzione**").
2. I termini con iniziale maiuscola nel presente Regolamento hanno il medesimo significato ad essi attribuito all'articolo 1 (Definizione ed Allegati) della Convenzione.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla Convenzione.
4. L'uso del Plafond Casa Online e degli strumenti digitali da essa previsti sono regolati dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "**Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale**" e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito, "**D.Lgs. 82/05**") e dai regolamenti attuativi.
5. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, la sottoscrizione di un documento informatico, mediante apposizione di firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/05, è posta in essere esclusivamente da uno o più soggetti autorizzati, secondo il sistema delle deleghe interne della Banca, dai medesimi rappresentata, tempo per tempo vigente (di seguito, il "**Soggetto Autorizzato**").
6. I soggetti coinvolti nel processo sono:
 - a) Il/i referente/i, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5 del presente Regolamento (di seguito, il "**Referente**");
 - b) il Soggetto Autorizzato, secondo la definizione di cui al precedente comma 5.
7. CDP garantisce che il Plafond Casa Online è conforme a precisi standard metodologici e tecnici, che ne garantiscono un adeguato livello di sicurezza e di affidabilità ai sensi del D.Lgs. 82/05 e dei regolamenti attuativi.
8. CDP apporrà su tutti i documenti informatici ricevuti dalla Banca, tramite il Plafond Casa Online, una validazione temporale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), dell'articolo 20, comma 3 e dell'articolo 71 del D.Lgs. 82/05, attribuisce una data ed un orario opponibile ai terzi.
9. L'apposizione, da parte del Soggetto Autorizzato, di una firma digitale sui documenti informatici che costituiscono copia informatica per immagine di documenti analogici, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 82/05, serve ad attestare la conformità dei predetti documenti agli originali conservati presso la Banca.

Articolo 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le regole di utilizzo del Plafond Casa Online per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione e dai relativi allegati.
2. Attraverso il Plafond Casa Online, è possibile effettuare le attività inerenti alla gestione dei Finanziamenti a valere sul Plafond Casa.

Articolo 3 - FASI DELLA PROCEDURA

Attraverso il Plafond Casa Online, reso disponibile nell'apposita area ad accesso riservato del sito internet della CDP, è possibile, tra l'altro, in ottemperanza al D.Lgs. 82/05:

- a) compilare in modo guidato i *form*;
- b) ove la formalità degli atti non consenta l'utilizzo di documenti informatici firmati digitalmente (es. proposta di Contratto di Finanziamento), scaricare la documentazione compilata sul Plafond Casa Online, per la successiva sottoscrizione e trasmissione a CDP, secondo le modalità definite nella Convenzione;
- c) ove la formalità degli atti consenta l'utilizzo di documenti informatici firmati digitalmente (es. Contratti di Finanziamento Integrativi, Richieste di Utilizzo, comunicazioni periodiche ai sensi dell'articolo 3.2 (xii) della Convenzione), (i) scaricare tali documenti per la successiva sottoscrizione e trasmissione a CDP, secondo le modalità definite nella Convenzione; ovvero (ii) firmare digitalmente tali documenti, per il caricamento *on line* sul Plafond Casa Online, ai fini della trasmissione a CDP;

Resta inteso che la possibilità di caricare *on line* la documentazione sarà inibita per gli atti per i quali non è consentito l'utilizzo di documenti informatici firmati digitalmente.

Articolo 4 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI: ACCREDITAMENTO AL CANALE DIGITALE

1. La procedura di accreditamento è propedeutica all'ottenimento dell'autorizzazione per l'accesso e l'utilizzo del Plafond Casa Online. La Banca che intenda utilizzare il Plafond Casa Online deve individuare ed autorizzare uno o più Referenti deputati all'accesso e all'utilizzo del Plafond Casa Online. L'accesso e l'utilizzo del Plafond Casa Online è riservato esclusivamente al Referente.
2. Antecedentemente all'accREDITAMENTO del primo Referente, la Banca deve trasmettere in originale a CDP (i) il presente Regolamento, debitamente sottoscritto per accettazione da un soggetto avente i poteri di rappresentanza della Banca, secondo il sistema di deleghe interno tempo per tempo vigente; (ii) una attestazione, sostanzialmente nella forma di cui all'allegato *sub A*) al presente Regolamento, debitamente sottoscritta da un soggetto avente i poteri di rappresentanza della Banca, secondo il sistema di deleghe interno tempo per tempo vigente e (iii) copia fotostatica dei documenti analogici identificativi richiesti per ogni Referente (documento di identità in corso di validità e codice fiscale). Qualora si intendano accreditare ovvero autorizzare ulteriori soggetti rispetto a quelli indicati nella prima attestazione, la Banca sarà tenuta ad inviare una nuova attestazione riferita a tali soggetti.
3. Successivamente all'inoltro dell'attestazione e della documentazione di cui al comma precedente, i soggetti ivi indicati con la qualità di Referenti dovranno effettuare l'accesso all'area di registrazione, accettare esplicitamente (*online*) il presente Regolamento e prestare (*online*) il consenso al trattamento dei dati personali.
4. CDP, all'esito di un processo di verifica interna, invierà, sulla casella e-mail indicata in sede di accreditamento, la USER-ID e la PASSWORD provvisoria; la PASSWORD provvisoria dovrà essere obbligatoriamente cambiata al primo accesso.
5. Le persone non autorizzate che tentassero indebitamente di accedere al Plafond Casa Online potranno essere perseguite per legge.

Articolo 5 – OBBLIGHI DEL REFERENTE

1. Con l'accettazione del presente Regolamento, il Referente si obbliga a:
 - a) rispettare tutte le previsioni contenute nel presente Regolamento, nonché nelle ulteriori disposizioni specificate nel Plafond Casa Online o in altra documentazione prodotta e messa a disposizione delle Banche Contraenti da CDP connessa all'utilizzo del Plafond Casa Online;
 - b) non caricare file che contengano *virus*, *malware* o qualsiasi altro analogo codice *software* che possa danneggiare il Plafond Casa Online o modificare lo stato del sistema;
 - c) non utilizzare il Plafond Casa Online con modalità che possano danneggiarlo, renderlo inagibile, sovraccaricarlo o deteriorarlo o interferire con l'uso e il godimento dello stesso da parte di terzi;
2. La Banca è direttamente responsabile dell'uso non corretto del Plafond Casa Online da parte del Referente.

Articolo 6 – UTILIZZO DEL PLAFOND CASA ONLINE

Le procedure che la Banca seguirà nell'utilizzo del Plafond Casa Online, per lo svolgimento delle attività di propria competenza con riferimento ai Finanziamenti a valere sul Plafond Casa, sono quelle descritte nella Convenzione e nei relativi allegati.

Articolo 7 – ELEZIONE DEL DOMICILIO

1. Con esclusivo riferimento ai documenti informatici firmati digitalmente, e a specificazione di quanto contenuto nel Contratto di Finanziamento, la Banca prende atto ed accetta che ogni comunicazione nella predetta forma del documento informatico firmato digitalmente relativa ai Finanziamenti, da parte di ovvero a CDP, da effettuarsi ai sensi, tra l'altro, della Convenzione e dei relativi allegati, verrà effettuata, in linea generale:
 - i. da CDP all'indirizzo PEC indicato dalla Banca ai sensi del presente Regolamento;
 - ii. dalla Banca a CDP attraverso il Plafond Casa Online.

Articolo 8 – CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

1. Con esclusivo riferimento ai documenti informatici firmati digitalmente, CDP effettuerà la stabilizzazione e la conservazione digitale di tutta la documentazione trasmessa, dei log file e dei metadati così finalizzati, mediante l'apposizione della firma digitale e della validazione temporale del Responsabile della Conservazione di CDP, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 82/05 e sue successive modifiche e integrazioni e dalle regole tecniche in tema di conservazione da quest'ultimo previste.
2. CDP si riserva in ogni caso la possibilità di richiedere alla Banca, in qualsiasi momento, i documenti analogici originali corrispondenti alle copie informatiche per immagine di documenti analogici eventualmente trasmessi tramite il Plafond Casa Online.

Articolo 9 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' E MANLEVA

1. CDP, in relazione agli impegni assunti nel presente Regolamento, sarà responsabile solo in caso di dolo o colpa grave.
2. CDP, inoltre, non sarà responsabile di eventuali danni, inclusa la responsabilità associata alla diffusione di *virus*, *malware* o qualsiasi altro analogo codice *software* che possa danneggiare in tutto o in parte il sistema o i sistemi collegati al Plafond Casa Online.
3. Senza pregiudizio per i rimedi esplicitamente previsti nel presente Regolamento, la Banca terrà indenne e manleverà CDP a prima domanda, da ogni eccezione rimossa con riferimento a ogni pregiudizio, costo o maggior costo o spesa o onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da CDP.

Articolo 10 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. CDP si riserva la facoltà di modificare e/o integrare in qualsiasi momento il presente Regolamento.
2. Per gli utenti già registrati verrà effettuata una specifica comunicazione delle modifiche e/o integrazioni avvenute al primo accesso utile.
3. L'ulteriore utilizzo del Plafond Casa Online potrà essere condizionato alla presa visione e accettazione delle modifiche e/o integrazioni apportate al presente Regolamento.

Articolo 11 – GARANZIE ED IMPEGNI DELLA BANCA

1. La Banca dichiara e garantisce:
 - a) che le informazioni fornite a CDP sono accurate e veritiere;
 - b) che se una qualsiasi delle predette informazioni dovesse subire modifiche, la Banca provvederà immediatamente a comunicare a CDP i predetti cambiamenti;
 - c) l'adozione di tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione dei codici identificativi attribuiti;
 - d) che non fornirà dati che siano ingannevoli o falsi, che siano sostanzialmente non corretti, che possano costituire reati, che siano diffamatori, siano illegali o incoraggino condotte illegali, siano inadeguati e/o estranei rispetto alle finalità del Plafond Casa Online.
2. La Banca si impegna:
 - a) ad utilizzare il Plafond Casa Online conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento, unitamente all'informativa sulla *privacy* ed a qualsiasi istruzione pubblicata di volta in volta sul Plafond Casa Online e/o sul sito internet di CDP;
 - b) a dotarsi delle cautele tecnologiche ed a mantenere riservata la USER e la PASSWORD per accedere al Plafond Casa Online;
 - c) ad informare prontamente CDP in caso di utilizzo illecito del Plafond Casa Online.

Articolo 12 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE NORMATIVE VIGENTI

CDP si riserva il diritto di ricorrere a tutte le misure ed a tutti i rimedi ai sensi di legge, nel caso di violazione delle regole relative all'accesso e/o all'utilizzo del Plafond Casa Online, ivi incluso il diritto di inibire o proibire o sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, l'accesso allo stesso.

Articolo 13 – USO DEI FILE COOKIE

CDP si riserva il diritto di memorizzare informazioni nel computer della Banca sotto forma di file "*cookie*" o simili, con lo scopo di apportare modifiche al Plafond Casa Online che riflettano le preferenze degli utenti.

Articolo 14 – RISERVATEZZA DEI DATI

Il Plafond Casa Online contiene esclusivamente dati e documenti inviati volontariamente o registrati con il consenso della Banca.

Articolo 15 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DOCUMENTI

1. I dati personali, forniti dalla Banca e dal Referente in relazione all'uso del Plafond Casa Online, sono trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed, in particolare, in conformità all'informativa fornita in sede di accreditamento e alla *privacy policy* presente sul sito di CDP (www.cassaddpp.it).
2. La Banca nulla oppone e accetta:
 - a) il trattamento dei dati personali contenuti in tutti i documenti trasmessi tramite il Plafond Casa Online;
 - b) la conservazione a norma da parte di CDP dei documenti informatici e delle copie informatiche per immagine dei documenti analogici inoltrati attraverso il Plafond Casa Online.

Articolo 16 – NORMATIVA APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. L'accesso al Plafond Casa Online e il suo utilizzo da parte del Referente, in nome e per conto della Banca, sono soggetti all'osservanza di tutte le vigenti normative nazionali e comunitarie.
2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Regolamento o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, salva la facoltà di CDP di promuovere azioni giudiziarie avanti qualsiasi altra autorità giudiziaria competente, senza pregiudizio per le competenze stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.

(Nome, Cognome)

(Qualifica)

La Banca dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, la clausola contenuta nell'articolo 9 "LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' E MANLEVA" del presente Regolamento.

(Nome, Cognome)

(Qualifica)

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA "PLAFOND CASA ONLINE"

[su carta intestata della Banca]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: dichiarazione della Banca [*] [la Banca]

Ai sensi dell'articolo 4.2 del Regolamento per l'utilizzo della Piattaforma Informatica "Plafond Casa Online", si certifica che:

1. [Nome Cognome], nato/a a _____ il __/__/__, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
2. [Nome Cognome], nato/a a _____ il __/__/__, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
3. [Nome Cognome], nato/a a _____ il __/__/__, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
4. [Nome Cognome], nato/a a _____ il __/__/__, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
5. [Nome Cognome], nato/a a _____ il __/__/__, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
6. [ecc].

Con la presente:

- 1) si autorizzano i predetti soggetti:
 - a) ad accedere alla piattaforma informatica "Plafond Casa Online", messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
 - b) ad operare nella piattaforma informatica "Plafond Casa Online" con la qualifica di Referente di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento per l'utilizzo della piattaforma informatica "Plafond Casa Online" e, in particolare:
 - i) a compilare la modulistica di cui all'articolo 3 del Regolamento per l'utilizzo della piattaforma informatica "Plafond Casa Online";
 - ii) a trasmettere tramite il "Plafond Casa Online", ove la formalità degli atti consenta l'utilizzo di documenti informatici firmati digitalmente, la modulistica di cui al precedente punto i) e ogni altro documento prodromico, accessorio e conseguente;
- 2) si comunica che l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui Cassa depositi e prestiti S.p.A. dovrà trasmettere eventuali documenti informatici ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per l'utilizzo della piattaforma informatica "Plafond Casa Online" è [_____]@_____].

Si allega alla presente copia fotostatica dei documenti d'identità e dei codici fiscali dei Referenti.

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

ALLEGATO 1 – PARTE III
ALLA CONVENZIONE

**CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI IN GARANZIA NEL CASO DI CEDENTE CHE SIA
CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO**

[DA STIPULARSI IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA DA NOTAIO]

CONTRATTO DI CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI

TRA

- (1) [•], una banca con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•]], in persona del Dott. [•], nella sua qualità di [•] (di seguito, il "**Cedente**") [*nota di compilazione: inserire comparizione del procuratore e poteri a cura del Notaio*];

E

- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale pari ad Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007 (di seguito, "**CDP**" o il "**Cessionario**") [*nota di compilazione: inserire comparizione del procuratore e poteri a cura del Notaio*];

(Il Cedente e il Cessionario sono anche di seguito congiuntamente definiti come le "**Parti**" e singolarmente come la "**Parte**".)

PREMESSO CHE:

- A. ai sensi della convenzione stipulata tra CDP ed ABI in data 20 novembre 2013 (la "**Convenzione**"), il Cedente, in qualità di parte finanziata, e CDP, in qualità di parte finanziatrice, hanno sottoscritto in data [•] un contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento**"), registrato presso l'Agenzia delle Entrate ai nn. [•], con il quale, tra l'altro, CDP si è impegnata a rendere disponibili al Cedente, secondo i termini e le condizioni ivi previsti, nonché ai sensi di quanto previsto nella Convenzione, i Finanziamenti (come di seguito definiti), costituenti la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario (come definiti nel Contratto di Finanziamento);
- B. in data odierna il Cedente ha stipulato un contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento Beneficiario**") a mezzo di [atto pubblico a rogito del notaio [•] di [•] [OPPURE] scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio [•] di [•]] [*nota di compilazione: inserire riferimento appropriato*] (rep. [•] / racc. [•]), in corso di registrazione in quanto nei termini, a mezzo del quale il Cedente ha erogato [al sig. / alla sig.ra / ai sigg. [•]], come ivi meglio identificat[o/a/i] [*nota di compilazione: inserire riferimento appropriato*] ([collettivamente,] il "**Beneficiario**"), per uno dei fini indicati dall'articolo 6.5 della Convenzione, un mutuo di importo pari a Euro [•] con fondi immediatamente disponibili per il Beneficiario, garantito da ipoteca di primo grado, in corso di iscrizione presso la competente Agenzia del Territorio, sull'immobile residenziale ivi descritto, concessa [dal Beneficiario [OPPURE] [dal sig. [•] / dalla sig.ra [•] / dai sigg. [•]], in qualità di terz[o/i] dator[e/i] di ipoteca, come ivi meglio identificat[o/i]] [*nota di compilazione: qualora vi siano terzi datori di ipoteca, inserire nominativi dei terzi datori*] (il "**Finanziamento Ipotecario**"). [Inoltre, a garanzia degli obblighi di rimborso del Finanziamento Ipotecario, [il sig. [•] / la sig.ra [•] / i sigg. [•] si è / sono] costituit[o/a/i] fideiussor[e/i] [in solido] del Beneficiario in favore del Cedente] [*nota di compilazione: da inserire solo qualora vi siano garanzie fideiussorie prestate da terzi*];
- C. ai sensi di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come definite all'Articolo 3.1), il Cedente intende cedere in garanzia a CDP i Crediti (come di seguito definiti) ai termini e alle condizioni previste nel presente Contratto di Cessione di Crediti;
- D. il Cedente stipula il presente Contratto di Cessione di Crediti anche in nome e per conto di CDP, in virtù di procura ad esso rilasciata da CDP in data [•] con atto pubblico a rogito del notaio [•] di [•] (rep. [•] / racc. [•]), che lo abilita alla stipula del presente Contratto di Cessione di Crediti anche ai sensi dell'articolo 1395 del codice civile.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1. Premesse, Articoli e Allegati

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Cessione di Crediti. Ogni riferimento nel presente Contratto a una Premessa, un Articolo o un Allegato deve intendersi a una premessa, un articolo o un allegato del presente Contratto di Cessione di Crediti.

1.2. Definizioni

Nel presente Contratto di Cessione di Crediti, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nell'Allegato 1. I termini e espressioni con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Cessione dei Crediti

A garanzia dell'esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ai sensi degli articoli 1260 e ss. del codice civile il Cedente cede in garanzia, *pro solvendo*, al Cessionario – che accetta – tutti i propri diritti di credito, presenti o futuri, vantati o che saranno vantati a qualsiasi titolo (ivi incluso a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto) nei confronti del Debitore Ceduto e/o Garante ai sensi del Contratto di Finanziamento Beneficiario.

Ai fini del presente Contratto di Cessione di Crediti, e fermo restando che la Cessione di Crediti garantisce le Obbligazioni Garantite nella loro interezza, il Cedente si riconosce debitore del Cessionario, tra l'altro, di un importo pari a Euro [•] [*nota di compilazione: inserire un importo pari al Finanziamento Ipotecario*], ad esso erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento e conferma il proprio obbligo alla restituzione di tali importi al Cessionario nei termini e con le modalità di cui al Contratto di Finanziamento.

2.2. Accettazioni di Cessione

Il Cedente dovrà provvedere affinché, contestualmente alla stipula del presente Contratto di Cessione e alla erogazione del Finanziamento Ipotecario al Beneficiario con fondi immediatamente disponibili per quest'ultimo, tutti i Debitori Ceduti e Garanti sottoscrivano le relative Accettazioni di Cessione.

Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali alla data di erogazione del Finanziamento Ipotecario non siano state sottoscritte tutte le Accettazioni di Cessione non potranno essere considerati dal Cedente nel calcolo dell'importo nominale complessivo in linea capitale dei crediti ceduti ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Il Cedente si impegna a far sì che il notaio che autentica le sottoscrizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti provveda a inviare a CDP, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10.2.6 del Contratto di Finanziamento, all'indirizzo di cui al successivo Articolo 11, (i) copia autentica, munita di formula esecutiva, del presente Contratto di Cessione di Crediti e (ii) copia autentica di tutte le Accettazioni di Cessione firmate dai Debitori Ceduti e dai Garanti ai sensi del presente Articolo.

Il Cedente dovrà inoltre compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai Debitori Ceduti e ai Garanti la Cessione di Crediti ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile.

2.3. Annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria

Ferma restando la facoltà del Cessionario di provvedervi direttamente in qualunque momento, il Cedente provvederà, a propria cura e spese: (a) entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dalla richiesta del Cessionario, avvalendosi della procura di cui all'Articolo 4.1, a presentare presso la competente Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare / Ufficio Tavolare, con esonero per i Direttori/Giudici Tavolari da ogni responsabilità al riguardo, richiesta di annotazione/intavolazione, ai sensi dell'articolo 2843 del codice civile, della Cessione dei Crediti a margine dell'iscrizione dell'ipoteca che garantisce il Contratto di Finanziamento Beneficiario, il cui numero di formalità risulterà a seguito dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca medesima; e (b) entro 3 Giorni Lavorativi dall'avvenuta annotazione/intavolazione, a fornire al Cessionario una visura ipotecaria da cui risulti tale avvenuta annotazione/intavolazione.

Il Cedente:

- (a) prende atto e accetta che il Cessionario potrà richiedere al Cedente di procedere all'annotazione/intavolazione di cui al precedente capoverso in qualunque momento ovvero provvedervi direttamente e in ciascun caso si impegna a prestare ogni ragionevole assistenza al Cessionario;
- (b) fintantoché l'annotazione/intavolazione non sia effettuata, si impegna a esercitare i diritti del Cessionario relativi ai Crediti Ceduti con la "*diligentia quam suis*" e a rispondere nei confronti del Cessionario in caso di mancato rispetto di tale principio di diligenza; e
- (c) si impegna a informare il Cessionario qualora venga a conoscenza di altra annotazione/intavolazione effettuata da un Garante o un terzo - per qualsiasi delle circostanze di cui all'articolo 2843 del codice civile - a margine dell'iscrizione ipotecaria che garantisce il Finanziamento Ipotecario, fermo restando che qualunque annotazione/intavolazione da chiunque effettuata comporterà l'esclusione del Finanziamento Ipotecario ai fini del calcolo dell'importo nominale complessivo in linea capitale dei crediti ceduti in garanzia ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Ai fini dell'annotazione/intavolazione di cui al presente Articolo 2.3, le Parti espressamente autorizzano il notaio che autentica le sottoscrizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti e qualsiasi altro notaio o pubblico ufficiale, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a compiere tutte le formalità all'uopo necessarie, ivi incluso ad individuare il numero della formalità ipotecaria che garantisce il Contratto di Finanziamento Beneficiario, una volta che tale numero sarà disponibile a seguito dell'iscrizione/intavolazione di detta ipoteca.

2.4. Accessori dei Crediti Ceduti e Azioni Connesse

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto di Cessione di Crediti i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario unitamente a (a) ogni eventuale garanzia reale o personale, e (b) ogni altro accessorio, azione, diritto potestativo e ragione spettante al Cedente, ivi inclusi i diritti vantati dal Cedente (quale beneficiario o vincolatario della relativa Polizza Assicurativa) nei confronti delle Compagnie Assicuratrici.

Con particolare riferimento alle Polizze Assicuratrici, il Cedente si impegna: (i) entro 5 Giorni Lavorativi dalla richiesta del Cessionario, a far sì che le relative Compagnie Assicuratrici sottoscrivano apposito vincolo di polizza in favore del Cessionario e (ii) a consegnare copia di tale vincolo al Cessionario entro 3 Giorni Lavorativi dall'avvenuta stipula.

Resta inteso che, unitamente ai Crediti Ceduti, sono altresì cedute al Cessionario tutte le azioni volte a tutelare, preservare ed esigere detti Crediti Ceduti, quali l'azione volta a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine dei Debitori Ceduti, a recedere dal Contratto di Finanziamento Beneficiario, a dichiarare risolto lo stesso, nonché il diritto di richiedere ai Garanti pagamenti ai sensi delle relative garanzie, che il Cessionario potrà esercitare successivamente alla revoca del mandato di cui al successivo Articolo 4.1.

2.5. Consegna dei documenti probatori

Il Cedente si impegna a conservare, anche in nome e per conto del Cessionario, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Credito Ceduto ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e a rendere tale documentazione accessibile al Cessionario presso i propri uffici nei normali orari d'ufficio nonché a consegnarne copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 Giorni Lavorativi.

Il Cessionario potrà fare affidamento sulle comunicazioni e i documenti inviati dal Cedente e sul loro contenuto, senza necessità di dover effettuare verifiche autonome e indipendenti.

Articolo 3

OBBLIGAZIONI GARANTITE

3.1. Obbligazioni Garantite

La Cessione di Crediti garantisce il soddisfacimento di tutti i crediti, esistenti e futuri, condizionati o sottoposti a termine, vantati o che saranno vantati dal Cessionario nei confronti del Cedente e derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti obbligazioni:

- (a) le obbligazioni per il rimborso, anche anticipato e/o per effetto di un Evento Rilevante, del capitale erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (b) le obbligazioni per il pagamento degli interessi convenzionali e di mora;

- (c) le obbligazioni a qualsiasi altro titolo previste nel Contratto di Finanziamento, ivi inclusa la Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo, i costi aggiuntivi e gli indennizzi, le commissioni, spese e imposte, nonché ogni altra somma a qualsiasi altro titolo dovuta, anche per danni, al Cessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (d) ogni somma della quale il Cedente sia o possa divenire debitore nei confronti del Cessionario a seguito di revocatoria, anche in sede di Procedure Concorsuali, o declaratoria di inefficacia, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento o rimborso effettuato a fronte delle obbligazioni nascenti ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero di annullamento, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
- (e) i crediti dovuti a titolo di pagamento di indebito e/o arricchimento senza causa, in conseguenza dell'eventuale invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento, ivi inclusi i crediti al risarcimento di eventuali danni; e
- (f) il pagamento delle spese (i) del presente Contratto di Cessione di Crediti ovvero di modifica del presente Contratto di Cessione di Crediti, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali; (ii) di perfezionamento della Cessione di Crediti; e (iii) di escussione della stessa o di intervento in procedure esecutive o concorsuali, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali.

Le obbligazioni indicate nel presente Articolo 3.1 sono definite congiuntamente come le **"Obbligazioni Garantite"**.

3.2. Invalidità o inefficacia delle Obbligazioni Garantite

Resta espressamente inteso che, qualora una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nell'Articolo 3.1 fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsiasi motivo, ovvero qualora la Cessione di Crediti non potesse garantire, per qualunque motivo, l'adempimento di una o più delle Obbligazioni Garantite, tale circostanza non pregiudicherà la validità e l'efficacia della Cessione di Crediti, la quale continuerà a garantire l'esatto ed incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite indicate nell'Articolo 3.1.

Articolo 4

ESERCIZIO DEI DIRITTI

4.1. Esercizio dei diritti

Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, il Cedente dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest'ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla opponibilità della Cessione di Crediti e/o alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, nel rispetto delle disposizioni del Contratto di Finanziamento Beneficiario, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione e alla tutela dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti (ivi incluso l'ottenimento dell'annotazione/intavolazione di cui all'Articolo 2.3 e/o dei vincoli di polizza di cui all'Articolo 2.4), nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, e (c) instaurare procedimenti giudiziari di qualunque natura (inclusi eventualmente procedure di mediazione e/o conciliazione e/o arbitrati, ove previsto dal Contratto di Finanziamento Beneficiario) o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario.

Il Cessionario conferisce al Cedente, che accetta, apposito mandato con rappresentanza per lo svolgimento delle attività di cui al presente Articolo 4.1.

Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è a titolo oneroso in quanto elemento funzionale all'operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.

Il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è revocabile e non si intende conferito nell'interesse del mandatario ai sensi dell'articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a che pretendere a qualsivoglia titolo.

Fermo restando quanto previsto all'Articolo 4.3, il mandato e la procura di cui al presente Articolo 4.1 non escludono comunque l'esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti.

4.2. Pagamenti sul conto del Cedente

Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti sarà effettuato sui conti correnti del Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il Cedente, salvo quanto indicato al paragrafo successivo.

Resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela della proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente, ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai relativi Debitori Ceduti, ai relativi Garanti e/o alle Compagnie Assicuratrici di effettuare tutti i pagamenti relativi a tali Crediti Ceduti su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o (ii) comunicare in qualsiasi momento al Cedente di accreditare prontamente su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti.

Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario non ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente.

4.3. Revoca del mandato e procura all'esercizio dei diritti

Il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 potranno essere in qualsiasi momento revocati mediante invio da parte del Cessionario di una comunicazione al Cedente. Resta inteso tra le Parti che il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 si considereranno come automaticamente revocati al verificarsi di un Evento di Escussione.

4.4. Assenza di Obblighi

Resta inteso tra le Parti che il Cessionario non avrà alcun obbligo nei confronti di alcuno di riscuotere o svolgere altre prestazioni in relazione ai Crediti Ceduti, né di procurare che i Crediti Ceduti restino esistenti, validi ed efficaci, né di compiere alcun atto o di tenere alcun comportamento, commissivo od omissivo, anche al verificarsi di un Evento di Escussione.

Articolo 5

DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CEDENTE

5.1. Dichiarazioni e Garanzie del Cedente

In aggiunta a quanto dichiarato e garantito ai sensi del Contratto di Finanziamento, ove applicabile, e ai sensi di legge, il Cedente rende al Cessionario le dichiarazioni e garanzie di cui all'Allegato 5, che si intendono confermate e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale, con riferimento alle situazioni di volta in volta esistenti, sino a quando il presente Contratto di Cessione di Crediti sarà efficace, ivi incluso, tra l'altro, a ciascuna Data di Rendicontazione.

5.2. Presa d'atto del Cedente

Il Cedente riconosce che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto di Cessione di Crediti facendo pieno affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate ed avranno efficacia ultrattiva ai sensi del precedente Articolo 5.1.

Articolo 6

OBBLIGHI DEL CEDENTE

6.1. Obblighi del Cedente

In aggiunta agli impegni assunti dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento, ove applicabile, il Cedente si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi elencati all'Allegato 6, che rimarranno in forza dalla data di firma del presente Contratto di Cessione di Crediti e sino a quando tutte le ragioni di credito del Cessionario non siano state estinte ai sensi del Contratto di Finanziamento.

6.2. Presa d'atto del Cedente

Il Cedente riconosce che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto di Cessione di Crediti facendo pieno affidamento su tali obblighi e che gli stessi sono di importanza essenziale per il Cessionario.

Articolo 7

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA

7.1. Indivisibilità della Cessione di Crediti

Il Cedente accetta espressamente che la Cessione di Crediti sia mantenuta nella sua integrità fino all'estinzione della stessa ai sensi del successivo Articolo 10.

7.2. Irrilevanza degli adempimenti parziali

La Cessione di Crediti rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale o adempimento parziale, anche anticipati, delle Obbligazioni Garantite fino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.

7.3. Garanzia non esaustiva

La Cessione di Crediti sarà aggiuntiva e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Cessionario possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare, per legge o per contratto, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite.

7.4. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni oggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1232 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza indipendentemente dalla novazione, proroga o modifica dei termini di cui al Contratto di Finanziamento, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso o pagamento.

7.5. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni soggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1275 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza sino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10, anche a seguito di novazione soggettiva, espromissione, delegazione, accollo o cessione anche parziale dei diritti nascenti dal Contratto di Finanziamento ovvero di successione a titolo particolare o generale nello stesso.

7.6. Conservazione della garanzia in caso di remissione

Le Parti convengono sin d'ora che la Cessione di Crediti non sarà ridotta né potrà essere considerata oggetto di rinuncia qualora il Cessionario effettui remissione parziale delle Obbligazioni Garantite.

Articolo 8

ESCUSSIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

8.1. Escussione

Al verificarsi di un Evento di Escussione, che non sia stato rimediato, il Cessionario, senza necessità dell'approvazione del Cedente e senza che quest'ultimo possa più agire in nome e per conto del Cessionario come previsto al precedente Articolo 4.1, avrà il diritto, ma non l'obbligo (e senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio), anche tramite un soggetto autorizzato, di:

- (a) notificare i Debitori Ceduti e i rispettivi Garanti del verificarsi di un Evento di Escussione e intimare i Debitori Ceduti e i Garanti di effettuare il pagamento dei Crediti Ceduti esclusivamente sul conto del Cessionario che sarà indicato in tale notifica;
- (b) procedere ad effettuare tutte le formalità opportune o necessarie (ivi inclusa l'annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria ex articolo 2843 del codice civile) ai fini dell'opponibilità della Cessione di Crediti nei confronti dei Debitori Ceduti, dei Garanti o delle Compagnie Assicuratrici;
- (c) procedere direttamente, ovvero attraverso intermediari autorizzati, alla gestione e riscossione dei Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni del Contratto di Finanziamento Beneficiario, trattenendo ogni somma necessaria al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite ai sensi dell'articolo 2803 del codice civile;
- (d) procedere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2797 e 2804, comma 2 del codice civile, alla vendita dei Crediti Ceduti *pro soluto* o *pro solvendo*, unitamente, ove necessario, alla garanzia da parte del Cedente della solvenza dei relativi Debitori Ceduti e alle garanzie ed accessori che assistono i Crediti Ceduti ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile; e/o
- (e) richiedere al giudice l'assegnazione in pagamento dei Crediti Ceduti fino a concorrenza del debito del Cedente, ai sensi dell'articolo 2804, comma 1 del codice civile;
- (f) adottare ogni azione, ivi incluso il diritto di iniziare un arbitrato od instaurare un procedimento giudiziale e quello di transigere con i Debitori Ceduti e/o i Garanti.

8.2. Imputazione proventi dell'escussione

Qualunque provento derivante dall'escussione della Cessione di Crediti con ciascuna delle modalità di cui al precedente Articolo 8.1 sarà imputato secondo i medesimi termini di cui all'articolo 6.4.1 del Contratto di Finanziamento.

8.3. Responsabilità del Cedente

Nel caso in cui i proventi derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti siano insufficienti a pagare tutte le Obbligazioni Garantite, il Cedente rimarrà responsabile nei confronti del Cessionario per la differenza, unitamente alle spese documentate che lo stesso possa aver sostenuto per il recupero dei propri crediti, ivi comprese le spese sostenute per l'assistenza legale di cui il Cessionario si sia avvalso ai fini della riscossione di tale differenza.

8.4. Eccedenze

Le eventuali eccedenze derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti rispetto alle Obbligazioni Garantite verranno corrisposte al Cedente.

Articolo 9

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

9.1. Limitazione di responsabilità

Il Cedente accetta che, successivamente alla revoca del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il Cessionario non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al Cedente dai tempi e dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e dei diritti in esso costituiti se non nel caso di dolo o colpa grave, accertato con sentenza passata in giudicato, e con riferimento alle sole conseguenze immediate e dirette.

9.2. Obbligo di indennizzo

Il Cedente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese allo stesso derivanti dalla stipulazione del presente Contratto di Cessione di Crediti o dalla sua esecuzione, ivi incluso il caso di inadempimento del Cedente ai propri obblighi ai sensi o comunque connessi al presente Contratto di Cessione di Crediti o per effetto dell'esercizio dei Crediti Ceduti da parte del Cessionario, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire a dolo o colpa grave del Cessionario e fatti salvi i casi in cui tali danni, costi o spese siano già stati indennizzati ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Il Cedente si impegna altresì espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario per qualunque importo corrisposto al Cessionario dai Debitori Ceduti che abbia formato oggetto di revocatoria a seguito della sottoposizione di tali soggetti a Procedure Concorsuali o altrimenti.

Articolo 10

ESTINZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

10.1. Estinzione Ordinaria

Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10.2, la Cessione di Crediti si riterrà estinta e tutti i diritti connessi ai Crediti Ceduti si riconsolideranno in capo al Cedente solo in esito all'avvenuto puntuale, definitivo ed incondizionato pagamento da parte del Cedente al Cessionario di ogni somma che sia o possa essere ora o in ogni momento e di volta in volta dovuta a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite a condizione che, ove il pagamento sia effettuato da parte del Cedente:

- (a) ognuna di tali Obbligazioni Garantite sia stata soddisfatta con mezzi normali di pagamento;
- (b) non sussista, all'atto dell'ultimo pagamento, un Evento Rilevante; e
- (c) al momento del completo soddisfacimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3.1, siano stati consegnati al Cessionario i Documenti di Conforto relativamente al Soggetto Rilevante, aventi data non antecedente i 10 (dieci) giorni rispetto all'ultimo pagamento effettuato a valere sulle Obbligazioni Garantite.

10.2. Estinzione Successiva

Qualora non si verificano le condizioni indicate al precedente Articolo 10.1, nonostante il completo e puntuale soddisfacimento alla scadenza di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3.1, la Cessione di Crediti rimarrà comunque in vigore a garanzia delle Obbligazioni Garantite indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3.1 sino:

- (a) alla scadenza del Periodo Sospetto; ovvero
- (b) qualora il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto a una Procedura Concorsuale, alla data antecedente tra: (i) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale; e (ii) la data di emissione di una sentenza passata in giudicato che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti relativi alle Obbligazioni Garantite.

Articolo 11 COMUNICAZIONI

11.1. Modalità ed efficacia comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto di Cessione di Crediti e all'articolo 14.11 del Contratto di Finanziamento, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dal Cedente al Cessionario e dal Cessionario al Cedente. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dal Cessionario ovvero dalla Cedente.

Per il Cedente:

[nome del Cedente]

[indirizzo]

Fax: [•]

Attenzione dott. [•]

Per il Cessionario:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555 / 06 42215556

All'attenzione di Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente.

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14.11 del Contratto di Finanziamento.

11.2. Elezione domicilio

Per l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti e per ogni effetto di legge, comprese eventuali notificazioni giudiziarie, il Cedente elegge domicilio all'indirizzo indicato nel precedente Articolo 11.1, come modificato, se del caso, ai sensi del precedente Articolo 11.1.

Articolo 12 DISPOSIZIONI GENERALI

12.1. Modifiche

Nessuna modifica di alcuna disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti produrrà effetto se non sarà effettuata per iscritto, e nessuna rinuncia a qualunque disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti né alcun consenso a qualunque deroga a tali disposizioni da parte del Cedente saranno efficaci se non saranno effettuati per iscritto e sottoscritti dal Cessionario e

tale rinuncia o consenso saranno comunque efficaci solo in relazione al caso specifico e per la specifica finalità per la quale sono stati effettuati.

12.2. Invalidità parziale

Ciascuna delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti è disgiunta e distinta dalle altre e l'eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto di Cessione di Crediti ai sensi delle leggi vigenti in qualunque paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti.

12.3. Tolleranza

Nessun ritardo e/o mancato esercizio da parte del Cessionario di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dal presente Contratto di Cessione di Crediti dovranno essere considerati una rinuncia a tali poteri, diritti e rimedi ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Nessuna tolleranza, anche reiterata, da parte del Cessionario di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali del Cedente ovvero nell'eccepire un evento come Evento Rilevante o Evento di Escussione dovrà essere considerata come una rinuncia da parte dello stesso ad eccepire eventi similari o a far valere i diritti stessi o altri diritti in un momento successivo ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte del Cessionario di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dal presente Contratto di Cessione di Crediti non potrà precludere ogni altro ed ulteriore esercizio di tali poteri o diritti o rimedi ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi quivi previsti o previsti dalla normativa.

Articolo 13

CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

13.1. Divieto di cessione da parte del Cedente

Né il presente Contratto di Cessione di Crediti, né alcuno dei diritti o degli obblighi da esso derivanti, potrà essere ceduto dal Cedente.

13.2. Assenso preventivo alla cessione

Il Cedente fin d'ora presta irrevocabilmente il proprio consenso, ai fini degli articoli 1407, primo comma, e 1263 del codice civile, alla cessione, in tutto o in parte, del Contratto di Cessione di Crediti e dei diritti dallo stesso derivanti da parte del Cessionario, senza alcun onere a carico del Cedente.

Articolo 14

TRIBUTI E SPESE

14.1. Tributi

Il presente Contratto di Cessione di Crediti è assoggettato alla disciplina di cui ai commi 7-*bis* e 24 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003 n. 326.

Fermo restando quanto precede, tutti gli eventuali Tributi connessi alla Cessione di Crediti e/o al presente Contratto di Cessione di Crediti saranno a carico del Cedente e il Cedente corrisponderà al Cessionario, manlevandolo e tenendolo indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati dal Cessionario, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

14.2. Spese

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) in relazione al presente Contratto di Cessione di Crediti o alla Cessione di Crediti (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione degli stessi) sarà a carico esclusivo del Cedente, che si impegna a manlevare e tenere indenne il Cessionario qualora il Cessionario abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

Articolo 15

LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

15.1. Legge Applicabile

Il presente Contratto di Cessione di Crediti è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla stessa.

15.2. Giurisdizione e Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto di Cessione di Crediti, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

* * *

Il Cedente dà espressamente atto che il presente Contratto di Cessione di Crediti costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto.

Allegati:

- Allegato 1** Definizioni
- Allegato 2** Modello di Accettazione di Cessione;
- Allegato 3** Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento;
- Allegato 4** Dichiarazione del comitato per il controllo sulla gestione ovvero della società incaricata della revisione dei conti;
- Allegato 5** Dichiarazioni e Garanzie del Cedente;
- Allegato 6** Obblighi del Cedente.

[Luogo], [Data]

Letto, confermato e sottoscritto

[Cedente]

[Nome e Qualifica]

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

[Nome e Qualifica]

Approvazione specifica

[•] approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, le seguenti clausole: Articolo 6 (*Obblighi del Cedente*), Articolo 7 (*Conservazione della Garanzia*), Articolo 8 (*Escussione della Cessione di Crediti*), Articolo 9 (*Limitazione di Responsabilità*), Articolo 10 (*Estinzione della Cessione di Crediti*), Articolo 15 (*Legge Applicabile, Giurisdizione e Foro Competente*).

[Cedente]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 1 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

DEFINIZIONI

“**Accettazione di Cessione**” indica la dichiarazione di accettazione della Cessione di Crediti che sarà sottoscritta da ciascun Debitore Ceduto e da ciascun Garante in data odierna, secondo il testo di cui all'Allegato 2 e munita di data certa mediante autentica notarile della firma di ciascun Debitore Ceduto e Garante in calce a tale testo.

“**Beneficiario**” ha il significato indicato nella Premessa (B).

“**Cessione di Crediti**” indica la cessione in garanzia dei Crediti effettuata dal Cedente a beneficio del Cessionario ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti.

“**Compagnia Assicurativa**” indica una compagnia di assicurazioni che abbia emesso una Polizza Assicurativa.

“**Contratto di Cessione di Crediti**” indica il presente contratto.

“**Contratto di Finanziamento**” ha il significato indicato nella Premessa (A). I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento, per quanto di rilevanza con riferimento alle Obbligazioni Garantite, sono sinteticamente riassunti nell'Allegato 3.

“**Contratto di Finanziamento Beneficiario**” ha il significato indicato nella Premessa (B).

“**Convenzione**” ha il significato indicato nella Premessa (A).

“**Crediti**” indica tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, vantati dal Cedente nei confronti di ciascun Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento Beneficiario.

“**Crediti Ceduti**” indica i Crediti ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti.

“**Debitore Ceduto**” indica il Beneficiario o, a seconda dei casi, ciascun Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento Beneficiario.

“**Documenti di Conforto**” indica:

- (a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente dal quale risulti l'assenza di qualsiasi Procedura Concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
- (b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante;
- (c) una visura protesti che confermi che il Soggetto Rilevante non è e non è stato destinatario di alcun protesto durante i dodici mesi precedenti la data della visura;
- (d) un certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Soggetto Rilevante, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione mobiliare nei confronti di tale soggetto;
- (e) un certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale competente, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione immobiliare nei confronti del Soggetto Rilevante;
- (f) l'ultima relazione trimestrale relativa alla situazione finanziaria del Soggetto Rilevante ovvero, ove non disponibile, l'ultima semestrale o l'ultimo bilancio annuale, in ogni caso, di gradimento del Cessionario;
- (g) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante, (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile, e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante;
- (h) una dichiarazione da parte del comitato per il controllo sulla gestione o, a seconda del caso, della società incaricata della revisione dei conti del Soggetto Rilevante secondo il modello di cui all'Allegato 4.

“**Evento di Escussione**” indica ciascun Evento Rilevante.

“**Evento Rilevante**” indica ciascuno degli eventi indicati all'articolo 11 del Contratto di Finanziamento a seguito del quale il Cessionario avrà la facoltà di dichiarare il Cedente decaduto dal beneficio del termine,

ovvero di recedere dal Contratto di Finanziamento o, a seconda dei casi, di risolvere il medesimo, sommariamente descritti nell'Allegato 3.

"Finanziamento" indica il Finanziamento messo a disposizione da CDP al Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento.

"Finanziamento Ipotecario" ha il significato indicato nella Premessa (B).

"Garante" indica ciascun soggetto indicato nel Contratto di Finanziamento Beneficiario e/o nella Premessa (B), che abbia prestato in favore del Cedente una garanzia personale o reale avente ad oggetto le obbligazioni pecuniarie del Beneficiario nei confronti del Cedente derivanti dal Contratto di Finanziamento Beneficiario.

"Gravami" indica qualsiasi ipoteca, anticresi, usi civici, pegno, privilegio (ivi inclusi quelli ex articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), cessione in garanzia (fatta eccezione per la Cessione di Crediti), riservato dominio, segregazione, patrimonio separato, opzione, diritti di prelazione, diritti di ritenzione, diritto o eccezione di compensazione, diritti di terzi in genere, iscrizione, trascrizione, onere, vincolo, peso, sequestro, pignoramento e fermo amministrativo e qualsiasi altro accordo di garanzia o che abbia sostanzialmente lo stesso effetto dal punto di vista economico, ad eccezione dei privilegi di legge, costituiti ai sensi della, ovvero soggetti alla, legge italiana o alla legge di qualunque altra giurisdizione.

"Legge Fallimentare" indica la normativa di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione in tema di fallimento e delle ulteriori procedure di liquidazione, scioglimento o concorsuali, in qualunque modo definite, ivi incluso, senza scopo di esaustività, il regio decreto 16 maggio 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato.

"Obbligazioni Garantite" ha il significato di cui all'Articolo 3.1.

"Periodo Sospetto" indica il periodo decorrente dalla data dell'adempimento integrale di tutte le Obbligazioni Garantite (ad esclusione di quelle indicate all'Articolo 3.1 (d)) fino alla scadenza del periodo previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente al fine dell'assoggettabilità dell'ultimo pagamento effettuato all'azione revocatoria fallimentare o alla dichiarazione di inefficacia dello stesso pagamento o a qualunque altra azione revocatoria o altra dichiarazione di inefficacia, nell'ambito di una Procedura Concorsuale.

"Polizza Assicurativa" indica ciascuna polizza assicurativa a copertura (i) di rischi (quali, a mero titolo esemplificativo, distruzione o incendio) afferenti l'immobile ipotecato a garanzia del Finanziamento Ipotecario oppure (ii) di eventi (quali, a mero titolo esemplificativo, morte o perdita del lavoro) riguardanti il Debitore Ceduto o qualunque Garante, a tutela del rimborso del Finanziamento Ipotecario.

"Procedura Concorsuale" indica il fallimento e le procedure concorsuali o affini, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ed ogni altra analoga procedura di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione.

"Ritenuta" indica una deduzione, detrazione, o trattenuta, a titolo definitivo o di acconto, relativa a un Tributo.

"Soggetto Rilevante" indica il Cedente ed eventualmente anche qualsiasi soggetto che effettui, in tutto o in parte, con il consenso del Cessionario, il pagamento di quanto dovuto in adempimento delle Obbligazioni Garantite.

"Stato di Crisi" indica l'esistenza di uno stato di crisi nell'accezione utilizzata nella Legge Fallimentare (ivi incluse le situazioni in cui si sottoscrivono accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, nonché ogni altro accordo con i creditori, compresi quelli che prevedono la cessione dei beni ai creditori o la remissione, totale o parziale, dei debiti, ad esclusione delle transazioni e delle remissioni effettuate in relazione all'ordinaria attività commerciale).

"Tributo" indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, multe e penalità.

ALLEGATO 2 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI
MODELLO DI ACCETTAZIONE DI CESSIONE

Spettabile

[nota di compilazione: Inserire denominazione Banca Cedente]

[nota di compilazione: Inserire indirizzo Banca Cedente]

Alla cortese attenzione di [•]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Alla cortese attenzione di [•]

Oggetto: Cessione in garanzia di crediti – Accettazione di Cessione

Egregi Signori,

con la presente prendiamo atto e accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile, che in data odierna, a mezzo contratto di cessione in garanzia di crediti autenticato nelle firme dal notaio [•] di [•] (rep. [•], racc. [•]) (il “**Contratto di Cessione**”), la Vostra spettabile Banca (il “**Cedente**”) ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “**Cessionario**”) tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, azioni e posizioni attive, con i relativi accessori, vantati dal Cedente nei confronti di chi scrive ai sensi [del contratto di finanziamento ipotecario da noi stipulato in data odierna con il Cedente [OPPURE] della garanzia ipotecaria da noi rilasciata in data odierna (la “**Garanzia**”) in favore del Cedente a garanzia delle obbligazioni assunte da [•] ai sensi del contratto di finanziamento da questi sottoscritto in data odierna [OPPURE] della fideiussione da noi rilasciata in data odierna (la “**Garanzia**”) in favore del Cedente a garanzia delle obbligazioni assunte da [•] ai sensi del contratto di finanziamento da questi sottoscritto in data odierna] (il “**Contratto di Finanziamento**”) *[nota di compilazione: inserire riferimento appropriato a seconda che ad accettare sia il Debitore Ceduto, il terzo datore di ipoteca o il fideiussore].*

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla propria prassi operativa; e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, continueremo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione [al Contratto di Finanziamento [OPPURE] alla Garanzia] *[nota di compilazione: inserire riferimento appropriato a seconda che ad accettare sia il Debitore Ceduto o il Garante]* sul conto corrente bancario *ivi* indicato.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione – a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione [al Contratto di Finanziamento [OPPURE] alla Garanzia] *[nota di compilazione: inserire riferimento appropriato a seconda che ad accettare sia il Debitore Ceduto o il Garante]*, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.

[Luogo], [Data]

[Debitore Ceduto / Garante]

* * *

[AUTENTICA NOTARILE DELLE FIRME IN CALCE ALL'ACCETTAZIONE DI CESSIONE]

ALLEGATO 3 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

DESCRIZIONE SINTETICA DEI PRINCIPALI TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento e nel Contratto di Cessione di Crediti.

Data di sottoscrizione: _____

Parte Finanziatrice: Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Parte Finanziata: _____

Importo massimo in linea capitale: Finanziamenti pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond.

Periodo di Disponibilità: il periodo decorrente dalla data in cui gli importi a valere sul Plafond diverranno di volta in volta disponibili ai sensi della Convenzione fino ad esaurimento degli stessi (ferma restando la facoltà di CDP di cui all'articolo 5.1 (k) e all'articolo 5.1(l) della Convenzione).

Rimborso: le Erogazioni a valere sui Finanziamenti entro la relativa Data di Scadenza Finale (come specificata dalla Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo), secondo (a) un piano di ammortamento alla francese con rate di importo costante comprensive di capitale e interessi, per i Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento; ovvero (b) un piano di ammortamento all'italiana, con rate comprensive di quote capitale, di importo costante, e di quote interessi per i finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, in ciascuno dei casi sub (a) e (b) su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla Data di Scadenza Finale applicabile (inclusa).

Rimborso Anticipato Obbligatorio: con riferimento a ciascun Finanziamento, a partire dal 31 dicembre 2014, qualora sulla base della rendicontazione che deve essere fornita su base semestrale dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del Articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP, la Parte Finanziata sarà obbligata a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento, senza applicazione di alcuna commissione di rimborso anticipato, un importo dei relativi Finanziamenti pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP.

Resta inteso che ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze nonché dei Crediti per i quali non siano state effettuate le formalità di opponibilità previste nel relativo Contratto di Cessione di Crediti e/o rispetto ai quali sussistano formalità ipotecarie pregiudizievoli per CDP.

Tasso di Interesse: Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor sei mesi, per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento;
- all'IRS per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'IRS come tasso di riferimento;

in ciascun caso tali tassi di interesse come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione.

Margine: (i) per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata aventi l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cassaddpp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione; e (ii) per i Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cassaddpp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

Interessi di Mora: tasso di riferimento (Euribor o IRS), rilevato sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato del Margine e di ulteriori 100 punti base che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Date di Pagamento degli Interessi: per le Erogazioni di ciascun Finanziamento il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

Eventi Rilevanti: ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all'Articolo 11 del Contratto di Finanziamento.

ALLEGATO 4 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI
DICHIARAZIONE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE OVVERO DELLA
SOCIETÀ INCARICATA DELLA REVISIONE DEI CONTI

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Alla cortese attenzione di [•]

Oggetto: Documento di conforto

Egregi Signori,

ci riferiamo ai contratti di cessione in garanzia di crediti stipulati ai sensi dell'articolo 10.2.6 del Contratto di Finanziamento sottoscritto in data [•] tra [•](la "Banca"), in qualità di Parte Finanziata, e Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Parte Finanziatrice.

I/[la] sottoscritt[o/i/a] [•] in qualità di [membr[o/i] del Comitato per il Controllo sulla Gestione [OPPURE] società incaricata della revisione dei conti/] *[nota di compilazione: inserire riferimento appropriato]* di [•] (la "Banca") attesta[no], sotto la propria responsabilità, che, in base alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e con riferimento alla situazione esistente alla data della presente:

- (i) la Banca dispone di patrimonio netto positivo;
- (ii) la Banca non è in Stato di Crisi né in stato di insolvenza; e
- (iii) non [è/sono] a conoscenza di circostanze che possono far ritenere che la Banca diverrà insolvente nel prossimo futuro.

Inoltre, alla data della presente dichiarazione, la Banca non ha deliberato la propria liquidazione e non ha richiesto l'ammissione ad alcuna Procedura Concorsuale, né sono state comunicate ovvero minacciate per iscritto nei confronti della stessa richieste in tal senso.

[Luogo e data]

[•]

[Nome e Qualifica]

**ALLEGATO 5 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI
DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CEDENTE**

1.1 Dichiarazioni e Garanzie relative al Cedente

- (a) il Cedente è una banca regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) il Cedente è dotato di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto di Cessione di Crediti e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad esso ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti e l'osservanza delle obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate;
- (d) il Cedente non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettato ad alcuna Procedura Concorsuale, né si trova in Stato di Crisi;

1.2 Dichiarazioni e Garanzie relative ai Crediti Ceduti, al Finanziamento Ipotecario, ai Debitori Ceduti e ai Garanti

- (a) il Cedente è l'unico, legittimo ed esclusivo titolare dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e ha pieno titolo sugli stessi e ne può liberamente e validamente disporre;
- (b) i Crediti Ceduti non sono soggetti a Gravami;
- (c) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto al Cedente azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrari o simili, di qualunque natura, in relazione ai Crediti Ceduti o parti degli stessi che, qualora avessero un esito sfavorevole, sarebbero suscettibili di far venir meno il beneficio o la consistenza della garanzia rappresentata dai Crediti Ceduti per il Cessionario;
- (d) il Contratto di Finanziamento Beneficiario è valido, efficace e vincolante per le parti dello stesso, tutti i presupposti contrattuali e fattuali affinché gli obblighi ivi previsti possano essere adempiuti sono sussistenti e i Debitori Ceduti e i relativi Garanti non hanno manifestato in alcun modo l'intenzione di voler risolvere anticipatamente lo stesso o le relative garanzie, per qualsiasi motivo, né hanno comunicato al Cedente alcun evento o circostanza che possa compromettere il pagamento dei Crediti Ceduti nei termini previsti;
- (e) i Crediti Ceduti non sono classificati come incagli, sofferenze o crediti ristrutturati;
- (f) [i Garanti non sono sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale o Stato di Crisi;] *[nota di compilazione: da inserire solo laddove i Garanti fossero soggetti fallibili]*
- (g) le garanzie rilasciate dai Garanti permarranno pienamente valide ed efficaci nei confronti di CDP successivamente alla Cessione di Crediti;
- (h) ciascun Debitore Ceduto e Garante è residente in Italia;
- (i) i Crediti Ceduti non originano da finanziamenti erogati dal Cedente "in pool" con altre istituzioni finanziarie;

1.3 Dichiarazioni e Garanzie relative al Contratto di Cessione di Crediti

- (a) la stipula e l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti da parte del Cedente e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dallo stesso contemplate sono nell'interesse del Cedente e non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:
 - qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui il Cedente è parte o da cui è vincolato ovvero dal quale sono vincolati i suoi beni;
 - l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere del Cedente;

- qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente; e
- (b) una volta sottoscritta in data odierna la relativa Accettazione di Cessione, la Cessione di Crediti costituirà una garanzia valida ed opponibile al relativo Debitore Ceduto, ai Garanti e ai terzi a garanzia del puntuale pagamento delle Obbligazioni Garantite.

ALLEGATO 6 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

OBBLIGHI DEL CEDENTE

1.1 **Obblighi informativi relativi ai Crediti Ceduti**

il Cedente dovrà comunicare prontamente al Cessionario ed inviare copia di tutta la relativa documentazione su richiesta di quest'ultimo relativamente:

- (a) all'inizio, o alla minaccia per iscritto, di accertamenti, ispezioni, azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrari in relazione ai Crediti Ceduti o parte degli stessi che possano diminuire o pregiudicare sostanzialmente la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti;
- (b) all'eventuale dichiarazione di nullità o annullamento, risoluzione, rescissione, scioglimento o decadenza dal beneficio del termine relativi al Contratto di Finanziamento Beneficiario o delle garanzie che assistono il Finanziamento Ipotecario; nonché
- (c) ogni comunicazione, avente rilievo sostanziale avuto riguardo alla garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti, ricevuta in relazione ai Crediti Ceduti, ivi comprese eventuali eccezioni di compensazione;

1.2 **Obblighi di astensione e preservazione dei Crediti Ceduti**

il Cedente dovrà, con riferimento ai Crediti Ceduti, esercitare i propri diritti di mandatario del Cessionario ai sensi dell'Articolo 4.1 avendo riguardo agli interessi del Cessionario, opportunamente preservando la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti e ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi dell'Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Beneficiario senza il preventivo consenso del Cessionario;

1.3 **Obblighi in relazione ai Crediti Ceduti**

il Cedente dovrà:

- (a) tenere tutta la documentazione relativa ai Crediti Ceduti in maniera accurata e agevolmente accessibile e consultabile in conformità alla migliore prassi bancaria;
- (b) prestare cooperazione al Cessionario al fine di tutelare i propri diritti in relazione ai Crediti Ceduti, anche contro eventuali rivendicazioni o molestie di terzi, e intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, tutte le azioni necessarie ovvero opportune per il recupero e la riscossione dei Crediti Ceduti, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, che possa essere ragionevolmente richiesta dal Cessionario per la tutela dei Crediti Ceduti;
- (c) corrispondere alle competenti autorità e alle rispettive scadenze tutti i Tributi dovuti con riferimento ai Crediti Ceduti e sostenere qualsivoglia altro costo od onere derivante dall'amministrazione dei Crediti Ceduti;
- (d) fermo restando quanto previsto all'Articolo 4.2, fare in modo che tutte le somme dovute da ciascun Debitore Ceduto e/o da ciascun Garante e/o da ciascuna Compagnia di Assicurazione ai sensi del Contratto di Finanziamento Beneficiario e/o dei relativi accordi di garanzia e/o delle relative Polizze Assicurative, a seconda del caso, siano pagate sui conti correnti del Cedente sui quali abitualmente avvengono detti pagamenti;

1.4 **Obblighi di astensione e preservazione della Cessione di Crediti**

ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Beneficiario senza il preventivo consenso del Cessionario, il Cedente astenersi dal tenere qualunque condotta, attiva o omissiva, tale da:

- (a) pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l'efficacia e l'esecutibilità della Cessione di Crediti; e
- (b) ostacolare, pregiudicare o impedire, direttamente o indirettamente, l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al Cessionario ai sensi o per l'effetto del presente Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Finanziamento e;

1.5 **Obblighi in relazione alla Cessione di Crediti**

il Cedente dovrà:

- (a) essere munito dei poteri eventualmente necessari per la sottoscrizione di ogni documento, comunicazione e informativa da rilasciarsi ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti nonché per il compimento di qualsiasi atto o attività richiesti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti;
- (b) sottoscrivere e consegnare prontamente a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano sottoscritti e consegnati, ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato e fare, ovvero far sì che venga fatto, tutto quanto necessario ovvero opportuno per:
 - (i) la valida ed efficace costituzione della Cessione di Crediti in conformità delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione; e
 - (ii) il perfezionamento ed opponibilità della Cessione di Crediti in conformità alle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione;
- (c) intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che sia intrapresa, su ragionevole richiesta scritta del Cessionario, qualunque azione necessaria ovvero opportuna, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, per garantire la validità, l'efficacia, l'escutibilità, l'escussione e l'opponibilità al Debitore Ceduto, ai relativi Garanti, alle Compagnie Assicurative e/o a terzi della Cessione di Crediti e dei diritti del Cessionario ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e secondo quanto previsto da qualunque disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione, prestare cooperazione, nonché consentire al Cessionario di esercitare i propri diritti, azioni e interessi, anche a seguito di successioni a titolo generale o particolare e nei casi di cui all'Articolo 7.5; e
- (d) manlevare e tenere indenne il Cessionario da qualsiasi onere, costo o spesa che possano a questo derivare dalla revoca, in sede di Procedure Concorsuali o altrimenti, della Cessione di Crediti ovvero dall'avvenuta annotazione/intavolazione, precedente a quella del Cessionario, a margine dell'ipoteca che garantisce il Finanziamento Ipotecario.

ALLEGATO 1 – PARTE IV
ALLA CONVENZIONE

**CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI IN GARANZIA NEL CASO DI CEDENTE CHE SIA BANCA
CEDENTE**

[DA STIPULARSI IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA DA NOTAIO]

CONTRATTO DI CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI

TRA

- (1) [•], una banca con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•]], in persona del Dott. [•], nella sua qualità di [•] (di seguito, il "**Cedente**") [*nota di compilazione: inserire comparizione del procuratore e poteri a cura del Notaio*];

E

- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale pari ad Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007 (di seguito, "**CDP**" o il "**Cessionario**") [*nota di compilazione: inserire comparizione del procuratore e poteri a cura del Notaio*];

(Il Cedente e il Cessionario sono anche di seguito congiuntamente definiti come le "**Parti**" e singolarmente come la "**Parte**".)

PREMESSO CHE:

- A. ai sensi della convenzione stipulata tra CDP ed ABI in data 20 novembre 2013 (la "**Convenzione**"), [•], una banca con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•]] (il "**Contraente il Finanziamento**"), in qualità di parte finanziata, e CDP, in qualità di parte finanziatrice, hanno sottoscritto in data [•] un contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento**"), registrato presso l'Agenzia delle Entrate ai nn. [•], con il quale, tra l'altro, CDP si è impegnata a rendere disponibili al Contraente il Finanziamento, secondo i termini e le condizioni ivi previsti, nonché ai sensi di quanto previsto nella Convenzione, i Finanziamenti (come di seguito definiti), costituenti la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario (come definiti nel Contratto di Finanziamento);
- B. per effetto della designazione effettuata dal Contraente il Finanziamento nel Contratto di Finanziamento, in data odierna il Cedente ha stipulato un contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento Beneficiario**") a mezzo di [atto pubblico a rogito del notaio [•] di [•] [OPPURE] scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio [•] di [•]] [*nota di compilazione: inserire riferimento appropriato*] (rep. [•] / racc. [•]), in corso di registrazione in quanto nei termini, a mezzo del quale il Cedente ha erogato [al sig. / alla sig.ra / ai sigg. [•]], come ivi meglio identificat[o/a/i] [*nota di compilazione: inserire riferimento appropriato*] ([collettivamente,] il "**Beneficiario**"), per uno dei fini indicati dall'articolo 6.5 della Convenzione, un mutuo di importo pari a Euro [•] con fondi immediatamente disponibili per il Beneficiario, garantito da ipoteca di primo grado, in corso di iscrizione presso la competente Agenzia del Territorio, sull'immobile residenziale ivi descritto, concessa [dal Beneficiario [OPPURE] [dal sig. [•] / dalla sig.ra [•] / dai sigg. [•]], in qualità di terz[o/i] dator[e/i] di ipoteca, come ivi meglio identificat[o/i] [*nota di compilazione: qualora vi siano terzi datori di ipoteca, inserire nominativi dei terzi datori*] (il "**Finanziamento Ipotecario**"). [Inoltre, a garanzia degli obblighi di rimborso del Finanziamento Ipotecario, [il sig. [•] / la sig.ra [•] / i sigg. [•] si [è / sono] costituit[o/a/i] fideiussor[e/i] [in solido] del Beneficiario in favore del Cedente] [*nota di compilazione: da inserire solo qualora vi siano garanzie fideiussorie prestate da terzi*];
- C. ai sensi di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come definite all'Articolo 3.1), il Cedente intende cedere in garanzia a CDP i Crediti (come di seguito definiti) ai termini e alle condizioni previste nel presente Contratto di Cessione di Crediti;
- D. il Cedente stipula il presente Contratto di Cessione di Crediti anche in nome e per conto di CDP, in virtù di procura ad esso rilasciata da CDP in data [•] con atto pubblico a rogito del notaio [•] di [•] (rep. [•] / racc. [•]), che lo abilita alla stipula del presente Contratto di Cessione di Crediti anche ai sensi dell'articolo 1395 del codice civile.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1. Premesse, Articoli e Allegati

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Cessione di Crediti. Ogni riferimento nel presente Contratto a una Premessa, un Articolo o un Allegato deve intendersi a una premessa, un articolo o un allegato del presente Contratto di Cessione di Crediti.

1.2. Definizioni

Nel presente Contratto di Cessione di Crediti, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nell'Allegato 1. I termini e espressioni con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Cessione dei Crediti

A garanzia dell'esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ai sensi degli articoli 1260 e ss. del codice civile il Cedente cede in garanzia, *pro solvendo*, al Cessionario – che accetta – tutti i propri diritti di credito, presenti o futuri, vantati o che saranno vantati a qualsiasi titolo (ivi incluso a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto) nei confronti del Debitore Ceduto e/o Garante ai sensi del Contratto di Finanziamento Beneficiario.

Ai fini del presente Contratto di Cessione di Crediti, e fermo restando che la Cessione di Crediti garantisce le Obbligazioni Garantite nella loro interezza, il Cedente, in nome e per conto del Contraente il Finanziamento, da cui ha ricevuto i necessari poteri, si riconosce debitore del Cessionario, tra l'altro, di un importo pari a Euro [*] [*nota di compilazione: inserire un importo pari al Finanziamento Ipotecario*], erogato al Contraente il Finanziamento ai sensi del Contratto di Finanziamento e conferma l'obbligo alla restituzione di tali importi al Cessionario nei termini e con le modalità di cui al Contratto di Finanziamento.

2.2. Accettazioni di Cessione

Il Cedente dovrà provvedere affinché, contestualmente alla stipula del presente Contratto di Cessione e alla erogazione del Finanziamento Ipotecario al Beneficiario con fondi immediatamente disponibili per quest'ultimo, tutti i Debitori Ceduti e Garanti sottoscrivano le relative Accettazioni di Cessione.

Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali alla data di erogazione del Finanziamento Ipotecario non siano state sottoscritte tutte le Accettazioni di Cessione non potranno essere considerati dal Cedente nel calcolo dell'importo nominale complessivo in linea capitale dei crediti ceduti ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Il Cedente si impegna a far sì che il notaio che autentica le sottoscrizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti provveda a inviare a CDP, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10.2.6 del Contratto di Finanziamento, all'indirizzo di cui al successivo Articolo 11, (i) copia autentica, munita di formula esecutiva, del presente Contratto di Cessione di Crediti e (ii) copia autentica di tutte le Accettazioni di Cessione firmate dai Debitori Ceduti e dai Garanti ai sensi del presente Articolo.

Il Cedente dovrà inoltre compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai Debitori Ceduti e ai Garanti la Cessione di Crediti ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile.

2.3. Annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria

Ferma restando la facoltà del Cessionario di provvedervi direttamente in qualunque momento, il Cedente provvederà, a propria cura e spese: (a) entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dalla richiesta del Cessionario, avvalendosi della procura di cui all'Articolo 4.1, a presentare presso la competente Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare / Ufficio Tavolare, con esonero per i Direttori/Giudici Tavolari da ogni responsabilità al riguardo, richiesta di annotazione/intavolazione, ai sensi dell'articolo 2843 del codice civile, della Cessione dei Crediti a margine dell'iscrizione dell'ipoteca che garantisce il Contratto di Finanziamento Beneficiario, il cui numero di formalità risulterà a seguito dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca medesima; e (b) entro 3 Giorni Lavorativi dall'avvenuta annotazione/intavolazione, a fornire al Cessionario una visura ipotecaria da cui risulti tale avvenuta annotazione/intavolazione.

Il Cedente:

- (a) prende atto e accetta che il Cessionario potrà richiedere al Cedente di procedere all'annotazione/intavolazione di cui al precedente capoverso in qualunque momento ovvero provvedervi direttamente e in ciascun caso si impegna a prestare ogni ragionevole assistenza al Cessionario;
- (b) fintantoché l'annotazione/intavolazione non sia effettuata, si impegna a esercitare i diritti del Cessionario relativi ai Crediti Ceduti con la "*diligentia quam suis*" e a rispondere nei confronti del Cessionario in caso di mancato rispetto di tale principio di diligenza; e
- (c) si impegna a informare il Cessionario qualora venga a conoscenza di altra annotazione/intavolazione effettuata da un Garante o un terzo - per qualsiasi delle circostanze di cui all'articolo 2843 del codice civile – a margine dell'iscrizione ipotecaria che garantisce il Finanziamento Ipotecario, fermo restando che qualunque annotazione/intavolazione da chiunque effettuata comporterà l'esclusione del Finanziamento Ipotecario ai fini del calcolo dell'importo nominale complessivo in linea capitale dei crediti ceduti in garanzia ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Ai fini dell'annotazione/intavolazione di cui al presente Articolo 2.3, le Parti espressamente autorizzano il notaio che autentica le sottoscrizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti e qualsiasi altro notaio o pubblico ufficiale, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a compiere tutte le formalità all'uopo necessarie, ivi incluso ad individuare il numero della formalità ipotecaria che garantisce il Contratto di Finanziamento Beneficiario, una volta che tale numero sarà disponibile a seguito dell'iscrizione/intavolazione di detta ipoteca.

2.4. Accessori dei Crediti Ceduti e Azioni Connesse

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto di Cessione di Crediti i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario unitamente a (a) ogni eventuale garanzia reale o personale, e (b) ogni altro accessorio, azione, diritto potestativo e ragione spettante al Cedente, ivi inclusi i diritti vantati dal Cedente (quale beneficiario o vincolatario della relativa Polizza Assicurativa) nei confronti delle Compagnie Assicuratrici.

Con particolare riferimento alle Polizze Assicuratrici, il Cedente si impegna: (i) entro 5 Giorni Lavorativi dalla richiesta del Cessionario, a far sì che le relative Compagnie Assicuratrici sottoscrivano apposito vincolo di polizza in favore del Cessionario e (ii) a consegnare copia di tale vincolo al Cessionario entro 3 Giorni Lavorativi dall'avvenuta stipula.

Resta inteso che, unitamente ai Crediti Ceduti, sono altresì cedute al Cessionario tutte le azioni volte a tutelare, preservare ed esigere detti Crediti Ceduti, quali l'azione volta a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine dei Debitori Ceduti, a recedere dal Contratto di Finanziamento Beneficiario, a dichiarare risolto lo stesso, nonché il diritto di richiedere ai Garanti pagamenti ai sensi delle relative garanzie, che il Cessionario potrà esercitare successivamente alla revoca del mandato di cui al successivo Articolo 4.1.

2.5. Consegna dei documenti probatori

Il Cedente si impegna a conservare, anche in nome e per conto del Cessionario, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Credito Ceduto ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e a rendere tale documentazione accessibile al Cessionario presso i propri uffici nei normali orari d'ufficio nonché a consegnarne copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 Giorni Lavorativi.

Il Cessionario potrà fare affidamento sulle comunicazioni e i documenti inviati dal Cedente e sul loro contenuto, senza necessità di dover effettuare verifiche autonome e indipendenti.

Articolo 3

OBBLIGAZIONI GARANTITE

3.1. Obbligazioni Garantite

La Cessione di Crediti garantisce il soddisfacimento di tutti i crediti, esistenti e futuri, condizionati o sottoposti a termine, vantati o che saranno vantati dal Cessionario nei confronti del Contraente il Finanziamento e derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti obbligazioni:

- (a) le obbligazioni per il rimborso, anche anticipato e/o per effetto di un Evento Rilevante, del capitale erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (b) le obbligazioni per il pagamento degli interessi convenzionali e di mora;

- (c) le obbligazioni a qualsiasi altro titolo previste nel Contratto di Finanziamento, ivi inclusa la Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo, i costi aggiuntivi e gli indennizzi, le commissioni, spese e imposte, nonché ogni altra somma a qualsiasi altro titolo dovuta, anche per danni, al Cessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (d) ogni somma della quale il Contraente il Finanziamento sia o possa divenire debitore nei confronti del Cessionario a seguito di revocatoria, anche in sede di Procedure Concorsuali, o declaratoria di inefficacia, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento o rimborso effettuato a fronte delle obbligazioni nascenti ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero di annullamento, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
- (e) i crediti dovuti a titolo di pagamento di indebito e/o arricchimento senza causa, in conseguenza dell'eventuale invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento, ivi inclusi i crediti al risarcimento di eventuali danni; e
- (f) il pagamento delle spese (i) del presente Contratto di Cessione di Crediti ovvero di modifica del presente Contratto di Cessione di Crediti, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali; (ii) di perfezionamento della Cessione di Crediti; e (iii) di escussione della stessa o di intervento in procedure esecutive o concorsuali, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali.

Le obbligazioni indicate nel presente Articolo 3.1 sono definite congiuntamente come le **"Obbligazioni Garantite"**.

3.2. Invalidità o inefficacia delle Obbligazioni Garantite

Resta espressamente inteso che, qualora una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nell'Articolo 3.1 fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsiasi motivo, ovvero qualora la Cessione di Crediti non potesse garantire, per qualunque motivo, l'adempimento di una o più delle Obbligazioni Garantite, tale circostanza non pregiudicherà la validità e l'efficacia della Cessione di Crediti, la quale continuerà a garantire l'esatto ed incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite indicate nell'Articolo 3.1.

Articolo 4

ESERCIZIO DEI DIRITTI

4.1. Esercizio dei diritti

Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, il Cedente dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest'ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla opponibilità della Cessione di Crediti e/o alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, nel rispetto delle disposizioni del Contratto di Finanziamento Beneficiario, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione e alla tutela dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti (ivi incluso l'ottenimento dell'annotazione/intavolazione di cui all'Articolo 2.3 e/o dei vincoli di polizza di cui all'Articolo 2.4), nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, e (c) instaurare procedimenti giudiziari di qualunque natura (inclusi eventualmente procedure di mediazione e/o arbitrati, ove previsto dal Contratto di Finanziamento Beneficiario) o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario.

Il Cessionario conferisce al Cedente, che accetta, apposito mandato con rappresentanza per lo svolgimento delle attività di cui al presente Articolo 4.1.

Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è a titolo oneroso in quanto elemento funzionale all'operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.

Il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è revocabile e non si intende conferito nell'interesse del mandatario ai sensi dell'articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a che pretendere a qualsivoglia titolo.

Fermo restando quanto previsto all'Articolo 4.3, il mandato e la procura di cui al presente Articolo 4.1 non escludono comunque l'esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti.

4.2. Pagamenti sul conto del Cedente

Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti sarà effettuato sui conti correnti del Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il Cedente, salvo quanto indicato al paragrafo successivo.

Resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela della proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente, ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai relativi Debitori Ceduti, ai relativi Garanti e/o alle Compagnie Assicuratrici di effettuare tutti i pagamenti relativi a tali Crediti Ceduti su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o (ii) comunicare in qualsiasi momento al Cedente di accreditare prontamente su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti.

Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario non ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente.

4.3. Revoca del mandato e procura all'esercizio dei diritti

Il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 potranno essere in qualsiasi momento revocati mediante invio da parte del Cessionario di una comunicazione al Cedente. Resta inteso tra le Parti che il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 si considereranno come automaticamente revocati al verificarsi di un Evento di Escussione.

4.4. Assenza di Obblighi

Resta inteso tra le Parti che il Cessionario non avrà alcun obbligo nei confronti di alcuno di riscuotere o svolgere altre prestazioni in relazione ai Crediti Ceduti, né di procurare che i Crediti Ceduti restino esistenti, validi ed efficaci, né di compiere alcun atto o di tenere alcun comportamento, commissivo od omissivo, anche al verificarsi di un Evento di Escussione.

Articolo 5

DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CEDENTE

5.1. Dichiarazioni e Garanzie del Cedente

In aggiunta a quanto dichiarato e garantito ai sensi del Contratto di Finanziamento, ove applicabile, e ai sensi di legge, il Cedente rende al Cessionario le dichiarazioni e garanzie di cui all'Allegato 5, che si intendono confermate e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale, con riferimento alle situazioni di volta in volta esistenti, sino a quando il presente Contratto di Cessione di Crediti sarà efficace, ivi incluso, tra l'altro, a ciascuna Data di Rendicontazione.

5.2. Presa d'atto del Cedente

Il Cedente riconosce che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto di Cessione di Crediti facendo pieno affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate ed avranno efficacia ultrattiva ai sensi del precedente Articolo 5.1.

Articolo 6

OBBLIGHI DEL CEDENTE

6.1. Obblighi del Cedente

In aggiunta agli impegni assunti dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento, ove applicabile, il Cedente si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi elencati all'Allegato 6, che rimarranno in forza dalla data di firma del presente Contratto di Cessione di Crediti e sino a quando tutte le ragioni di credito del Cessionario non siano state estinte ai sensi del Contratto di Finanziamento.

6.2. Presa d'atto del Cedente

Il Cedente riconosce che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto di Cessione di Crediti facendo pieno affidamento su tali obblighi e che gli stessi sono di importanza essenziale per il Cessionario.

Articolo 7

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA

7.1. Indivisibilità della Cessione di Crediti

Il Cedente accetta espressamente che la Cessione di Crediti sia mantenuta nella sua integrità fino all'estinzione della stessa ai sensi del successivo Articolo 10.

7.2. Irrilevanza degli adempimenti parziali

La Cessione di Crediti rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale o adempimento parziale, anche anticipati, delle Obbligazioni Garantite fino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.

7.3. Garanzia non esaustiva

La Cessione di Crediti sarà aggiuntiva e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Cessionario possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare, per legge o per contratto, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite.

7.4. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni oggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1232 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza indipendentemente dalla novazione, proroga o modifica dei termini di cui al Contratto di Finanziamento, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso o pagamento.

7.5. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni soggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1275 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza sino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10, anche a seguito di novazione soggettiva, espromissione, delegazione, accollo o cessione anche parziale dei diritti nascenti dal Contratto di Finanziamento ovvero di successione a titolo particolare o generale nello stesso.

7.6. Conservazione della garanzia in caso di remissione

Le Parti convengono sin d'ora che la Cessione di Crediti non sarà ridotta né potrà essere considerata oggetto di rinuncia qualora il Cessionario effettui remissione parziale delle Obbligazioni Garantite.

Articolo 8

ESCUSSIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

8.1. Escussione

Al verificarsi di un Evento di Escussione, che non sia stato rimediato, il Cessionario, senza necessità dell'approvazione del Cedente e senza che quest'ultimo possa più agire in nome e per conto del Cessionario come previsto al precedente Articolo 4.1, avrà il diritto, ma non l'obbligo (e senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio), anche tramite un soggetto autorizzato, di:

- (a) notificare i Debitori Ceduti e i rispettivi Garanti del verificarsi di un Evento di Escussione e intimare i Debitori Ceduti e i Garanti di effettuare il pagamento dei Crediti Ceduti esclusivamente sul conto del Cessionario che sarà indicato in tale notifica;
- (b) procedere ad effettuare tutte le formalità opportune o necessarie (ivi inclusa l'annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria ex articolo 2843 del codice civile) ai fini dell'opponibilità della Cessione di Crediti nei confronti dei Debitori Ceduti, dei Garanti o delle Compagnie Assicuratrici;
- (c) procedere direttamente, ovvero attraverso intermediari autorizzati, alla gestione e riscossione dei Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni del Contratto di Finanziamento Beneficiario, trattenendo ogni somma necessaria al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite ai sensi dell'articolo 2803 del codice civile;
- (d) procedere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2797 e 2804, comma 2 del codice civile, alla vendita dei Crediti Ceduti *pro soluto* o *pro solvendo*, unitamente, ove necessario, alla garanzia da parte del Cedente della solvenza dei relativi Debitori Ceduti e alle garanzie ed accessori che assistono i Crediti Ceduti ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile; e/o
- (e) richiedere al giudice l'assegnazione in pagamento dei Crediti Ceduti fino a concorrenza del debito del Cedente, ai sensi dell'articolo 2804, comma 1 del codice civile;
- (f) adottare ogni azione, ivi incluso il diritto di iniziare un arbitrato od instaurare un procedimento giudiziale e quello di transigere con i Debitori Ceduti e/o i Garanti.

8.2. Imputazione proventi dell'escussione

Qualunque provento derivante dall'escussione della Cessione di Crediti con ciascuna delle modalità di cui al precedente Articolo 8.1 sarà imputato secondo i medesimi termini di cui all'articolo 6.4.1 del Contratto di Finanziamento.

8.3. Responsabilità del Cedente

Nel caso in cui i proventi derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti siano insufficienti a pagare tutte le Obbligazioni Garantite, il Cedente rimarrà responsabile nei confronti del Cessionario per la differenza, unitamente alle spese documentate che lo stesso possa aver sostenuto per il recupero dei propri crediti, ivi comprese le spese sostenute per l'assistenza legale di cui il Cessionario si sia avvalso ai fini della riscossione di tale differenza.

8.4. Eccedenze

Le eventuali eccedenze derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti rispetto alle Obbligazioni Garantite verranno corrisposte al Cedente.

Articolo 9

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

9.1. Limitazione di responsabilità

Il Cedente accetta che, successivamente alla revoca del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il Cessionario non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al Cedente dai tempi e dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e dei diritti in esso costituiti se non nel caso di dolo o colpa grave, accertato con sentenza passata in giudicato, e con riferimento alle sole conseguenze immediate e dirette.

9.2. Obbligo di indennizzo

Il Cedente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese allo stesso derivanti dalla stipulazione del presente Contratto di Cessione di Crediti o dalla sua esecuzione, ivi incluso il caso di inadempimento del Cedente ai propri obblighi ai sensi o comunque connessi al presente Contratto di Cessione di Crediti o per effetto dell'esercizio dei Crediti Ceduti da parte del Cessionario, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire a dolo o colpa grave del Cessionario e fatti salvi i casi in cui tali danni, costi o spese siano già stati indennizzati ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Il Cedente si impegna altresì espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario per qualunque importo corrisposto al Cessionario dai Debitori Ceduti che abbia formato oggetto di revocatoria a seguito della sottoposizione di tali soggetti a Procedure Concorsuali o altrimenti.

Articolo 10

ESTINZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

10.1. Estinzione Ordinaria

Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10.2, la Cessione di Crediti si riterrà estinta e tutti i diritti connessi ai Crediti Ceduti si ricongiungeranno in capo al Cedente solo in esito all'avvenuto puntuale, definitivo ed incondizionato pagamento da parte del Cedente al Cessionario di ogni somma che sia o possa essere ora o in ogni momento e di volta in volta dovuta a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite a condizione che, ove il pagamento sia effettuato da parte del Cedente:

- (a) ognuna di tali Obbligazioni Garantite sia stata soddisfatta con mezzi normali di pagamento;
- (b) non sussista, all'atto dell'ultimo pagamento, un Evento Rilevante; e
- (c) al momento del completo soddisfacimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3.1, siano stati consegnati al Cessionario i Documenti di Conforto relativamente al Soggetto Rilevante, aventi data non antecedente i 10 (dieci) giorni rispetto all'ultimo pagamento effettuato a valere sulle Obbligazioni Garantite.

10.2. Estinzione Successiva

Qualora non si verificano le condizioni indicate al precedente Articolo 10.1, nonostante il completo e puntuale soddisfacimento alla scadenza di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3.1, la Cessione di Crediti rimarrà comunque in vigore a garanzia delle Obbligazioni Garantite indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3.1 sino:

- (a) alla scadenza del Periodo Sospetto; ovvero
- (b) qualora il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto a una Procedura Concorsuale, alla data antecedente tra: (i) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale; e (ii) la data di emissione di una sentenza passata in giudicato che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti relativi alle Obbligazioni Garantite.

Articolo 11

COMUNICAZIONI

11.1. Modalità ed efficacia comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto di Cessione di Crediti e all'articolo 14.11 del Contratto di Finanziamento, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dal Cedente al Cessionario e dal Cessionario al Cedente. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dal Cessionario ovvero dalla Cedente.

Per il Cedente:

[nome del Cedente]

[indirizzo]

Fax: [•]

Attenzione dott. [•]

Per il Cessionario:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555 / 06 42215556

All'attenzione di Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente.

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14.11 del Contratto di Finanziamento.

11.2. Elezione domicilio

Per l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti e per ogni effetto di legge, comprese eventuali notificazioni giudiziarie, il Cedente elegge domicilio all'indirizzo indicato nel precedente Articolo 11.1, come modificato, se del caso, ai sensi del precedente Articolo 11.1.

Articolo 12

DISPOSIZIONI GENERALI

12.1. Modifiche

Nessuna modifica di alcuna disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti produrrà effetto se non sarà effettuata per iscritto, e nessuna rinuncia a qualunque disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti né alcun consenso a qualunque deroga a tali disposizioni da parte del Cedente saranno efficaci se non saranno effettuati per iscritto e sottoscritti dal Cessionario e

tale rinuncia o consenso saranno comunque efficaci solo in relazione al caso specifico e per la specifica finalità per la quale sono stati effettuati.

12.2. Invalidità parziale

Ciascuna delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti è disgiunta e distinta dalle altre e l'eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto di Cessione di Crediti ai sensi delle leggi vigenti in qualunque paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti.

12.3. Tolleranza

Nessun ritardo e/o mancato esercizio da parte del Cessionario di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dal presente Contratto di Cessione di Crediti dovranno essere considerati una rinuncia a tali poteri, diritti e rimedi ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Nessuna tolleranza, anche reiterata, da parte del Cessionario di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali del Cedente ovvero nell'eccepire un evento come Evento Rilevante o Evento di Escussione dovrà essere considerata come una rinuncia da parte dello stesso ad eccepire eventi simili o a far valere i diritti stessi o altri diritti in un momento successivo ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte del Cessionario di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dal presente Contratto di Cessione di Crediti non potrà precludere ogni altro ed ulteriore esercizio di tali poteri o diritti o rimedi ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi quivi previsti o previsti dalla normativa.

Articolo 13

CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

13.1. Divieto di cessione da parte del Cedente

Né il presente Contratto di Cessione di Crediti, né alcuno dei diritti o degli obblighi da esso derivanti, potrà essere ceduto dal Cedente.

13.2. Assenso preventivo alla cessione

Il Cedente fin d'ora presta irrevocabilmente il proprio consenso, ai fini degli articoli 1407, primo comma, e 1263 del codice civile, alla cessione, in tutto o in parte, del Contratto di Cessione di Crediti e dei diritti dallo stesso derivanti da parte del Cessionario, senza alcun onere a carico del Cedente.

Articolo 14

TRIBUTI E SPESE

14.1. Tributi

Il presente Contratto di Cessione di Crediti è assoggettato alla disciplina di cui ai commi 7-*bis* e 24 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003 n. 326.

Fermo restando quanto precede, tutti gli eventuali Tributi connessi alla Cessione di Crediti e/o al presente Contratto di Cessione di Crediti saranno a carico del Cedente e il Cedente corrisponderà al Cessionario, manlevandolo e tenendolo indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati dal Cessionario, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

14.2. Spese

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) in relazione al presente Contratto di Cessione di Crediti o alla Cessione di Crediti (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione degli stessi) sarà a carico esclusivo del Cedente, che si impegna a manlevare e tenere indenne il Cessionario qualora il Cessionario abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

Articolo 15

LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

15.1. Legge Applicabile

Il presente Contratto di Cessione di Crediti è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla stessa.

15.2. Giurisdizione e Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto di Cessione di Crediti, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

* * *

Il Cedente dà espressamente atto che il presente Contratto di Cessione di Crediti costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto.

Allegati:

- Allegato 1** Definizioni
- Allegato 2** Modello di Accettazione di Cessione;
- Allegato 3** Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento;
- Allegato 4** Dichiarazione del comitato per il controllo sulla gestione ovvero della società incaricata della revisione dei conti;
- Allegato 5** Dichiarazioni e Garanzie del Cedente;
- Allegato 6** Obblighi del Cedente.

[Luogo], [Data]

Letto, confermato e sottoscritto

[Cedente]

[Nome e Qualifica]

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

[Nome e Qualifica]

Approvazione specifica

[•] approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, le seguenti clausole: Articolo 6 (*Obblighi del Cedente*), Articolo 7 (*Conservazione della Garanzia*), Articolo 8 (*Escussione della Cessione di Crediti*), Articolo 9 (*Limitazione di Responsabilità*), Articolo 10 (*Estinzione della Cessione di Crediti*), Articolo 15 (*Legge Applicabile, Giurisdizione e Foro Competente*).

[Cedente]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 1 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

DEFINIZIONI

“**Accettazione di Cessione**” indica la dichiarazione di accettazione della Cessione di Crediti che sarà sottoscritta da ciascun Debitore Ceduto e da ciascun Garante in data odierna, secondo il testo di cui all'Allegato 2 e munita di data certa mediante autentica notarile della firma di ciascun Debitore Ceduto e Garante in calce a tale testo.

“**Beneficiario**” ha il significato indicato nella Premessa (B).

“**Cessione di Crediti**” indica la cessione in garanzia dei Crediti effettuata dal Cedente a beneficio del Cessionario ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti.

“**Compagnia Assicurativa**” indica una compagnia di assicurazioni che abbia emesso una Polizza Assicurativa.

“**Contraente il Finanziamento**” ha il significato indicato nella Premessa (A).

“**Contratto di Cessione di Crediti**” indica il presente contratto.

“**Contratto di Finanziamento**” ha il significato indicato nella Premessa (A). I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento, per quanto di rilevanza con riferimento alle Obbligazioni Garantite, sono sinteticamente riassunti nell'Allegato 3.

“**Contratto di Finanziamento Beneficiario**” ha il significato indicato nella Premessa (B).

“**Convenzione**” ha il significato indicato nella Premessa (A).

“**Crediti**” indica tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, vantati dal Cedente nei confronti di ciascun Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento Beneficiario.

“**Crediti Ceduti**” indica i Crediti ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti.

“**Debitore Ceduto**” indica il Beneficiario o, a seconda dei casi, ciascun Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento Beneficiario.

“**Documenti di Conforto**” indica:

- (a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente dal quale risulti l'assenza di qualsiasi Procedura Concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
- (b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante;
- (c) una visura protesti che confermi che il Soggetto Rilevante non è e non è stato destinatario di alcun protesto durante i dodici mesi precedenti la data della visura;
- (d) un certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Soggetto Rilevante, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione mobiliare nei confronti di tale soggetto;
- (e) un certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale competente, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione immobiliare nei confronti del Soggetto Rilevante;
- (f) l'ultima relazione trimestrale relativa alla situazione finanziaria del Soggetto Rilevante ovvero, ove non disponibile, l'ultima semestrale o l'ultimo bilancio annuale, in ogni caso, di gradimento del Cessionario;
- (g) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante, (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile, e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante;
- (h) una dichiarazione da parte del comitato per il controllo sulla gestione o, a seconda del caso, della società incaricata della revisione dei conti del Soggetto Rilevante secondo il modello di cui all'Allegato 4.

“**Evento di Escussione**” indica ciascun Evento Rilevante.

“**Evento Rilevante**” indica ciascuno degli eventi indicati all'articolo 11 del Contratto di Finanziamento a seguito del quale il Cessionario avrà la facoltà di dichiarare il Cedente decaduto dal beneficio del termine, ovvero di recedere dal Contratto di Finanziamento o, a seconda dei casi, di risolvere il medesimo, sommariamente descritti nell'Allegato 3.

“**Finanziamento**” indica il Finanziamento messo a disposizione da CDP al Contraente il Finanziamento ai sensi del Contratto di Finanziamento.

“**Finanziamento Ipotecario**” ha il significato indicato nella Premessa (B).

“**Garante**” indica ciascun soggetto indicato nel Contratto di Finanziamento Beneficiario e/o nella Premessa (B), che abbia prestato in favore del Cedente una garanzia personale o reale avente ad oggetto le obbligazioni pecuniarie del Beneficiario nei confronti del Cedente derivanti dal Contratto di Finanziamento Beneficiario.

“**Gravami**” indica qualsiasi ipoteca, anticresi, usi civici, pegno, privilegio (ivi inclusi quelli ex articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), cessione in garanzia (fatta eccezione per la Cessione di Crediti), riservato dominio, segregazione, patrimonio separato, opzione, diritti di prelazione, diritti di ritenzione, diritto o eccezione di compensazione, diritti di terzi in genere, iscrizione, trascrizione, onere, vincolo, peso, sequestro, pignoramento e fermo amministrativo e qualsiasi altro accordo di garanzia o che abbia sostanzialmente lo stesso effetto dal punto di vista economico, ad eccezione dei privilegi di legge, costituiti ai sensi della, ovvero soggetti alla, legge italiana o alla legge di qualunque altra giurisdizione.

“**Legge Fallimentare**” indica la normativa di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione in tema di fallimento e delle ulteriori procedure di liquidazione, scioglimento o concorsuali, in qualunque modo definite, ivi incluso, senza scopo di esaustività, il regio decreto 16 maggio 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato.

“**Obbligazioni Garantite**” ha il significato di cui all'Articolo 3.1.

“**Periodo Sospetto**” indica il periodo decorrente dalla data dell'adempimento integrale di tutte le Obbligazioni Garantite (ad esclusione di quelle indicate all'Articolo 3.1 (d)) fino alla scadenza del periodo previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente al fine dell'assoggettabilità dell'ultimo pagamento effettuato all'azione revocatoria fallimentare o alla dichiarazione di inefficacia dello stesso pagamento o a qualunque altra azione revocatoria o altra dichiarazione di inefficacia, nell'ambito di una Procedura Concorsuale.

“**Polizza Assicurativa**” indica ciascuna polizza assicurativa a copertura (i) di rischi (quali, a mero titolo esemplificativo, distruzione o incendio) afferenti l'immobile ipotecato a garanzia del Finanziamento Ipotecario oppure (ii) di eventi (quali, a mero titolo esemplificativo, morte o perdita del lavoro) riguardanti il Debitore Ceduto o qualunque Garante, a tutela del rimborso del Finanziamento Ipotecario.

“**Procedura Concorsuale**” indica il fallimento e le procedure concorsuali o affini, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ed ogni altra analoga procedura di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione.

“**Ritenuta**” indica una deduzione, detrazione, o trattenuta, a titolo definitivo o di acconto, relativa a un Tributo.

“**Soggetto Rilevante**” indica il Contraente il Finanziamento ed eventualmente anche qualsiasi soggetto che effettui, in tutto o in parte, con il consenso del Cessionario, il pagamento di quanto dovuto in adempimento delle Obbligazioni Garantite.

“**Stato di Crisi**” indica l'esistenza di uno stato di crisi nell'accezione utilizzata nella Legge Fallimentare (ivi incluse le situazioni in cui si sottoscrivono accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, nonché ogni altro accordo con i creditori, compresi quelli che prevedono la cessione dei beni ai creditori o la remissione, totale o parziale, dei debiti, ad esclusione delle transazioni e delle remissioni effettuate in relazione all'ordinaria attività commerciale).

“**Tributo**” indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, multe e penalità.

ALLEGATO 2 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI
MODELLO DI ACCETTAZIONE DI CESSIONE

Spettabile

[nota di compilazione: Inserire denominazione Banca Cedente]

[nota di compilazione: Inserire indirizzo Banca Cedente]

Alla cortese attenzione di [•]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Alla cortese attenzione di [•]

Oggetto: Cessione in garanzia di crediti – Accettazione di Cessione

Egregi Signori,

con la presente prendiamo atto e accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile, che in data odierna, a mezzo contratto di cessione in garanzia di crediti autenticato nelle firme dal notaio [•] di [•] (rep. [•], racc. [•]) (il “**Contratto di Cessione**”), la Vostra spettabile Banca (il “**Cedente**”) ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “**Cessionario**”) tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, azioni e posizioni attive, con i relativi accessori, vantati dal Cedente nei confronti di chi scrive ai sensi [del contratto di finanziamento ipotecario da noi stipulato in data odierna con il Cedente [OPPURE] della garanzia ipotecaria da noi rilasciata in data odierna (la “**Garanzia**”) in favore del Cedente a garanzia delle obbligazioni assunte da [•] ai sensi del contratto di finanziamento da questi sottoscritto in data odierna [OPPURE] della fideiussione da noi rilasciata in data odierna (la “**Garanzia**”) in favore del Cedente a garanzia delle obbligazioni assunte da [•] ai sensi del contratto di finanziamento da questi sottoscritto in data odierna] (il “**Contratto di Finanziamento**”) *[nota di compilazione: inserire riferimento appropriato a seconda che ad accettare sia il Debitore Ceduto, il terzo datore di ipoteca o il fideiussore].*

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla propria prassi operativa; e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, continueremo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione [al Contratto di Finanziamento [OPPURE] alla Garanzia] *[nota di compilazione: inserire riferimento appropriato a seconda che ad accettare sia il Debitore Ceduto o il Garante]* sul conto corrente bancario *ivi* indicato.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione – a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione [al Contratto di Finanziamento [OPPURE] alla Garanzia] *[nota di compilazione: inserire riferimento appropriato a seconda che ad accettare sia il Debitore Ceduto o il Garante]*, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.

[Luogo], [Data]

[Debitore Ceduto / Garante]

* * *

[AUTENTICA NOTARILE DELLE FIRME IN CALCE ALL'ACCETTAZIONE DI CESSIONE]

ALLEGATO 3 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

DESCRIZIONE SINTETICA DEI PRINCIPALI TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento e nel Contratto di Cessione di Crediti.

Data di sottoscrizione: _____

Parte Finanziatrice: Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Parte Finanziata: _____

Importo massimo in linea capitale: Finanziamenti pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond.

Periodo di Disponibilità: il periodo decorrente dalla data in cui gli importi a valere sul Plafond diverranno di volta in volta disponibili ai sensi della Convenzione fino ad esaurimento degli stessi (ferma restando la facoltà di CDP di cui all'articolo 5.1 (k) e all'articolo 5.1(l) della Convenzione).

Rimborso: le Erogazioni a valere sui Finanziamenti entro la relativa Data di Scadenza Finale (come specificata dalla Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo), secondo (a) un piano di ammortamento alla francese con rate di importo costante comprensive di capitale e interessi, per i Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento; ovvero (b) un piano di ammortamento all'italiana, con rate comprensive di quote capitale, di importo costante, e di quote interessi per i finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, in ciascuno dei casi sub (a) e (b) su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla Data di Scadenza Finale applicabile (inclusa).

Rimborso Anticipato Obbligatorio: con riferimento a ciascun Finanziamento, a partire dal 31 dicembre 2014, qualora sulla base della rendicontazione che deve essere fornita su base semestrale dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del Articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP, la Parte Finanziata sarà obbligata a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento, senza applicazione di alcuna commissione di rimborso anticipato, un importo dei relativi Finanziamenti pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP.

Resta inteso che ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze nonché dei Crediti per i quali non siano state effettuate le formalità di opponibilità previste nel relativo Contratto di Cessione di Crediti e/o rispetto ai quali sussistano formalità ipotecarie pregiudizievoli per CDP.

Tasso di Interesse: Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor sei mesi, per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento;
- all'IRS per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'IRS come tasso di riferimento;

in ciascun caso tali tassi di interesse come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione.

Margine: (i) per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata aventi l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cassaddpp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione; e (ii) per i Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cassaddpp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

Interessi di Mora: tasso di riferimento (Euribor o IRS), rilevato sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato del Margine e

di ulteriori 100 punti base che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Date di Pagamento degli Interessi: per le Erogazioni di ciascun Finanziamento il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

Eventi Rilevanti: ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all'Articolo 11 del Contratto di Finanziamento.

ALLEGATO 4 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI
DICHIARAZIONE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE OVVERO DELLA
SOCIETÀ INCARICATA DELLA REVISIONE DEI CONTI

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Alla cortese attenzione di [•]

Oggetto: Documento di conforto

Egregi Signori,

ci riferiamo ai contratti di cessione in garanzia di crediti stipulati ai sensi dell'articolo 10.2.6 del Contratto di Finanziamento sottoscritto in data [•] tra [•](la "Banca"), in qualità di Parte Finanziata, e Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Parte Finanziatrice.

[l/la] sottoscritt[o/i/a] [•] in qualità di [memb[r]o/i] del Comitato per il Controllo sulla Gestione [OPPURE] società incaricata della revisione dei conti/] [*nota di compilazione: inserire riferimento appropriato*] di [•] (la "Banca") attesta[no], sotto la propria responsabilità, che, in base alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e con riferimento alla situazione esistente alla data della presente:

- (i) la Banca dispone di patrimonio netto positivo;
- (ii) la Banca non è in Stato di Crisi né in stato di insolvenza; e
- (iii) non [è/sono] a conoscenza di circostanze che possono far ritenere che la Banca diverrà insolvente nel prossimo futuro.

Inoltre, alla data della presente dichiarazione, la Banca non ha deliberato la propria liquidazione e non ha richiesto l'ammissione ad alcuna Procedura Concorsuale, né sono state comunicate ovvero minacciate per iscritto nei confronti della stessa richieste in tal senso.

[Luogo e data]

[•]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 5 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI
DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CEDENTE

1.1 Dichiarazioni e Garanzie relative al Cedente

- (a) il Cedente è una banca regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) il Cedente è dotato di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto di Cessione di Crediti e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad esso ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti e l'osservanza delle obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate;
- (d) il Cedente non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettato ad alcuna Procedura Concorsuale, né si trova in Stato di Crisi;

1.2 Dichiarazioni e Garanzie relative ai Crediti Ceduti, al Finanziamento Ipotecario, ai Debitori Ceduti e ai Garanti

- (a) il Cedente è l'unico, legittimo ed esclusivo titolare dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e ha pieno titolo sugli stessi e ne può liberamente e validamente disporre;
- (b) i Crediti Ceduti non sono soggetti a Gravami;
- (c) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto al Cedente azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrari o simili, di qualunque natura, in relazione ai Crediti Ceduti o parti degli stessi che, qualora avessero un esito sfavorevole, sarebbero suscettibili di far venir meno il beneficio o la consistenza della garanzia rappresentata dai Crediti Ceduti per il Cessionario;
- (d) il Contratto di Finanziamento Beneficiario è valido, efficace e vincolante per le parti dello stesso, tutti i presupposti contrattuali e fattuali affinché gli obblighi ivi previsti possano essere adempiuti sono sussistenti e i Debitori Ceduti e i relativi Garanti non hanno manifestato in alcun modo l'intenzione di voler risolvere anticipatamente lo stesso o le relative garanzie, per qualsiasi motivo, né hanno comunicato al Cedente alcun evento o circostanza che possa compromettere il pagamento dei Crediti Ceduti nei termini previsti;
- (e) i Crediti Ceduti non sono classificati come incagli, sofferenze o crediti ristrutturati;
- (f) [i Garanti non sono sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale o Stato di Crisi;] [*nota di compilazione: da inserire solo laddove i Garanti fossero soggetti fallibili*];
- (g) le garanzie rilasciate dai Garanti permarranno pienamente valide ed efficaci nei confronti di CDP successivamente alla Cessione di Crediti;
- (h) ciascun Debitore Ceduto e Garante è residente in Italia;
- (i) i Crediti Ceduti non originano da finanziamenti erogati dal Cedente "in pool" con altre istituzioni finanziarie;

1.3 Dichiarazioni e Garanzie relative al Contratto di Cessione di Crediti

- (a) la stipula e l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti da parte del Cedente e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dallo stesso contemplate sono nell'interesse del Cedente e non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:
 - qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui il Cedente è parte o da cui è vincolato ovvero dal quale sono vincolati i suoi beni;
 - l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere del Cedente;

- qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente; e
- (b) una volta sottoscritta in data odierna la relativa Accettazione di Cessione, la Cessione di Crediti costituirà una garanzia valida ed opponibile al relativo Debitore Ceduto, ai Garanti e ai terzi a garanzia del puntuale pagamento delle Obbligazioni Garantite.

ALLEGATO 6 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI
OBBLIGHI DEL CEDENTE

1.1 *Obblighi informativi relativi ai Crediti Ceduti*

il Cedente dovrà comunicare prontamente al Cessionario ed inviare copia di tutta la relativa documentazione su richiesta di quest'ultimo relativamente:

- (a) all'inizio, o alla minaccia per iscritto, di accertamenti, ispezioni, azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrari in relazione ai Crediti Ceduti o parte degli stessi che possano diminuire o pregiudicare sostanzialmente la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti;
- (b) all'eventuale dichiarazione di nullità o annullamento, risoluzione, rescissione, scioglimento o decadenza dal beneficio del termine relativi al Contratto di Finanziamento Beneficiario o delle garanzie che assistono il Finanziamento Ipotecario; nonché
- (c) ogni comunicazione, avente rilievo sostanziale avuto riguardo alla garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti, ricevuta in relazione ai Crediti Ceduti, ivi comprese eventuali eccezioni di compensazione;

1.2 *Obblighi di astensione e preservazione dei Crediti Ceduti*

il Cedente dovrà, con riferimento ai Crediti Ceduti, esercitare i propri diritti di mandatario del Cessionario ai sensi dell'Articolo 4.1 avendo riguardo agli interessi del Cessionario, opportunamente preservando la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti e ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi dell'Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Beneficiario senza il preventivo consenso del Cessionario;

1.3 *Obblighi in relazione ai Crediti Ceduti*

il Cedente dovrà:

- (a) tenere tutta la documentazione relativa ai Crediti Ceduti in maniera accurata e agevolmente accessibile e consultabile in conformità alla migliore prassi bancaria;
- (b) prestare cooperazione al Cessionario al fine di tutelare i propri diritti in relazione ai Crediti Ceduti, anche contro eventuali rivendicazioni o molestie di terzi, e intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, tutte le azioni necessarie ovvero opportune per il recupero e la riscossione dei Crediti Ceduti, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, che possa essere ragionevolmente richiesta dal Cessionario per la tutela dei Crediti Ceduti;
- (c) corrispondere alle competenti autorità e alle rispettive scadenze tutti i Tributi dovuti con riferimento ai Crediti Ceduti e sostenere qualsivoglia altro costo od onere derivante dall'amministrazione dei Crediti Ceduti;
- (d) fermo restando quanto previsto all'Articolo 4.2, fare in modo che tutte le somme dovute da ciascun Debitore Ceduto e/o da ciascun Garante e/o da ciascuna Compagnia di Assicurazione ai sensi del Contratto di Finanziamento Beneficiario e/o dei relativi accordi di garanzia e/o delle relative Polizze Assicurative, a seconda del caso, siano pagate sui conti correnti del Cedente sui quali abitualmente avvengono detti pagamenti;

1.4 *Obblighi di astensione e preservazione della Cessione di Crediti*

ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Beneficiario senza il preventivo consenso del Cessionario, il Cedente astenersi dal tenere qualunque condotta, attiva o omissiva, tale da:

- (a) pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l'efficacia e l'escutibilità della Cessione di Crediti; e
- (b) ostacolare, pregiudicare o impedire, direttamente o indirettamente, l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al Cessionario ai sensi o per l'effetto del presente Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Finanziamento e;

1.5 *Obblighi in relazione alla Cessione di Crediti*

il Cedente dovrà:

- (a) essere munito dei poteri eventualmente necessari per la sottoscrizione di ogni documento, comunicazione e informativa da rilasciarsi ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti nonché per il compimento di qualsiasi atto o attività richiesti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti;
- (b) sottoscrivere e consegnare prontamente a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano sottoscritti e consegnati, ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato e fare, ovvero far sì che venga fatto, tutto quanto necessario ovvero opportuno per:
 - (i) la valida ed efficace costituzione della Cessione di Crediti in conformità delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione; e
 - (ii) il perfezionamento ed opponibilità della Cessione di Crediti in conformità alle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione;
- (c) intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che sia intrapresa, su ragionevole richiesta scritta del Cessionario, qualunque azione necessaria ovvero opportuna, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, per garantire la validità, l'efficacia, l'escutibilità, l'escussione e l'opponibilità al Debitore Ceduto, ai relativi Garanti, alle Compagnie Assicurative e/o a terzi della Cessione di Crediti e dei diritti del Cessionario ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e secondo quanto previsto da qualunque disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione, prestare cooperazione, nonché consentire al Cessionario di esercitare i propri diritti, azioni e interessi, anche a seguito di successioni a titolo generale o particolare e nei casi di cui all'Articolo 7.5; e
- (d) manlevare e tenere indenne il Cessionario da qualsiasi onere, costo o spesa che possano a questo derivare dalla revoca, in sede di Procedure Concorsuali o altrimenti, della Cessione di Crediti ovvero dall'avvenuta annotazione/intavolazione, precedente a quella del Cessionario, a margine dell'ipoteca che garantisce il Finanziamento Ipotecario.

[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: comunicazione della Banca [•] [il Contraente il Finanziamento]

La presente comunicazione è resa in allegato alla nostra proposta di contratto di finanziamento in data ___/___/___ (il "**Contratto di Finanziamento**") e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ai sensi dell'articolo 3.3 della Convenzione, si comunica quanto segue:

- (a) Il Contraente il Finanziamento appartiene alla categoria di Banche Piccole o Banche Minori: [Sì] [NO];
- (b) Ai sensi dell'articolo 3.2 (xii) della Convenzione, con riferimento alla data del [30 giugno XXXX] [31 dicembre XXXX]:
- Il valore del Tier 1 Ratio su base consolidata di gruppo è pari a __,___%;
 - Il Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento è pari a euro _____,___;
 - Il Patrimonio di Vigilanza Consolidato è pari a euro _____,___;
- (c) Il Contraente il Finanziamento si avvale della facoltà di cui all'articolo 2.2 della Convenzione, ossia di veicolare la provvista riveniente dai Finanziamenti tramite banche e intermediari finanziari del proprio gruppo: [Sì] [NO];
- (d) [da valorizzare solo nel caso il Contraente il Finanziamento si avvalga della facoltà di cui al punto (d)] si riporta di seguito l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari tramite cui il Contraente il Finanziamento intende veicolare la provvista riveniente dai Finanziamenti:
- (1) [•], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•];
 - (2) [•], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•];
 - (3) [•], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•];
 - (4) [...]

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente comunicazione e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

ALLEGATO 2 PARTE II ALLA CONVENZIONE
Modello di Comunicazione Banche del Gruppo
Rif. proposta di Contratto di Finanziamento in data __/__/____

[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]

Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax +39 06 42215555/ 06 42215556
All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: comunicazione della Banca [•] [il Contraente il Finanziamento]

La presente comunicazione è resa in allegato alla nostra proposta di contratto di finanziamento in data __/__/____ (il "**Contratto di Finanziamento**") e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ai sensi dell'articolo 3.3 della Convenzione, si comunica quanto segue:

- (a) Il Contraente il Finanziamento appartiene alla categoria di Banche Piccole o Banche Minori: [Si] [NO];
- (b) Il Contraente il Finanziamento appartiene al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•]
- (c) Ai sensi dell'articolo 3.2 (xii) della Convenzione, con riferimento alla data del [30 giugno XXXX] [31 dicembre XXXX]:
 - Il valore del Tier 1 Ratio su base individuale è pari a __, __ %;
 - Il Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento è pari a euro _____, __;
 - Il Patrimonio di Vigilanza Consolidato è pari a euro _____, __;

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Comunicazione e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

ALLEGATO 2 PARTE III ALLA CONVENZIONE
Modello di Comunicazione Banche Non Appartenenti al Gruppo
Rif. proposta di Contratto di Finanziamento in data __/__/__

[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: comunicazione della Banca [•] [il Contraente il Finanziamento]

La presente comunicazione è resa in allegato alla nostra proposta di contratto di finanziamento in data __/__/__ (il "**Contratto di Finanziamento**") e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ai sensi dell'articolo 3.3 della Convenzione, si comunica quanto segue:

(a) Il Contraente il Finanziamento appartiene alla categoria di Banche Piccole o Banche Minori: [Sì] [NO];

(b) Ai sensi dell'articolo 3.2 (xii) della Convenzione, con riferimento alla data del [30 giugno XXXX] [31 dicembre XXXX]:

- Il valore del Tier 1 Ratio su base individuale è pari a __, __%;
- Il Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento è pari a euro _____, __;

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Comunicazione e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: comunicazione della Banca [•] [il Contraente il Finanziamento]

La presente comunicazione è resa in allegato alla nostra proposta di contratto di finanziamento in data __/__/____ (il "**Contratto di Finanziamento**") e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ai sensi dell'articolo 3.3 della Convenzione, si comunica quanto segue:

- (a) Il Contraente il Finanziamento è una Banca del Sistema del Credito Cooperativo;
- (b) Il Contraente il Finanziamento appartiene al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•]; [da valorizzare solo nel caso di Banche del Sistema del Credito Cooperativo appartenenti a un gruppo bancario italiano]
- (c) Ai sensi dell'articolo 3.2 (xii) della Convenzione, con riferimento alla data del [30 giugno XXXX] [31 dicembre XXXX]:
- Il valore del Tier 1 Ratio su base individuale è pari a __, __ %;
 - Il Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento è pari a euro _____, __;
 - Il Patrimonio di Vigilanza Consolidato è pari a euro _____, __; [da valorizzare solo nel caso di Banche del Sistema del Credito Cooperativo appartenenti a un gruppo bancario italiano]
- (d) [da valorizzare solo nel caso il Contraente il Finanziamento sia una Banca Capogruppo] Il Contraente il Finanziamento, in qualità di capogruppo del gruppo Bancario di cui al precedente punto (b), si avvale della facoltà di cui all'articolo 2.2 della Convenzione, ossia di veicolare la provvista riveniente dai Finanziamenti tramite banche e intermediari finanziari del proprio gruppo: [Si] [NO];
- (e) [da valorizzare solo nel caso il Contraente il Finanziamento si avvalga della facoltà di cui al punto (d)] si riporta di seguito l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari tramite cui il Contraente il Finanziamento intende veicolare la provvista riveniente dai Finanziamenti:
- (1) [•], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•];
 - (2) [•], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•];
 - (3) [•], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•];

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente comunicazione e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

**ALLEGATO 3 ALLA CONVENZIONE
MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO**

[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]

Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax +39 06 42215555/ 06 42215556
All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: dichiarazione della Banca

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nostra proposta di contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento**") inviatavi unitamente alla presente dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 3.3 della Convenzione si allega e, ove specificato, si dichiara quanto segue:

- [si allega copia dell'atto costitutivo della Banca corredato della dichiarazione del legale rappresentante di conformità all'originale] [OPPURE] [l'atto costitutivo della Banca è stato già consegnato a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (nel prosieguo, "**CDP**") in data [•] e si attesta che da tale data non è intervenuta alcuna modifica del medesimo documento];
- [si allega copia dello statuto della Banca corredato della dichiarazione del legale rappresentante di conformità all'originale] [OPPURE] [lo statuto della Banca è stato già consegnato a CDP in data [•] e si attesta che da tale data non è intervenuta alcuna modifica del medesimo documento];
- [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità della Banca di stipulare il [Contratto di Finanziamento e i successivi Contratti di Finanziamento Integrativi], ed in particolare [•] [indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]] di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data [•] la Banca ha trasmesso a CDP [•] [indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]], ai cui sensi la Banca ha i poteri e le capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento e i successivi Contratti di Finanziamento Integrativi e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega certificato camerale, aggiornato alla data del [•] [inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione], con dicitura di vigenza e attestante l'assenza di procedure concorsuali in capo alla Banca] [OPPURE] [si attesta che il certificato camerale relativo all'assenza di procedure concorsuali in capo alla Banca è stato consegnato a CDP in data [inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione] e che, da tale data, non sono intervenuti cambiamenti nella situazione della Banca];
- si comunica che i Soggetti Autorizzati a sottoscrivere il Contratto di Finanziamento sono [il dott. [•] e il dott. [•],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del / dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
- si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere i Contratti di Finanziamento Integrativi sono [il dott. [•] e il dott. [•],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del / dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
- si comunica che i soggetti autorizzati a richiedere ciascuna Erogazione sono [il dott. [•] e il dott. [•],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del / dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile o necessario in merito a detta documentazione, nonché per le integrazioni che CDP vorrà domandare in merito alla stessa.

Distinti saluti

[Banca]
[Firma]
[Nome e Qualifica]

Informativa per i clienti
(ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003)

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito, "Codice") Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, CDP), con sede in Roma, via Goito n. 4 (00185), in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati, Le fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei dati personali.

Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso di CDP sono raccolti direttamente presso l'interessato, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (quali il sito internet e servizi web in esso contenuti) ovvero presso terzi come, ad esempio, Amministrazioni Pubbliche, Pubblici Registri, C.C.I.A.A., Banche dati di Società Private, Intermediari Finanziari. Nell'ipotesi in cui CDP acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti e servizi, sarà fornita un'informativa all'atto della registrazione dei dati o, comunque, non oltre la prima eventuale comunicazione. In ogni caso, tutti questi dati sono trattati oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività finanziaria, ai quali CDP si è sempre ispirata.

Può accadere che in relazione a specifiche operazioni o servizi richiesti, CDP venga in possesso di dati che la legge definisce come "sensibili", in quanto da essi possono desumersi l'eventuale appartenenza a sindacati, associazioni e partiti, l'origine razziale ed etnica, oppure informazioni sullo stato di salute dell'interessato. Per il trattamento di tali dati il Codice richiede una specifica manifestazione di consenso.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di CDP secondo le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione ed alla gestione dei rapporti con la clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, etc.).

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare l'impossibilità per CDP di prestare il servizio stesso. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato.

- b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo alla normativa c.d. "Antiriciclaggio" che impone l'adeguata verifica della clientela, alle disposizioni contro l'usura, alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in relazione allo svolgimento dell'attività creditizia).

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

- c) finalità funzionali all'attività di CDP, per le quali il cliente ha facoltà di manifestare o no il consenso, quali:
1. rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta da CDP, eseguita direttamente oppure tramite società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.;
 2. promozione, vendita ed assistenza su prodotti/servizi di CDP o di società terze, effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, eseguite direttamente oppure tramite società terze;
 3. lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni
 4. indagini di mercato.



Il conferimento dei dati necessari a tali finalità non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il consenso dell'interessato.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in presenza di strumenti innovativi introdotti da CDP e connessi ad esempio, ai servizi del sito web e/o ad altre modalità di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, anche in considerazione delle caratteristiche di "circolarità" delle operazioni, CDP, senza che sia necessario il consenso, potrà comunicare i dati personali:

- a società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione normativa;
- a soggetti pubblici o privati in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- negli altri casi previsti dall'art. 24 del Codice Privacy.

CDP necessita inoltre, previa manifestazione di consenso dell'interessato, di comunicare i dati personali a soggetti esterni, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

1. soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono nella gestione di sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie;
2. soggetti di cui CDP offre prodotti e/o servizi;
3. soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo, ivi compreso il sito internet di CDP, gli applicativi web e le reti di telecomunicazioni (tra cui la posta elettronica);
4. società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti ed altri titoli;
5. soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
6. soggetti che svolgono attività di archiviazione e conservazione, anche informatica, della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e/o controparti;
7. soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, etc);
8. società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
9. società di recupero crediti;
10. persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza ai Titolari, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;
11. soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da CDP anche nell'interesse della clientela;
12. soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge;
13. società che curano l'organizzazione delle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99, in tutti i suoi aspetti e le sue fasi operative.

I soggetti appartenenti alle suindicate categorie svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco dei Responsabili è costantemente aggiornato ed è disponibile presso la sede di CDP.

All'interno di CDP e di società controllate o collegate possono venire a conoscenza dei dati personali dell'interessato, per lo svolgimento delle proprie attività ed il perseguimento delle finalità sopraindicate, i dipendenti, gli stagisti, i lavoratori interinali, altri collaboratori nominati responsabili o incaricati, interni o esterni.



Ne consegue che, nel caso in cui l'interessato non presti il proprio consenso alle comunicazioni a terzi ed ai correlati trattamenti, CDP può dare corso solo a quelle operazioni che non prevedono tali comunicazioni.

In attesa della sottoscrizione di detto consenso, qualora l'interessato richieda comunque l'esecuzione di specifiche operazioni e servizi finanziari, tale richiesta sarà intesa come manifestazione provvisoria del consenso, limitatamente ai trattamenti relativi alle operazioni e servizi richiesti.

CDP può avere, inoltre, la necessità sia di verificare il gradimento presso la clientela del proprio modo di operare - nonché dei prodotti/servizi offerti da esso o dalle società controllate o collegate - sia di poter intraprendere le iniziative atte a sviluppare la propria offerta di prodotti. A tal fine, potrà comunicare dati relativi a propri clienti a società che offrono questo tipo di prestazioni, affinché verifichino presso i clienti medesimi il loro grado di soddisfazione e la loro aspettativa riguardo a nuovi prodotti/servizi.

Infine, nell'ambito dei sempre più numerosi accordi di collaborazione con primarie società esterne, a CDP potrebbe essere richiesto di comunicare, a queste ultime, i nominativi di propri clienti cui destinare apposite iniziative promozionali preventivamente concordate riferite ai loro prodotti.

A tale riguardo si precisa che ciascun cliente ha il diritto di rifiutare a CDP il proprio consenso a questo tipo di comunicazioni ed ai correlati trattamenti, barrando le apposite caselle nel modulo di consenso che troverà in allegato.

Titolare del Trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Società **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma - 00185, via Goito, 4.

Diritti dell'interessato previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

La informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'interessato può ottenere:

1. la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
2. di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
3. l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
4. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
5. tutte le informazioni relative alle operazioni effettuate dagli interessati, nonché quelle relative ad eventuali registrazioni telefoniche degli ordini impartiti.

In presenza di tale istanza CDP si impegna ad estrapolare dai propri archivi e dai documenti effettivamente conservati i dati relativi all'interessato oggetto della richiesta, e di comunicarli allo stesso in modo intellegibile nei modi di cui all'art. 10 del Codice.

L'interessato può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, in specie se previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Responsabile del trattamento dei dati di CDP. In particolare, la richiesta potrà essere inviata via posta alla **Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito, n° 4, 00185 - Roma**, all'attenzione del **Responsabile del trattamento dei dati personali delle Unità Organizzative della Direzione Generale** o anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: **privacy@cassaddpp.it**.

Distinti saluti,

Il Titolare

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A



Spett.le
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A
Via Goito, 4
00185 - ROMA

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003)

Il sottoscritto _____
in qualità di _____ della

_____ della
premesse che – come rappresentato nell'informativa che mi è stata fornita ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 – l'esecuzione delle operazioni e dei servizi finanziari può richiedere la comunicazione (ed il correlato trattamento) dei dati personali alle categorie di soggetti di seguito specificate:

1. soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono nella gestione di sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie;
2. soggetti di cui CDP offre prodotti e/o servizi;
3. soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo, ivi compreso il sito internet di CDP, gli applicativi web e le reti di telecomunicazioni (tra cui la posta elettronica);
4. società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti ed altri titoli;
5. soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
6. soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
7. soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, etc);
8. società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
9. società di recupero crediti;
10. persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza ai Titolari, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;
11. soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da CDP anche nell'interesse della clientela;
12. soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge;
13. società che curano l'organizzazione delle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99, in tutti i suoi aspetti e le sue fasi operative.

presto il consenso **nego il consenso**

alle predette comunicazioni e al correlato trattamento.

L'interessato è consapevole che, in mancanza del consenso, e fatto salvo quanto disposto dall'art. 24 del Decreto Legislativo n. 196/2003, CDP non potrà dare corso ad operazioni o servizi la cui esecuzione implichi il trattamento dei dati personali.

Data ___ / ___ / _____ Firma _____



Inoltre, per quanto riguarda la comunicazione, da parte di CDP, dei dati a società che rilevano la qualità dei servizi erogati da CDP

presto il consenso **nego il consenso**

Per quanto riguarda il trattamento, compresa la comunicazione, da parte di CDP, dei dati a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti/servizi, pubbliche relazioni ed assistenza alla clientela

presto il consenso **nego il consenso**

Data ___ / ___ / _____ Firma _____

Per quanto riguarda l'eventuale trattamento di **dati sensibili**, acquisiti o che potrebbero essere acquisiti da CDP a seguito delle operazioni o dei contratti indicati nell'Informativa, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale alla specifica finalità perseguita dall'operazione o dai servizi richiesti

presto il consenso **nego il consenso**

Data ___ / ___ / _____ Firma _____